

**Prodotti
per te**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Casa e Famiglia

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili"
del tavolo tecnico ANIA.

CGA RI01 - EDZ 05.2026

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 05/05/2026



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te – Casa e Famiglia è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia.

Il prodotto ha nove gruppi di garanzie, chiamate Sezioni. Le Sezioni hanno il seguente abbinamento:

- Incendio e altri danni ai beni: acquistabile anche da sola;
- Furto e Rapina: acquistabile anche da sola;
- Responsabilità Civile: acquistabile anche da sola;
- Pet: acquistabile anche da sola;
- Micro-mobilità: acquistabile anche da sola;
- Assistenza: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto e Rapina;
- Tutela legale: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
- Tutela legale IN: acquistabile anche da sola;
- Mutui: acquistabile da sola. Non acquistabile in presenza di altre sezioni.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità: garanzie base o opzionali. C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Puoi acquistare le garanzie da sole o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita della polizza, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intera polizza.

Altra caratteristica di **Vittoria con te – Casa e Famiglia** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: sono quelle che hai scelto in modo coerente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Come vantaggio per avere scelto un prodotto "Vittoria con te" puoi:

- disdettare la polizza a ogni scadenza annuale, anche se hai scelto una durata iniziale poliennale;
- modificare quando vuoi il contenuto delle garanzie; per esempio: il massimale e le franchigie.

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Quando diventi nostro Cliente non acquisti solo una copertura assicurativa. Puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno **sfondo pieno tono su tono**.

Queste frasi indicano:

- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti. L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		gestire i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		modificare , sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		monitorare premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.

Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	11
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	12
ALTRE OPZIONI	14
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	15
OGGETTO DEL CONTRATTO	20
1 - Cosa è assicurato?	20
1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	20
1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO	22
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	22
2.1 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA	22
2.2 - INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO	23
2.3 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA	23
2.4 - INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO	24
2.5 - INDENNIZZO PER DANNI ALL'AUTO NOLEGGIATA	24
2.6 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA	24
2.7 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI ELETTRODOMESTICI	25
2.8 - INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI	25
2.9 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	25
2.10 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI 26	26
2.11 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	26
2.12 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE	26
2.13 - INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI	26
2.14 - INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	27
2.15 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI	27
2.16 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE	28
2.17 - INDENNIZZO PER ROTTURA LASTRE	28
2.18 - INDENNIZZO PER TERREMOTO	29
2.19 - RIMBORSO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO	29
2.20 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	29
2.21 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	30
2.22 - RIMBORSO SPESE PER PERDITA OCCULTA DI ACQUA	30
2.23 - RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI	31
3 - Cosa NON è assicurato?	33
4 - Ci sono limiti di copertura?	34
4.1 - ESCLUSIONI	34
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	36

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	38
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	41
5 - Gestione del Sinistro	41
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	41
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	42
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO	42
5.4 - MANDATO DEI PERITI	42
5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO	43
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	43
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	44
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	45
5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO	46
5.10 - BUONA FEDE	46
5.11 - TITOLI DI CREDITO	46
5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	46
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	47
APPENDICE NORMATIVA	48
SEZIONE FURTO E RAPINA	50
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	51
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	52
OGGETTO DEL CONTRATTO	56
1 - Che cosa è assicurato?	56
1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	56
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	57
2.1 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A"	57
2.2 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"	58
2.3 - INDENNIZZO PER SCIPPO, RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI	58
2.4 - INDENNIZZO PER TRUFFA NELL'ABITAZIONE	58
2.5 - INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	59
2.6 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI	59
2.7 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA	60
2.8 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI	60
2.9 - VALORI DOVUNQUE RIPOSTI	60
2.10 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA	60
2.11 - SCONTO PER IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO	60
3 - Cosa NON è assicurato?	61
4 - Ci sono limiti di copertura?	61
4.1 - ESCLUSIONI	61
4.2 - SCOPERTI	61
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	62
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	65

5 - Gestione del Sinistro	65
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	65
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	65
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO - ARBITRATO	66
5.4 - MANDATO DEI PERITI	66
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	66
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	67
5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO	67
5.8 - BUONA FEDE	68
5.9 - TITOLI DI CREDITO	68
5.10 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO	68
5.11 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE	68
5.12 - COESISTENZA DI SCOPERTI	68
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	69
APPENDICE NORMATIVA	70
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	73
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	74
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	75
OGGETTO DEL CONTRATTO	78
1 - Che cosa è assicurato?	78
1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA	78
1.2 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE	80
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	81
2.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DI ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE	81
2.2 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST	81
2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE	81
2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. DELL'ATTIVITÀ VENATORIA	82
2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. CONDUZIONE DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI	82
2.6 - RISARCIMENTO PER R.C. INCENDIO DELL'ABITAZIONE (RICORSO TERZI)	82
2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. PRATICA DI AEROMODELLISMO	82
2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI -ESTENSIONE AL CONTENUTO	83
4 - Ci sono limiti di copertura?	83
4.1 - ESCLUSIONI	83
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	84
4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO	86
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	88
5 - Gestione del Sinistro	88
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	88
5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	88
5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	88
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	89

APPENDICE NORMATIVA	90
SEZIONE PET	92
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	93
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	94
OGGETTO DEL CONTRATTO	97
1 - Cosa è assicurato?	97
1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	97
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	100
2.1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE	100
2.2 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS	102
2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI	104
3 - Cosa NON è assicurato?	104
4 - Ci sono limiti di copertura?	105
4.1 - ESCLUSIONI	105
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	106
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	107
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	110
5 - Gestione del Sinistro	110
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	110
5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	112
5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	113
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	114
APPENDICE NORMATIVA	115
SEZIONE ASSISTENZA	116
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	117
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	118
OGGETTO DEL CONTRATTO	120
1 - Cosa è assicurato?	120
1.1 - ASSISTENZA CASA	120
1.2 - ASSISTENZA SMART CASA	124
1.3 - ASSISTENZA SMART PERSONA	126
1.4 - ASSISTENZA STRADALE SMART	128
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	132
2.1 - ASSISTENZA FAMIGLIA	132
3 - Cosa NON è assicurato?	134
4 - Ci sono limiti di copertura?	134
4.1 - ESCLUSIONI	134
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	136

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	139
5 - Gestione del Sinistro	139
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	139
5.2 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI	139
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	141
APPENDICE NORMATIVA	142
SEZIONE TUTELA LEGALE	144
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	145
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	146
OGGETTO DEL CONTRATTO	148
1 - Cosa è assicurato?	148
1.1 - TUTELA LEGALE CLASSIC	148
1.2 - TUTELA LEGALE ELITE	149
1.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (sempre compresa)	151
1.4 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	151
1.5 - VALIDITA' TERRITORIALE	152
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	152
2.1 - TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI	152
2.2 - TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE	153
2.3 - TUTELA LEGALE PER COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	154
2.4 - TUTELA LEGALE PER PARENTI NON AUTOSUFFICIENTI NON APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE	155
3 - Cosa NON è assicurato?	155
4 - Ci sono limiti di copertura?	155
4.1 - ESCLUSIONI	155
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	157
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	159
5 - Gestione del Sinistro	159
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	159
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO	159
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ	160
5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	160
5.5 - RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE	160
5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE	161
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	162
APPENDICE NORMATIVA	163
SEZIONE TUTELA LEGALE IN	165
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	166
ALTRE OPZIONI	166

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	167
OGGETTO DEL CONTRATTO	169
1 - Cosa è assicurato?	169
1.1 - TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE	169
1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (sempre compresa)	170
1.3 - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE	170
1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE	170
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	170
2.1 - VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D	171
2.2 - PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE	171
3 - Cosa NON è assicurato?	173
4 - Ci sono limiti di copertura?	173
4.1 - ESCLUSIONI	173
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	174
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	176
5 - Gestione del Sinistro	176
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	176
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO	176
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ	177
5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	177
5.5 - RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE	177
5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE	177
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	179
APPENDICE NORMATIVA	180
SEZIONE MICRO-MOBILITA'	188
SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE	189
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	190
OGGETTO DEL CONTRATTO	193
1 - Cosa è assicurato?	193
1.1 - ASSISTENZA MICRO-MOBILITA'	193
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	198
2.1 - INDENNIZZO PER INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ	198
2.2 - RISARCIMENTO PER R.C. MICRO-MOBILITÀ	199
2.3 - TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ	200
3 - Cosa NON è assicurato?	202
4 - Ci sono limiti di copertura?	202
4.1 - ESCLUSIONI	202
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	203
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	205

5 - GESTIONE DEL SINISTRO	205
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	205
5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	207
5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	208
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	209
APPENDICE NORMATIVA	210
SEZIONE MUTUI	218
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE	219
ALTRE OPZIONI	220
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	221
OGGETTO DEL CONTRATTO	223
1 - Cosa è assicurato?	223
1.1 - FORMA DI COPERTURA	223
1.2 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	223
1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INCENDIO (RICORSO TERZI)	224
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	224
2.1 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA	225
2.2 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	225
2.3 - INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI	226
2.4 - INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI	226
2.5 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA	227
2.6 - INDENNIZZO PER TERREMOTO	227
2.7 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	228
2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	228
2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA	229
3 - Cosa NON è assicurato?	229
4 - Ci sono limiti di copertura?	229
4.1 - ESCLUSIONI	229
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	230
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	231
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	234
5 - Gestione del Sinistro	234
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	234
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	234
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO	235
5.4 - MANDATO DEI PERITI	235
5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO	235
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	236
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	237
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	237

.....	238
5.9 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO A TERZI	238
5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	238
5.11 - BUONA FEDE	238
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	239
APPENDICE NORMATIVA	240
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	243
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	244
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	245
2 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	245
2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	245
2.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	245
2.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	246
2.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	246
2.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	247
2.6 - DOLO E COLPA GRAVE	247
3 - Come mi assicuro?	247
3.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	247
3.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	247
3.3 - DURATA E CONTINUAZIONE DELLA POLIZZA	248
3.4 - ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ DEL MUTUO, RINEGOZIAZIONE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO	248
3.5 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	249
3.6 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME	250
3.7 - DURATA E CONTINUAZIONE DELLA POLIZZA	251
3.8 - POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE	252
3.9 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO	252
3.10 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	252
3.11 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO	253
3.12 - IMPOSTE E TASSE	253
3.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	253
3.14 - FORO COMPETENTE	253
3.15 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	253
3.16 - PRESCRIZIONE	254
3.17 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	254
APPENDICE NORMATIVA	255

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

Sezione

“INCENDIO E

ALTRI DANNI AI BENI”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie che puoi acquistare. I paragrafi successivi spiegano in dettaglio il contenuto delle singole garanzie.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
GARANZIA RISCHIO LOCATIVO (se l'immobile è tenuto in locazione)	Base	
INDENNITÀ AGGIUNTIVA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO	Opzionale a pagamento	Attivabile se presenti tutte le seguenti garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • EVENTI ATMOSFERICI; • EVENTI SOCIOPOLITICI; • INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI; • INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE.
INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia INDENNIZZO PER TERREMOTO
INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DANNI ALL'AUTO NOLEGGIATA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI ELETTRODOMESTICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia ACQUA CONDOTTA, se assicurato il contenuto
INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile se presenti tutte le seguenti garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • INDENNITÀ AGGIUNTIVA;

		<ul style="list-style-type: none"> • INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI; • INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI; • INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE • INDENNIZZO PER ROTTURA LASTRE; o, in alternativa, se presente la garanzia RISCHIO LOCATIVO
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI
INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER ROTTURA LASTRE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base

RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS		INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE PER PERDITA OCCULTA DI ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con le seguenti garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO ; • INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA, sezione "Furto e rapina"; • RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE, sezione "Responsabilità civile verso terzi".

ALTRE OPZIONI

Beni assicurati	Puoi scegliere (uno o entrambi): <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricato; • Contenuto.
Forma di copertura	Puoi scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Valore intero; • Primo rischio assoluto
Limiti di indennizzo per la garanzia INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Puoi scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Opzione A; • Opzione B.

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Abitazione**
Fabbricato o porzione di fabbricato a uso abitativo, situato nel territorio della Repubblica Italiana e indicato in **polizza**.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di effetto della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Beni assicurati**
Fabbricato e contenuto, se in polizza c'è la relativa somma assicurata.
- **Cappotti termici o isolanti**
Il rivestimento composto da una serie di pannelli realizzati in prevalenza con materiale combustibile. È applicato alle strutture esterne dei **fabbricati** per migliorarne la coibentazione termica, con conseguente risparmio energetico.
- **Centro autorizzato**
Centro qualificato di riparazione **elettrodomestici**. Lo individua **Vittoria** tramite la **Struttura operativa**.
- **Combinazione "Elite"**
L'insieme delle seguenti **garanzie**:
 - **INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO;**
 - **INDENNITÀ AGGIUNTIVA;**
 - **INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO;**
 - **INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA;**
 - **INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI;**
 - **INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI;**
 - **INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI;**
 - **INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI;**
 - **INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE;**
 - **INDENNIZZO PER ROTTURA DI LASTRE.**Se assicuri il **fabbricato**, l'insieme comprende anche le **garanzie**:
 - **RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA;**
 - **RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS.**
- **Componenti**
Parti meccaniche o elettriche dell'**elettrodomestico** assicurato che fanno parte delle specifiche originali del prodotto, con esclusione di:
 - **accessori**. Sono parti di durata limitata, soggette a normale sostituzione o consumo, per esempio: fusibili; batterie; dischi; nastri; cartucce e software; sacchetti dell'aspirapolvere; cinghie, spazzole lampadine e tubi fluorescenti, telecomando; testine di stampa; controlli di gioco, mouse;
 - **parti estetiche**, per esempio: coperture leggere; manopole; pulsanti; vernici; rivestimenti in plastica o metallo; rifiniture, distintivi o altri simboli.
- **Contenuto**
I seguenti beni che sono nell'abitazione o sue **dipendenze**:
 - arredamento;
 - impianti non fissi, per esempio: impianti di prevenzione e allarme; trasformatori di corrente;

- adattatori;
- mezzi di custodia: casseforti; armadi di sicurezza; armadi corazzati;
- vestiti e indumenti in genere;
- beni e documenti personali;
- **oggetti pregiati, preziosi;**
- denaro;
- provviste di famiglia;
- elettrodomestici e relativi accessori, per esempio: tubi di carico o scarico;
- tutto quello che riguarda l'abitazione, compresi rivestimenti e moquettes;
- veicoli (a motore e non), **esclusi quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria (di legge).**

La definizione (di **contenuto**) comprende anche i seguenti beni di proprietà dell'**Assicurato**:

- arredamento, mobili e attrezzature in uffici o studi professionali comunicanti con l'abitazione;
- vestiti e oggetti personali portati nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni.

• **Costi di riparazione**

I seguenti costi, necessari per la riparazione dei **componenti** in caso di **guasto**:

- spese di chiamata del **riparatore autorizzato**;
- diagnosi del **guasto**;
- materiali;
- logistica;
- manodopera.

• **Dipendenze**

Locali dell'immobile che integrano la funzione di quelli principali e non sono necessari (in senso stretto). Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione nell'immobile.

Sono i locali:

- sottotetto, interrati, seminterrati;
- che formano immobili a sé stanti, nell'area di pertinenza del **fabbricato**.

Per esempio: cantine; ripostiglio; **solaio**; garage; legnaia.

• **Elettrodomestici**

I seguenti apparecchi fabbricati o destinati a uso domestico, con specifiche tecniche omologate per il mercato italiano:

Grandi elettrodomestici

- cappa aspirante;
- piano cottura a gas, induzione, elettrico;
- robot da cucina;
- forno;
- forno microonde;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- asciugatrice;
- lavasciuga;
- frigorifero;
- freezer;
- frigorifero combinato;
- cantinetta refrigerante;
- condizionatore, climatizzatore.

Sistemi di intrattenimento domestico ("Home Entertainment")

- TV (Plasma, LCD, LED, OLED);
- lettore, registratore DVD;
- lettore blu-ray;
- sistema home cinema, surround;
- sound bar;
- console videogames;
- sistema HI-FI (comprensivo di lettore cd, amplificatore, sintonizzatore, giradischi, altoparlanti).

• **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione che si autopropaga con elevata velocità. Deriva da una reazione chimica.

• **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**, comprese:

- recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
- **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**, fissati in modo stabile al **tetto** o al **suolo**;
- **fissi, infissi**;

- opere di fondazione o interrate, comprese le piscine;
- impianti fissi: idrici, igienici, elettrici;
- impianti di riscaldamento e di condizionamento di aria, centrale termica;
- attacchi fissi a parete di impianti elettrici e idraulici, per esempio: prese e rubinetti; punti terminali dei relativi impianti; bollitori;
- ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue senza valore artistico.

Non fanno parte del **fabbricato** i beni elencati nella definizione di **contenuto**.

Se assicuri singole porzioni di **fabbricato** in condominio o in abitazione plurifamigliare, l'assicurazione copre anche le parti di **fabbricato** di proprietà comune.

- **Fissi**
Beni ancorati alle strutture murarie in modo stabile, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in euro.
- **Furto**
Reato che commette chi porta via e prende possesso di beni di proprietà di altri per ottenere un ingiusto profitto. Il Codice Penale regola la materia ⁽¹⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Guasto**
Il guasto improvviso e imprevisto di un **componente** dell'**elettrodomestico**, a causa di un difetto meccanico, elettrico o elettronico.
Il guasto provoca l'arresto dell'**elettrodomestico**. Per ripristinare il normale funzionamento dell'**elettrodomestico**, bisogna riparare o sostituire il **componente** danneggiato
- **Implosione**
Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio**
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. La combustione può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Infissi**
Telai di qualunque materiale, collegati in modo rigido alle murature dell'edificio. Servono per applicare i **serramenti**.
- **Lastre**
Vetri, cristalli e specchi con le seguenti caratteristiche:
 - semplici o stratificati, anche lavorati e decorati;
 - e fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
- **Nucleo familiare**
Le persone che al momento del **sinistro** risultano iscritte nel tuo stato di famiglia. Il nucleo è composto da almeno due persone.
- **Oggetti pregiati**
I seguenti beni:
 - quadri, sculture;
 - oggetti d'arte, **escluso il mobilio**;
 - pellicce;
 - oggetti e servizi di argenteria;
 - tappeti, arazzi e simili.
 Non sono **oggetti pregiati** i beni elencati nella definizione di **preziosi**.
- **Pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**
I seguenti beni:
 - impianti formati da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda;
 - pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica;

- alberi fotovoltaici, inverter, accumulatori, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti del **fabbricato** assicurato.
- **Pertinenze**
Locali destinati in modo durevole a servizio od ornamento dell'**abitazione**. La fornitura elettrica proviene dallo stesso contatore dell'**abitazione**.
- **Polizza**
Il contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Preziosi**
I seguenti beni:
 - gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli;
 - pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo
 - pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso;
 - collezioni: raccolta di oggetti di una stessa specie, ordinati secondo determinati criteri. Gli oggetti sono rari, particolari o di un certo valore.
- **Prezzo di acquisto**
Prezzo che l'**Assicurato** paga per l'**elettrodomestico**, come indicato nella **prova d'acquisto**.
- **Primo rischio assoluto**
Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicare la regola proporzionale.
- **Prova d'acquisto**
Fattura commerciale o ricevuta di acquisto, in originale. La emette il negozio o il rivenditore professionale (anche online) che vende l'**elettrodomestico**.
Il documento mostra in modo chiaro almeno le seguenti informazioni:
 - data di acquisto;
 - **prezzo di acquisto**;
 - nome e indirizzo del rivenditore;
 - descrizione di marca, modello.
- **Regola proporzionale**
In caso di **sinistro**, **Vittoria** valuta il valore che i **beni assicurati** hanno al momento del **sinistro** (valore accertato) e lo confronta con il valore assicurato in base alla **polizza**. Se il valore assicurato è inferiore a quello accertato, **Vittoria** riduce l'**indennizzo** in proporzione al rapporto tra i due valori (assicurato e accertato).
Il Codice Civile ⁽²⁾ regola la materia.
- **Riparatore autorizzato**
Tecnico qualificato per la riparazione di **elettrodomestici**. Lo individua **Vittoria**, tramite la **struttura organizzativa**.
- **Riparazione antieconomica**
Situazione in cui riparare l'**elettrodomestico** costa più che sostituirlo con uno di **pari caratteristiche**.
- **Rischio**
Probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all' **Assicurato**.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, **che non deriva da**:
 - **esplosione**;
 - gelo;
 - urto violento in una conduttura, provocato da immissione di acqua o sua interruzione (cosiddetto "colpo d'ariete").
- **Serramenti**
Strutture mobili che servono a chiudere una apertura praticata in:
 - parete (esterna o interna);
 - pavimento;
 - **tetto**.

Per esempio: finestre; porte; sportelli.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.

- **Sinistro**

Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione in base alla **polizza**.

- **Solaio**

Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, esclusi:

- soppalchi (comunque costruiti) che occupano fino a 1/4 della superficie dei vani in cui sono;
- pavimentazioni e soffittature.

- **Somma assicurata**

Importo massimo della prestazione assicurativa.

- **Struttura organizzativa (o S.O.)**

Struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da:

- responsabili;
- personale (medici, tecnici, operatori);
- attrezzature e presidi.

La struttura è convenzionata con **Vittoria**. Su incarico di **Vittoria** contatta l'**Assicurato**, organizza ed eroga le prestazioni della **garanzia** "RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI". **Vittoria** paga i relativi costi.

- **Tetto**

Insieme delle strutture (portanti e non) che hanno lo scopo di coprire e proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.

- **Valore a nuovo**

- per il **fabbricato**: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo. **Non comprende il valore dell'area**;
- per il **contenuto** e le pellicce: è il costo di sostituzione (rimpiazzo) delle cose danneggiate o portate via, con altre nuove, uguali o equivalenti;
- per gli **oggetti pregiati** (escluso pellicce), i **preziosi** e gli oggetti d'arte che sono mobilio: è il valore di mercato al momento del **sinistro**.

- **Valore intero**

Forma di assicurazione che copre tutto il valore dei **beni assicurati** e applica la **regola proporzionale**.

- **Valori**

I seguenti beni:

- denaro;
- francobolli;
- carte valori;
- titoli di credito;
- valori bollati.

Le valute digitali e le criptovalute non sono valori.

- **Usura**

Deterioramento progressivo associato all'età dell'**elettrodomestico** e al suo utilizzo.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**. Le **garanzie** sono valide solo se **Vittoria** le indica in **polizza**.

L'Assicurato sei tu (il Contraente).

Ricevi un **indennizzo** in caso di **incendio** e altri eventi che danneggiano i **beni assicurati**, anche se sono di proprietà di terzi.

Vittoria paga (indennizza) entro le **somme assicurate** che indica in **polizza**.

Ci sono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo**. Li trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Per ciascun immobile puoi scegliere:

- le **garanzie**;
- i beni da assicurare: il **fabbricato**, il **contenuto**, o entrambi;
- la forma di copertura: a **valore intero** o a **primo rischio assoluto**;

La **polizza** indica tutte le tue scelte.

Esempio di applicazione della forma di copertura a "valore intero".

- **Somma assicurata per il fabbricato (indicata in polizza) = € 200.000.**
 - **Danno subito dal fabbricato = € 10.000.**
 - **Valore effettivo del fabbricato al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000.**

 - **Il valore effettivo del fabbricato è superiore a quello assicurato (25% in più).**
 - **Vittoria applica la regola proporzionale per pagare il danno, cioè in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore effettivo (€ 200.000/€ 250.000) x € 10.000 = € 8.000.**
- Vedi anche l'articolo 5.6 "ASSICURAZIONE PARZIALE" del Capitolo 5 "Obblighi in caso di sinistro".

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- **incendio**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio** o **esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- **implosione**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali, **che non sono di uso o di proprietà dell'Assicurato**;
- caduta di ascensori e di montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto degli impianti per la produzione di calore che fanno parte dei **beni assicurati**. In questo caso, l'assicurazione opera se gli impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini. L'assicurazione non copre i guasti determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;
- guasti a **fissi** e **infissi** provocati dai ladri;
- altri danni provocati dai ladri ai **beni assicurati**, se in **polizza** c'è la **combinazione "Elite"**.

Se i suddetti eventi colpiscono i **beni assicurati** o altri beni in un raggio di 20 metri dai **beni assicurati**, l'assicurazione indennizza anche i:

- danni ai **beni assicurati**, a causa di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, causata a sua volta da mancato o anomalo funzionamento di: impianti o apparecchiature elettroniche; impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- guasti ai **beni assicurati** a seguito di azioni:
 - che ordinano le Autorità;
 - o che l'Assicurato o terzi eseguono per impedire o arrestare l'incendio.

La **polizza** indica la forma di copertura.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza** e con i limiti che indica al Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia** base comprende anche le seguenti coperture (prestazioni):

- abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma;
- opere d'arte fisse;
- rimborso delle spese di demolizione e sgombero.

Ti illustriamo nel dettaglio il contenuto delle singole prestazioni.

Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma

Un "apparecchio a focolare chiuso" è un generatore di calore con camera di combustione chiusa, installato nel **fabbricato** assicurato.

L'assicurazione copre anche i danni da **incendio** riconducibili ad apparecchi a focolare chiuso e non a norma, se installati:

- in modo conforme alle norme in vigore al momento dell'edificazione del **fabbricato**;
- o in modo conforme dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 (e successive modifiche e integrazioni), se installati dopo l'edificazione del **fabbricato**.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Opere d'arte fisse

Questa prestazione vale per l'abitazione che in **polizza** ha il limite di **indennizzo** "Opzione B".

L'assicurazione copre anche i danni alle opere d'arte ancorate in modo stabile al **fabbricato**.

Per opere d'arte l'assicurazione intende gli oggetti di particolare pregio e valore artistico, il cui mercato di riferimento è quello dell'arte e dell'antiquariato. **I preziosi non fanno parte delle opere d'arte.**

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Rimborso delle spese di demolizione e sgombero

L'assicurazione copre anche le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia** "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**" del **contenuto** comprende anche le seguenti prestazioni:

- Beni temporaneamente custoditi presso istituti specializzati;
- Denaro;
- Beni in deposito temporaneo presso terzi;
- Oggetti portati su camper;
- Oggetti pregiati e preziosi;
- Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni.

Ti illustriamo nel dettaglio il contenuto delle singole estensioni (prestazioni).

Beni custoditi per un periodo temporaneo presso istituti specializzati

L'assicurazione copre anche i danni ai seguenti beni custoditi per un periodo temporaneo presso istituti specializzati:

- **valori, preziosi**;
- quadri, arazzi, tappeti;
- pellicce.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Denaro

L'assicurazione copre anche i danni al denaro.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Indennizzo per danni a beni in deposito temporaneo presso terzi

Questa prestazione vale per l'abitazione con limite di **indennizzo** "Opzione B" indicato in **polizza**.

L'assicurazione copre anche i danni ai beni di proprietà che fanno parte del **contenuto** e sono in deposito presso terzi per un periodo temporaneo.

Vittoria indennizza, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Oggetti portati su camper

L'assicurazione copre anche i danni ai seguenti beni che il **nucleo familiare** porta nel camper:

- vestiti;
- oggetti personali;
- **preziosi** e denaro;
- attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero, esclusi cicli e motocicli.

La prestazione vale se un componente del **nucleo familiare** ha in corso con **Vittoria** una polizza auto con la garanzia "DANNI DA FURTO E INCENDIO DEL CAMPER".

La prestazione opera in tutti i paesi in cui opera l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto;

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?". Restano fermi eventuali sottolimiti per **preziosi** e denaro.

Non applica la **regola proporzionale**.

Oggetti pregiati e preziosi

L'assicurazione copre anche i danni agli **oggetti pregiati** e ai **preziosi**.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni

L'assicurazione copre anche i danni ai seguenti beni che il **nucleo familiare** porta in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni durante la permanenza:

- vestiti;
- oggetti personali;
- **preziosi** e denaro.

La prestazione opera nei Paesi dell'Unione Europea, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Non vale la **regola proporzionale**.

1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO

L'Assicurato è il locatario dell'immobile indicato in **polizza**.

L'assicurazione copre la responsabilità civile del locatario⁽³⁾ per i danni materiali al **fabbricato**, causati in modo diretto da:

- **incendio**;
- **implosione**;
- **esplosione**;
- **scoppio**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza** e con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se inserisci in **polizza** una o più **garanzie** opzionali, per le quali paghi un **premio** aggiuntivo. Le **garanzie** valgono entro la **somma assicurata** che **Vittoria** indica in **polizza**. Ci sono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo**, che **Vittoria** indica al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.1 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di **sinistro** indennizzabile per altre **garanzie** della presente **sezione**, l'Assicurato riceve anche il

rimborso delle seguenti spese (documentate):

- spese e onorari che l'**Assicurato** paga ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni;
 - perdita dei canoni di locazione, da incassare in qualità di locatore o versati in qualità di locatario. **Vittoria** rimborsa i canoni di locazione per il tempo che serve all'**Assicurato** per ripristinare il **fabbricato** danneggiato, con il limite di un anno;
 - trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico per il **fabbricato** dichiarato inagibile. **Vittoria** rimborsa per il tempo che serve all'**Assicurato** per ripristinare il **fabbricato** danneggiato, con il limite di un anno;
 - costi od oneri che l'**Assicurato** deve pagare a qualsiasi Ente o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del **fabbricato** danneggiato;
 - rifare i documenti del **nucleo familiare**;
 - rimpiazzare il combustibile fuoriuscito da serbatoi;
 - mancato godimento del **fabbricato** dichiarato del tutto inagibile (totalmente).
- Le spese di soggiorno in albergo nello stesso comune del **fabbricato** danneggiato rappresentano il mancato godimento. **Vittoria** rimborsa le spese per il tempo che serve all'**Assicurato** per ripristinare il **fabbricato** danneggiato, con il limite di un anno.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.2 - INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da allagamento nel **fabbricato** (assicurato).

L'allagamento è la presenza nel **fabbricato** di acqua accumulata in un luogo di solito asciutto, a seguito di:

- formazione di ruscelli;
- o accumulo esterno di acqua;

che derivano da un eccesso di precipitazioni atmosferiche.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni che derivano da:

- terremoto, inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata, penetrazione di acqua marina, maremoto, slavine, valanghe;
- infiltrazioni di acqua dal terreno, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- rottura o occlusione degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento e di condizionamento installati nel **fabbricato** assicurato;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso;
- intasamento delle grondaie e dei pluviali causato da:
 - grandine, neve o ghiaccio;
 - insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

A questa **garanzia** non si applica l'indicizzazione indicata all'articolo 2.6 "**INDICIZZAZIONE DELLE SOMME**" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

La forma di copertura è quella della **garanzia** "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

2.3 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- alluvione o inondazione, anche se tali eventi a loro volta derivano da terremoto;
- formazione occasionale di ruscelli, a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (bomba d'acqua);
- **incendio**, **esplosione** e **scoppio**, se tali eventi a loro volta derivano da alluvione, inondazione o bomba d'acqua.

In caso di **sinistro** indennizzabile, l'assicurazione copre anche le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del **sinistro**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non copre i danni:

- a causa di:

- mareggiata, marea, maremoto;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.
- L'esclusione non vale se queste circostanze sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sui **beni assicurati**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
 - di **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio, sciaccallaggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - a beni mobili all'aperto;
 - a cose che per loro natura non devono poggiare a terra o la cui base è posta a meno di 12 cm dal pavimento.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

2.4 - INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni ai beni alimentari conservati nei frigoriferi o congelatori presenti nel **fabbricato**, in caso di:

- **incendio** e altri eventi che le **garanzie** della **sezione** "**INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**" coprono;
- guasti o rotture di natura accidentale nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza.

L'assicurazione opera se i suddetti eventi provocano:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo;
- o fuoriuscita di fluido frigorifero.

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti alle provviste alimentari.

La **garanzia** opera se l'abitazione è una "dimora abituale" (come dichiarati in **polizza**).

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - INDENNIZZO PER DANNI ALL'AUTO NOLEGGIATA

L'Assicurato sei tu (il **Contraente**).

Se noleggi un'autovettura e la danneggi, **Vittoria** ti rimborsa la quota di danno che rimane a tuo carico in base al contratto di noleggio.

La **garanzia** vale per il tipo di noleggio senza conducente e a breve termine.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non opera nei seguenti casi:

- qualsiasi forma di "car sharing", noleggio a lungo termine o altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine;
- utilizzo dell'autovettura in modo non conforme al contratto di noleggio;
- veicolo diverso da autovettura.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria rimborsa con il limite che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.6 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienici e tecnici.

L'assicurazione opera se la fuoriuscita di acqua deriva da rottura accidentale degli impianti presenti nel **fabbricato** assicurato.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non indennizza le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1

"ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

2.7 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI ELETTRODOMESTICI

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua per rottura di elettrodomestici, compresi i relativi raccordi.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

2.8 - INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- correnti;
- scariche e altri fenomeni elettrici.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni:

- a software;
- da rottura dei **beni assicurati** che derivano da vizi di costruzione o difetto di installazione;
- da usura, manomissione, difetti di manutenzione;
- per i quali risponde per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.9 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento forte e cose che il vento trasporta;
- trombe d'aria;
- gelo;
- grandine.

L'assicurazione opera se la violenza degli eventi danneggia molti beni (assicurati o non assicurati).

L'assicurazione copre anche i danni materiali:

- da bagnamento all'interno dell'abitazione:
 - se derivano in modo diretto da caduta di pioggia o grandine;
 - attraverso rotture, brecce o lesioni che la violenza dei suddetti eventi provoca a **tetto**, pareti o **serramenti**;
- causati in modo diretto da sovraccarico di neve, se il **fabbricato** è conforme alle relative norme in vigore;
- causati in modo diretto da grandine a:
 - **serramenti**;
 - vetrate;
 - **lucernari** in genere;
 - manufatti in materia plastica traslucida.

I suddetti beni fanno parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni a:

- **cappotti termici o isolanti**;
- **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei **serramenti**, anche se

- per temporanee esigenze di ripristino (conseguenti o non a **sinistro**);
- capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- zanzariere, tende e simili, installazioni esterne e relativi sostegni.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**"

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

2.10 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI

La **garanzia** "**EVENTI ATMOSFERICI**" opera anche per i danni a **cappotti termici o isolanti**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.11 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La **garanzia** "**EVENTI ATMOSFERICI**" opera anche per i danni a **pannelli termici solari e impianti fotovoltaici**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni agli impianti per la produzione di energie rinnovabili, se hanno una o più delle seguenti caratteristiche:

- installati su pertinenze del **fabbricato** che non sono in muratura o su tettoie e recinzioni;
- alla data di effetto dell'assicurazione non superano tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi in vigore in materia;
- non certificati ai sensi delle norme in vigore.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.12 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE

La **garanzia** "**EVENTI ATMOSFERICI**" opera anche per i danni a:

- tende frangisole esterne ai locali adibiti ad abitazione. Le tende sono installate su strutture fisse ancorate a: muri perimetrali, muri esterni o soffitto dei balconi soprastanti;
- zanzariere e relativo telaio, se fissate in modo stabile a chiusura di: porte; porte-finestre; finestre.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

2.13 - INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- **incendio, esplosione, scoppio**, in conseguenza di:
 - scioperi;
 - tumulti popolari, sommosse;
 - atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio e quelli in forma individuale o in associazione.

Nei suddetti casi, l'assicurazione copre anche i danni provocati da ordigni esplosivi.

L'assicurazione copre anche i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui è il **fabbricato**. In questo caso, l'assicurazione non copre i danni provocati da ordigni esplosivi.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni per distruzioni, guasti o danneggiamenti che avvengono durante una occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trova il **fabbricato**, se l'occupazione dura più di 5 (cinque) giorni consecutivi.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*"

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

2.14 - INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** per il danno o la perdita totale del veicolo indicato in **polizza**, in caso di:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, compreso quello dovuto a fulmine;
- **esplosione** e **scoppio** del veicolo o di sue parti, compreso il carburante nel serbatoio.

L'assicurazione copre autovetture e motocicli ad uso privato, in custodia presso un'autorimessa che fa parte del **fabbricato** assicurato o delle sue **dipendenze** (per esempio: box, garage, escluso posto auto).

Equivale a perdita totale anche il caso in cui l'importo del danno è uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del **sinistro**.

Vittoria determina il danno con i criteri che indica all'articolo 5.5 "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".

L'assicurazione copre anche i pezzi di ricambio e gli accessori⁽⁴⁾ "non di serie", se sono:

- fissati stabilmente sul veicolo;
- compresi nel valore assicurato e indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o nella documentazione fiscale (se installati in un momento successivo).

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non opera se l'**Assicurato** ha in corso un'altra polizza (con **Vittoria** o con altra Compagnia) che copre il **rischio incendio** del veicolo. L'esclusione non vale se l'altra polizza è in regime di sospensione.

La **garanzia** non copre i seguenti danni:

- che avvengono fuori della pertinenza del **fabbricato**;
- a causa di semplici bruciature (non seguite da **incendio**) alle apparecchiature e impianti fono-audiovisivi "non di serie";
- a cose trasportate;
- a impianti elettrici, a causa di fenomeno elettrico;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
- che derivano dall'asportazione di ricambi e accessori non fissati al veicolo in modo stabile.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

2.15 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da acqua che entra nel **fabbricato** per intasamento delle grondaie e dei pluviali a causa di:

- grandine;
- neve;
- ghiaccio;
- insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La **garanzia** esclude i danni che derivano da mancata o carente manutenzione. L'esclusione non vale se in **polizza** c'è la combinazione "Elite".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

2.16 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da spargimento di acqua conseguente a:

- occlusione dei seguenti impianti installati nel **fabbricato**:
 - idrici;
 - igienici;
 - di riscaldamento;
 - di condizionamento;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **fabbricato**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni che derivano da:

- occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica. L'esclusione non vale se c'è in **polizza** la **combinazione "Elite"**;
- adeguamento del fabbricato a normative entrate in vigore dopo la sua costruzione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

In aggiunta ai suddetti limiti, la **garanzia** "INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE" rimborsa anche le spese per la ricerca dell'occlusione e la riparazione (ripristino). Questa estensione vale se al momento del **sinistro** è attiva anche la **garanzia** "RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA". I limiti di rimborso delle predette spese per la ricerca dell'occlusione e la riparazione (ripristino) sono quelli previsti per la **garanzia** "RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA".

2.17 - INDENNIZZO PER ROTTURA LASTRE

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali alle **lastre** che fanno parte dei **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- fatto accidentale (casuale, non intenzionale);
 - fatto commesso da terzi;
 - persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
 - persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- L'assicurazione copre anche la rottura delle **lastre** in occasione di **furto** (consumato o tentato).

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non copre le **lastre** che alla data di decorrenza della **polizza**:

- non sono integre;
- o hanno incrinature e altri difetti.

La **garanzia** esclude i danni che derivano da:

- crollo o assestamento del **fabbricato** o distacco di sue parti;
- restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- lavori edilizi e lavori sulla strada;
- lavoro ai relativi supporti, sostegni e cornici;
- rimozione delle **lastre**;
- rimozione di **infissi** e mobili su cui sono collocate le **lastre**.

La **garanzia** esclude i danni a:

- **lastre** che hanno speciale valore artistico o di affezione;
- vetrerie e cristallerie portatili;
- tubi al neon, lampade, lampadari e simili.

La **garanzia** non indennizza: rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.18 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- terremoto;
- **incendio, esplosione, scoppio**, a seguito di terremoto.

Il terremoto è un movimento brusco e repentino della crosta terrestre per cause interne (endogene).

L'assicurazione considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che origina un **sinistro**. Quindi, l'assicurazione attribuisce a un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.

L'assicurazione copre anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Decorrenza della copertura - periodo di carenza

Il periodo di carenza è un periodo di tempo successivo alla data di decorrenza della **polizza**, durante il quale l'assicurazione non opera.

La **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"** ha un periodo di carenza di 15 giorni.

L'assicurazione opera quindi:

- dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di decorrenza che la **polizza** indica, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** risulta pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze che la **polizza** indica.

Se la presente **polizza** sostituisce un'altra **polizza** di **Vittoria** per il medesimo **rischio** (**polizza "originaria"**) e senza interruzione di copertura, il periodo di carenza della **polizza** inizia dal giorno in cui ha avuto effetto la **polizza "originaria"**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. L'esclusione non vale se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del terremoto sui **beni assicurati**;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio o imputabili ad ammanchi;
- indiretti, quali:
 - cambiamenti di costruzione;
 - mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro;
 - danni che non riguardano la materialità dei **beni assicurati**;
- a fabbricati e tettoie:
 - non conformi alle norme tecniche di legge e di disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
 - in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** a normative entrate in vigore dopo la sua costruzione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella della **garanzia** base "**INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO**".

2.19 - RIMBORSO DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO

L'Assicurato riceve il rimborso delle spese di pernottamento in albergo, in caso di terremoto che rende inagibile l'abitazione assicurata.

Vittoria rimborsa con i limiti indicati nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

2.20 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

L'Assicurato riceve un ulteriore **indennizzo** in caso di **sinistro** indennizzabile con la **garanzia "ACQUA CONDOTTA"**.

L'assicurazione rimborsa le spese che l'Assicurato paga per:

- la ricerca e riparazione della rottura;
- la sostituzione delle tubature danneggiate;
- il ripristino delle parti di **fabbricato** danneggiate, se le tubature danneggiate sono installate nel **fabbricato**.

Se in **polizza** c'è la **combinazione "Elite"**, l'assicurazione rimborsa le suddette spese anche nei seguenti casi:

- **sinistro** non indennizzabile con la **garanzia "ACQUA CONDOTTA"**;
- danni causati da gelo.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude le spese relative a impianti di irrigazione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 **"ESCLUSIONI"**.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 **"Ci sono limiti di copertura?"**.

La forma di copertura è quella della **garanzia** base **"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"**.

2.21 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

L'**Assicurato** riceve il rimborso delle seguenti spese che paga in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione relativi al **fabbricato**.

Spese per:

- riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, origine della dispersione;
- demolire e ripristinare le parti di **fabbricato** danneggiate.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude le spese non necessarie per rendere gli impianti del **fabbricato** conformi alle normative in vigore.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 **"ESCLUSIONI"**.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 **"Ci sono limiti di copertura?"**

La forma di copertura è quella della **garanzia** base **"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"**.

2.22 - RIMBORSO SPESE PER PERDITA OCCULTA DI ACQUA

L'**Assicurato** riceve un rimborso delle spese per il maggior consumo di acqua, a causa di perdita occulta di acqua per guasto o rottura delle condutture.

L'**Assicurato** rileva il maggior consumo di acqua dal confronto tra la prima bolletta con il consumo "anomalo" e quelle precedenti. Le bollette (fatture) sono quelle che l'**Assicurato** riceve dalla società che fornisce l'acqua.

L'assicurazione opera se:

- il consumo di acqua della bolletta "anomala" **supera del 15% il consumo medio delle bollette precedenti**;
- e il maggior consumo dipende da una perdita occulta di acqua, per rottura o guasto delle condutture.

Il consumo medio è:

- in caso di utenza attiva da almeno due anni: la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti, rapportata ai giorni che indica la fattura oggetto di eccedenza;
- in caso di utenza attiva da meno di due anni: la media dei consumi riferita al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza;
- in caso di prima fattura: è il consumo di utenti analoghi per tipologia di uso e fascia di consumo.

L'assicurazione rimborsa l'eccedenza di costo rispetto alla media. Per esempio: se il consumo della bolletta "anomala" è il 50% in più della media, l'assicurazione rimborsa il 50%; non c'è rimborso se l'eccedenza è il 10%.

L'assicurazione rimborsa in proporzione alla quota millesimale di competenza del **fabbricato** assicurato, se:

- il **fabbricato** assicurato è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare;
- e la fatturazione dell'acqua è unica per l'intero **fabbricato**;

L'assicurazione copre anche le spese che l'Assicurato paga per:

- ricercare e riparare la rottura e il guasto;
- sostituire la tubazione.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non opera per le perdite di acqua che:

- derivano da funzionamento difettoso di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivano da impianti non interrati o non annegati in conglomerato di cemento;
- provengono dall'interno di pozzetti o del pozzetto dove c'è il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni.

La **garanzia** esclude:

- l'eventuale ulteriore eccedenza di consumo richiesta dal fornitore che eroga l'acqua e rilevata nelle fatture successive alla prima ("anomala");
- i danni indiretti.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.23 - RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI

L'Assicurato sei tu (il **Contraente**) e i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

L'Assicurato riceve un **indennizzo** in caso di **guasto** agli **elettrodomestici** installati e utilizzati nell'**abitazione** e sue **pertinenze**.

L'assicurazione copre i **costi di riparazione** degli **elettrodomestici**:

- acquistati dall'Assicurato in qualità di consumatore, con **prezzo di acquisto** superiore a € 100 e inferiore a € 5.000;
- e che alla data del **guasto**:
 - non sono più coperti dalla garanzia legale o altra garanzia convenzionale o estesa;
 - e hanno età inferiore a 6 (sei) anni. L'età è il numero di anni calcolato a partire dalla data di acquisto indicata nella **prova di acquisto**.

Non ci sono limiti al numero di apparecchi assicurati: l'assicurazione copre tutti quelli che rispettano i suddetti requisiti.

La copertura assicurativa inizia dopo 30 giorni dalla data di effetto della **polizza** (periodo di carenza di 30 giorni) e cessa alla scadenza della **polizza**.

Vittoria fornisce la prestazione assicurativa tramite la **struttura organizzativa (S.O.)**.

Ti illustriamo di seguito in dettaglio come opera l'assicurazione.

In caso di **guasto**, l'Assicurato deve contattare la **S.O.**.

La **S.O.** può assistere l'Assicurato per via telefonica, al fine di individuare l'origine del problema e risolverlo al telefono, se possibile.

Riparazione

Se non è possibile risolvere al telefono il problema, la **S.O.** organizza il processo di riparazione più conveniente in base all'apparecchio (**elettrodomestico**) danneggiato.

La riparazione può essere:

- a domicilio, tramite invio di un **riparatore autorizzato**;
- o presso un **centro autorizzato**.

Vittoria paga i **costi di riparazione** e di trasporto, con i limiti che indica al Capitolo 4 "Ci sono limiti di indennizzo?".

L'Assicurato rende accessibile e sicuro il luogo dove è l'apparecchio danneggiato. Se il riparatore non può eseguire la riparazione perché non riesce ad accedere in sicurezza al luogo dove è l'apparecchio, l'Assicurato paga il costo dell'uscita del tecnico.

Sostituzione

La **S.O.** non procede alla riparazione nei seguenti casi:

- non è possibile trovare sul mercato i pezzi di ricambio necessari;
- la riparazione è "antieconomica": il **costo di riparazione** supera il valore della sostituzione dell'**elettrodomestico** danneggiato con uno nuovo di pari caratteristiche.

In questi casi, la **S.O.** procede con la sostituzione:

- autorizza l'**Assicurato** ad acquistare un nuovo **elettrodomestico** in sostituzione di quello danneggiato. Il nuovo **elettrodomestico** deve avere le seguenti caratteristiche:
 - **prezzo di acquisto** (del nuovo bene) uguale o maggiore al **prezzo di acquisto** del bene danneggiato;
 - stessa categoria merceologica del bene danneggiato, per esempio: se il bene danneggiato è un frigorifero, il nuovo bene acquistato deve essere un frigorifero. Il nuovo bene può essere di un produttore diverso o avere caratteristiche estetiche diverse da quello del bene danneggiato;
- e rimborsa all'**Assicurato** il seguente importo (valore della sostituzione):
 - **prezzo di acquisto** dell'**elettrodomestico** danneggiato;
 - meno il 10% per ogni anno e frazione di anno tra **data di acquisto** e data del **guasto**.Per ottenere il rimborso, l'**Assicurato** deve fornire alla **S.O.** la **prova di acquisto** del nuovo **elettrodomestico**.

In caso di sostituzione, la copertura assicurativa cessa per l'**elettrodomestico** sostituito e inizia per quello nuovo.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non opera nei seguenti casi:

- il produttore o il distributore dell'**elettrodomestico** hanno richiamato l'apparecchio per difetti dichiarati o di serie;
- l'**elettrodomestico** non è installato in modo corretto nell'**abitazione** o nelle **pertinenze**, al momento del **guasto**;
- l'**Assicurato** non rende disponibile l'**elettrodomestico** per determinare la causa del **sinistro**;
- l'**Assicurato** compie azioni anche se è prevedibile che possono causare un **sinistro** o influire sulla sua gravità;
- il numero di serie o di prodotto o l'**IMEI** dell'**elettrodomestico** è modificato, manomesso o cancellato;
- al momento del **sinistro**, l'**elettrodomestico** è coperto da garanzia legale del produttore o del rivenditore;
- l'**Assicurato** ripara l'apparecchio senza contattare la **S.O.**;
- la garanzia legale del produttore o del rivenditore non copre il **guasto**;
- il **guasto** è causato da:
 - uso diverso, improprio o contrario da quello che raccomanda il produttore. Per esempio: esperimenti, sovraccarico volontario, attuazione di test, mancato rispetto delle regole di manutenzione;
 - eventi riconducibili all'uso tipico dell'**elettrodomestico**. Per esempio: **usura**, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
 - uso di accessori non approvati dal produttore;
 - riparazioni, pulizie, manutenzione dell'**elettrodomestico** eseguite da soggetti non approvati dal produttore;
 - agenti esterni, per esempio: variazioni impreviste della tensione di rete; fuoriuscita di liquidi da apparecchi che sono sopra all'**elettrodomestico**; contatto o uso di sostanze non adatte;
 - blocco di parti mobili o rotanti, provocato da oggetti esterni. Per esempio: blocco del cestello della lavatrice per oggetti dimenticati nel bucato;
 - software o firmware di terze parti non autorizzate dal produttore;
 - hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'**elettrodomestico**;
- il **guasto** non impedisce il normale funzionamento dell'**elettrodomestico**. Per esempio: danneggia parti non funzionali, come rivestimenti e accessori di armadi;
- il **guasto** riguarda l'incapacità del software dell'**elettrodomestico** di riconoscere o elaborare la data del calendario per funzionare in modo corretto;
- il **guasto** ha come conseguenza la riparazione o sostituzione di parti dell'**elettrodomestico** che per natura sono soggette a consumo o **usura**. Per esempio: lampadine; lampade; filtri; guarnizioni; fusibili, guarnizioni delle porte; cinghie; tubi di scarico; tubi flessibili; nastri per aspirapolvere; toner, cartucce di stampa o inchiostro; batterie (ricaricabili e non);
- il **guasto** ha come conseguenza la riparazione di cardini o coperchi e non compromette il normale utilizzo dell'**elettrodomestico**;
- il **guasto** deriva da insufficiente o inadeguata protezione contro il rischio di aumento della potenza elettrica.
- dolo o colpa grave⁽⁵⁾; dell'**Assicurato** o delle persone di cui risponde;
- guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici dovuti a una cattiva o mancata manutenzione o modifica degli stessi rispetto a quanto installato e certificato in precedenza. Inoltre, la **S.O.** non fornisce la prestazione su impianti che:
 - non garantiscono l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e l'incolumità del tecnico specializzato;
 - sono deteriorati e hanno bisogno di una sostituzione integrale per il corretto funzionamento;
 - possono mettere a rischio la salute dei professionisti o tecnici autorizzati dalla **S.O.**;

- rinuncia o ritardo dell'Assicurato ad accettare le prestazioni che la S.O. propone;
- circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle Autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e al trasporto aereo.

Inoltre, la **garanzia** non copre:

- danno intenzionale, sfregamento, graffio, macchie, ammaccature dell'elettrodomestico;
- processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura e alterazioni dovute a cause esterne o riparazioni dell'elettrodomestico;
- danni da irraggiamento solare;
- **guasto** epidemico, di cui è responsabile il produttore;
- costi relativi alle impalcature per accedere o rimuovere l'elettrodomestico, per ripararlo o sostituirlo;
- componenti di isolamento termico dell'elettrodomestico;
- **guasto** del pixel, se il numero o la posizione non superano il limite accettabile del produttore;
- **guasti** esterni all'elettrodomestico, per esempio a: cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
- perdita o danni agli accessori o periferiche. Per esempio: cavi; cestelli per lavastoviglie; accessori del forno; telecomando; parti di vetro dell'elettrodomestico;
- manutenzione ordinaria, pulizia, messa a punto, riallineamento, modifica o installazione dell'elettrodomestico;
- danni a oggetti dentro l'elettrodomestico, per esempio: vestiti presenti nella lavatrice;
- riparazione di sistemi satellitari, per esempio: riposizionare o riallineare l'antenna satellitare;
- risarcimento per perdita economica a causa del mancato utilizzo dell'elettrodomestico.

L'Assicurato non può ottenere le prestazioni se non contatta la S.O. in caso di **sinistro** e la S.O. non organizza e autorizza l'intervento. Questa esclusione non vale in caso di dimostrata e oggettiva forza maggiore.

Vittoria:

- fornisce le prestazioni solo in conformità e nei limiti che le leggi, le disposizioni amministrative nazionali e internazionali fissano;
- non indennizza e non fornisce prestazioni alternative per compensare l'Assicurato che non utilizza le prestazioni della **polizza**;
- non è responsabile per i danni che derivano da un suo mancato o ritardato intervento a causa di:
 - intervento delle Autorità;
 - altra circostanza fortuita, imprevedibile o di forza maggiore;
- non può sostituire gli organismi locali o nazionali di soccorso o di emergenza. Non risponde quindi delle spese per il loro intervento.

L'assicurazione esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa che deriva dai seguenti eventi:

- per i quali la prestazione assicurativa o il pagamento di qualunque tipo (ad esempio il rimborso del **premio**), può esporre **Vittoria** a sanzioni, divieti o restrizioni:
 - stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni;
 - e recepite e accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;
- che accadono in Paesi che:
 - il Ministero degli Affari Esteri Italiano o l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili sconsigliano (non raccomandano);
 - o che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali sanzionano con un embargo;
- che accadono in contesto di conflitti bellici.

Ci sono infine le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Per questa **garanzia** non vale quanto indicato all'articolo 2.6 "INDICIZZAZIONE DELLE SOMME" della **sezione "IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z"**.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio i rischi che le coperture assicurative escludono.

Non sono assicurati i **fabbricati**:

- costruiti con materiali diversi da:
 - cemento armato, laterizi, pietra;

- metallo;
 - elementi prefabbricati cementizi;
 - vetro cemento;
 - conglomerati artificiali incombustibili. Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- L'esclusione non vale per: solai; strutture portanti del tetto; rivestimenti e coibentazioni;
- adibiti ad abitazioni civili, uffici e studi professionali per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani. I cantinati e seminterrati equivalgono a piano se la loro superficie supera 1/4 dell'area coperta dal **fabbricato**;
 - dotati di canne fumarie non coibentate in funzione del sistema di riscaldamento utilizzato e comunque difformi dalle norme vigenti al momento dell'edificazione del **fabbricato**, oppure se installate in seguito⁽⁶⁾;
 - che non sono situati sul territorio della Repubblica Italiana.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali la **garanzia** non vale;*
- ***franchigie e scoperti**;*
- *limiti e sottolimiti di **indennizzo**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione esclude i danni:

- causati da:
 - alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA"**, se c'è in **polizza**;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO DA ALLAGAMENTO"**, se c'è in **polizza**;
 - trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"**, se c'è in **polizza**;
 - terremoti. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"**, se c'è in **polizza**;
 - eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - slavine, valanghe;
 - cedimenti o franamenti del terreno, anche a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
 - **esplosione** o emanazione di calore o di radiazioni che provengono da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
 - atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione;
 - insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se c'è in **polizza**;
 - atti vandalici o dolosi. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se c'è in **polizza**;
 - atti di terrorismo, sabotaggio. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se è in **polizza**;
 - confisca, requisizione o sequestro dei **beni assicurati**, che avvengono per ordine di qualsiasi Autorità o in occasione di serrate;
 - umidità, stillicidio;
 - gelo. L'esclusione non vale nei casi in cui operano le **garanzie**:
 - **"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"**, se c'è in **polizza**;
 - **"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"**, se in **polizza** c'è la **combinazione "Elite"**;
 - **"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**, se in **polizza** c'è la **combinazione "Elite"**;
 - infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
 - rottura degli impianti automatici di estinzione e irrigazione;
 - traboccamento o rigurgito di fognature. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE"**, se c'è in **polizza**;
 - intasamento di grondaie e pluviali di pertinenza del fabbricato. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI"**, se c'è in **polizza**;
 - acqua condotta. L'esclusione non vale nei casi in cui operano le seguenti **garanzie**:

- "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA", se c'è in **polizza**;
- "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI APPARECCHI DOMESTICI", se c'è in **polizza**;
- mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo, fuoriuscita di fluido frigorifero. L'esclusione vale anche se questi eventi sono conseguenza di altri eventi coperti dall'assicurazione. L'esclusione non vale nei casi in cui operano le seguenti **garanzie**:
 - "INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO", se c'è in **polizza**;
 - "RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI", se c'è in **polizza**;
- ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- ai seguenti beni:
 - cose mobili all'aperto. L'esclusione non vale in caso di danni da **incendio, esplosione, scoppio** ed eventi sociopolitici;
 - alberi, fiori e coltivazioni in genere;
 - impianti di irrigazione. L'esclusione non vale per i danni da fenomeno elettrico a impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica;
 - "accessori" del camper (di serie e non) che costituiscono l'equipaggiamento fissato in modo stabile al veicolo;
 - apparecchi o impianti nei quali avviene uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
 - **lastre**. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER ROTTURA LASTRE"**, se c'è in **polizza**;
- ai seguenti beni, se i danni avvengono in occasione di fenomeni elettrici:
 - macchine e impianti elettrici ed elettronici;
 - apparecchi e circuiti compresi;
 - apparecchi mobili elettrici;
 - apparecchi fono-audiovisivi.
 L'esclusione vale anche se il fenomeno elettrico è conseguente a un fulmine o altro evento per il quale opera l'assicurazione. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI"**, se c'è in **polizza**; **"RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI"**, se c'è in **polizza**;
- danni indiretti: mancato godimento o uso dei **beni assicurati**; perdita dei profitti sperati; altri eventuali pregiudizi. Sono danni che non riguardano la materialità dei **beni assicurati**;
- da imbrattamento a causa di atto doloso o vandalico. L'esclusione non vale per le pareti interne, nei casi in cui opera la **garanzia "EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se c'è in **polizza**;
- da smarrimento o **furto dei beni assicurati**;
- da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
- dovuti a difetti (dei **beni assicurati**) noti al **Contraente** o all'**Assicurato** prima di sottoscrivere la **polizza**;
- conseguenti a fatti che il **Contraente** o l'**Assicurato** commettono o agevolano con dolo.

L'assicurazione esclude il **furto di fissi e infissi** che danno accesso a cantine, soffitte, box e **dipendenze** e i guasti che i ladri causano a questi beni. L'esclusione non vale se in **polizza** c'è la **combinazione "Elite"**.

L'assicurazione non rimborsa le spese di ricerca e riparazione di guasti da:

- acqua condotta. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la garanzia **"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**, se c'è in **polizza**;
- dispersione di gas. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"**, se c'è in **polizza**.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	€ 10.000 (*)	
"INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO"	€ 200	
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA"	€ 5.000	
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"	<ul style="list-style-type: none"> • € 200 se per il fabbricato c'è la combinazione "Elite"; • € 300 negli altri casi. 	
"INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI"	€ 350	
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"		indicato in polizza
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A CAPPOTTI TERMICI O ISOLANTI"		stesso scoperto della garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI"		stesso scoperto della garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI - ESTENSIONE A TENDE FRANGISOLE E		20% dell'indennizzo, con il minimo di € 500

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
ZANZARIERE"		
"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"	importo indicato in polizza	
"INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"		10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250
"INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI"	importo indicato in polizza	
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE"	importo indicato in polizza	
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	importo indicato in polizza	
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 400	
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"	<ul style="list-style-type: none"> • € 200 se per il fabbricato c'è la combinazione "Elite"; • € 100 negli altri casi. 	

(*) applicabile per danni da incendio dovuti a installazioni difformi dalle norme:

- in vigore al momento della costruzione del fabbricato;
- uni 10683 e uni 9615 (e s.m.i.), per le installazioni realizzate dopo la costruzione.

Vittoria applica una sola **franchigia** di € 500, in caso di un unico evento che colpisce entrambe le **garanzie**:

- "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA";
- "RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA".

Se per il **fabbricato** assicurato c'è in **polizza** la **combinazione "Elite"**:

- in caso di un unico evento che colpisce più **garanzie** (della **combinazione "Elite"**), **Vittoria** applica una sola **franchigia**. L'importo della **franchigia** è pari al valore più alto tra:
 - € 200;
 - e il massimo importo di **scoperto** applicabile alle singole **garanzie** colpite.
- **Vittoria** non applica la **franchigia** alle **lastre** e ai **sinistri** causati da:
 - **incendio, scoppio, esplosione;**
 - **fulmine;**
 - **fumo, gas, vapori.**

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cos'è il "limite di indennizzo"?

È l'importo entro il quale Vittoria paga la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia.

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro, non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

Vittoria non indennizza (non paga) una somma maggiore di quella assicurata in polizza, a eccezione di:

- casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio⁽⁷⁾;
- caso in cui l'eccesso di indennizzo (rispetto alla somma assicurata) è dovuto alle spese per demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residuati del sinistro.

Tabella 2

Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia/Prestazione	Limite di Indennizzo
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	50% dell'indennizzo liquidabile (*)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Denaro	<ul style="list-style-type: none">• Se in polizza c'è "Opzione A": il limite è il 5% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto, con il massimo di € 2.500;• Se in polizza c'è "Opzione B": il limite è il 10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto.
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Indennizzo per rottura e danneggiamenti di cose assicurate in deposito temporaneo presso terzi	€ 5.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Oggetti portati sui camper*	<ul style="list-style-type: none">• € 1.500, se la somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto non supera € 15.000;• 10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul

Garanzia/Prestazione	Limite di Indennizzo
	contenuto, se questa è maggiore di € 15.000.
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Oggetti pregiati e preziosi	<ul style="list-style-type: none"> Se in polizza è indicata "Opzione A": il limite è il 20% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto, con il massimo di € 35.000 Se in polizza è indicata "Opzione B": il limite è la somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto, con il massimo di € 35.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Opere d'arte fisse	€ 10.000 per ciascuna opera
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	<ul style="list-style-type: none"> Se in polizza c'è "Opzione A": il limite è il 10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto, con il massimo pari al 50% di ogni limite di indennizzo per "Oggetti pregiati e preziosi" e "Denaro". Se in polizza c'è "Opzione B": il limite è il 15% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" sul contenuto.
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Rimborso delle spese di demolizione e sgombero	<ul style="list-style-type: none"> Se in polizza c'è "Opzione A": il limite è il 10% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Se in polizza c'è "Opzione B": Il limite è il 20% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO". Se in polizza c'è la combinazione "Elite": il limite è il 20% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "INCENDIO E SCOPPIO" e per le garanzie della combinazione "Elite"
"GARANZIA RISCHIO LOCATIVO"	la somma assicurata indicata in polizza
"INDENNITÀ AGGIUNTIVA"	20% dell'indennizzo liquidabile
"INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO"	€ 2.500
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA"	per uno o più sinistri: € 100.000 sui beni assicurati, di cui € 20.000 per il contenuto
"INDENNIZZO PER DANNI AGLI ALIMENTI NEL FRIGO"	€ 500
"INDENNIZZO PER DANNI ALL'AUTO NOLEGGIATA"	€ 3.000 per sinistro
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"	la somma assicurata sulla garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" relativa ai beni assicurati

Garanzia/Prestazione	Limite di Indennizzo
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA A SEGUITO DI ROTTURA DI APPARECCHI DOMESTICI"	€1.500
"INDENNIZZO PER DANNI FENOMENI ELETTRICI"	la somma assicurata indicata in polizza
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"	Importo indicato in polizza
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" Grandine su serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, che fanno parte di fabbricati o tettoie, aperti da uno o più lati.	<ul style="list-style-type: none"> • € 5.000, se in polizza c'è "Opzione A" • € 10.000, se in polizza c'è "Opzione B"
"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"	importo indicato in polizza
"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI" Danni alle pareti interne, a causa di imbrattamento a seguito di atto doloso o vandalico	€ 1.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"	la somma assicurata indicata in polizza
"INDENNIZZO PER INTASAMENTO DI GRONDAIE E PLUVIALI"	importo indicato in polizza
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE"	importo indicato in polizza
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	importo indicato in polizza
"RIMBORSO SPESE DI PERNOTTAMENTO IN SEGUITO A TERREMOTO"	€ 5.000
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"	la somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" relativa ai beni assicurati
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER PERDITA OCCULTA DI ACQUA"	€ 4.000 per singolo fabbricato assicurato
"RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI"	<ul style="list-style-type: none"> • limite per sinistro: è il prezzo di acquisto dell'elettrodomestico, con il massimo di € 1.500; • limite per anno solare: € 2.500.

(*) applicabile per danni da **incendio** dovuti a installazioni difformi dalle norme in vigore al momento della costruzione del **fabbricato** o dalle norme UNI 10683, UNI 9615 (e s.m.i.), se l'installazione è successiva.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli che seguono contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per le **garanzie** diverse da **"RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI"**.

In caso di **sinistro** devi fare il possibile per evitare o diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese. Ti rimborsa anche le spese per i guasti che tu o terzi causate alle cose assicurate per impedire o arrestare l'**incendio**⁽⁸⁾.

Entro 5 giorni dal **sinistro** o da quando ne hai conoscenza devi:

- avvisare **Vittoria** o l'Agenzia che gestisce la **polizza**;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso **rischio**;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia gli eventi di sospetta origine dolosa. Nella denuncia devi indicare, in particolare:
 - il momento di inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta del **sinistro**;
 - l'entità approssimativa del danno.

Devi poi inviare a **Vittoria** una copia della denuncia.

Se non rispetti questi obblighi, potresti perdere il diritto all'**indennizzo**⁽⁹⁾, in tutto o in parte.

Devi inoltre:

- conservare le tracce e i residui del **sinistro** fino alla:
 - liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto a qualunque indennità);
 - o rilevazione del danno, se **Vittoria** ti dà il benestare;
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti in cui indichi: qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate.

Se **Vittoria** te lo chiede, devi anche:

- fornire i particolari delle altre cose assicurate che esistono al momento del **sinistro** e devi indicare il loro valore.
- mettere a disposizione di **Vittoria** i documenti contabili di magazzino e ogni altro documento in tuo possesso relativo al costo delle merci danneggiate.

Se non rispetti gli obblighi in elenco puoi perdere il diritto all'**indennizzo**, in tutto o in parte .

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER DANNI ALL'AUTO NOLEGGIATA"**, devi fornire a **Vittoria**:

- copia del contratto di noleggio;
- richiesta di pagamento da parte della Società di noleggio;
- stato di famiglia che certifica l'appartenenza al **nucleo familiare**;
- modulo di constatazione amichevole, in caso di **sinistro** R.C. Auto;
- denuncia alle Autorità, in caso di **furto** (totale o parziale) o atto vandalico;
- denuncia di **sinistro** alla Società di noleggio in caso di evento naturale o rottura di cristalli.

Se il noleggio è da parte di un familiare che convive con l'**Assicurato**, devi presentare un certificato storico dello stato di famiglia che evidenzia lo stato di familiare convivente dell'**Assicurato** al momento della stipula del contratto di noleggio.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**, devi fornire a **Vittoria**:

- certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo;
- certificato di demolizione del veicolo rilasciato dal demolitore.

Se **Vittoria** te lo chiede, devi anche fornire:

- idonea documentazione che indica modello e tipo di veicolo;
- fattura di acquisto con la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

Per la **garanzia RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI"**, devi contattare la **S.O.** entro 3 giorni dal **sinistro** o da quando ne hai conoscenza.

Se non rispetti questo obbligo, potresti perdere il diritto alla prestazione (in tutto o in parte)⁽¹⁰⁾.

Prima di contattare la S.O., devi:

- accertare che l'alimentazione e le batterie dell'elettrodomestico funzionano in modo corretto;
- eseguire un riavvio (reset) dell'elettrodomestico.

Devi:

- contattare e ricevere autorizzazione esplicita dalla S.O., prima di effettuare o prendere impegni di spesa;
- essere disponibile alla migliore gestione del sinistro da parte della S.O., cioè la riparazione dell'elettrodomestico (se possibile).

Se non rispetti tali obblighi, perdi il diritto alla prestazione.

Se hai altre polizze con altre compagnie con prestazioni analoghe quelle della polizza di Vittoria, devi informare anche le altre compagnie (oltre la S.O.) entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne hai conoscenza⁽¹¹⁾.

Se non rispetti tale obbligo, perdi il diritto alla prestazione.

Puoi contattare la S.O.:

- dal lunedì al venerdì, giorni feriali;
- dalle 9:00 alle 18:00;
- al numero verde: 800 069 627
- o al numero: +39 015 25.59.741

Devi comunicare:

- nome, cognome e codice fiscale;
- numero di polizza;
- indirizzo dell'abitazione;
- recapito telefonico dove la S.O. può richiamarlo per la gestione del sinistro;
- descrizione del guasto;
- categoria merceologica e marca dell'elettrodomestico.

Devi poi inviare alla S.O. la prova di acquisto. Serve a verificare: data di acquisto; presenza della garanzia legale; prezzo di acquisto, marca e categoria merceologica.

La S.O. può chiederti ogni ulteriore informazione e documentazione che ritiene necessaria per la prestazione, compreso l'invio di documenti in originale (non fotocopie). La S.O. restituisce i documenti in originale ricevuti.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'indennizzo se:

- esageri in modo doloso l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nascondi, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri in modo doloso le tracce e i residui del sinistro;
- faciliti l'aggravamento (progresso) del danno.

I successivi articoli (da 5.3 a 5.12) valgono per le garanzie diverse da "RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI"

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO

Le Parti possono concordare in modo diretto il valore del danno, senza l'intervento di periti.

Oppure le Parti affidano a due periti la valutazione del danno, se una delle Parti lo richiede. In questo caso, ciascuna Parte nomina con apposito atto formale il proprio perito. I due periti ne nominano un terzo se sono in disaccordo o su richiesta di uno di loro. I periti decidono a maggioranza. Altre persone possono aiutare i periti e partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per decidere. Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione avviene il sinistro provvede a nominare i periti su richiesta di una delle due Parti se:

- l'altra Parte non nomina il proprio perito;
- o i periti non concordano sulla nomina del terzo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- b) verificano la correttezza delle descrizioni e dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- c) riferiscono se al momento del **sinistro** esistono circostanze che aggravano il rischio e che il **Contraente** non ha comunicato a **Vittoria**;
- d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi indicati nell'articolo 5.1 "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità dei **beni assicurati**;
- f) determinano il valore che i **beni assicurati** hanno al momento del **sinistro**, in base ai criteri di valutazione indicati nell'articolo 5.5 "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I periti non hanno l'obbligo di seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

I periti riportano in un verbale i risultati delle operazioni peritali e allegano le stime nel dettaglio. Ciascuna **Parte** riceve dai periti una copia del verbale.

La perizia collegiale vale anche se uno dei tre periti non la firma. In questo caso, gli altri due periti devono riportare nel verbale tale fatto.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti f) e g) sono validi per le entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano ad ogni impugnativa, ad eccezione dei casi di: dolo; errore; violenza; violazione dei patti contrattuali.

Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Vittoria determina il valore che i **beni assicurati** (ilesi, danneggiati o distrutti) hanno al momento del **sinistro**, tramite la stima del loro **valore a nuovo**.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:

- **Fabbricato**
Stima della spesa necessaria per:
 - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
 - riparare le parti solo danneggiate.
Da tale stima, **Vittoria** sottrae il valore dei residui.
- **Contenuto**
Valore a nuovo delle cose assicurate diminuito del:
 - **valore a nuovo** delle cose illese;
 - valore residuo delle cose danneggiate;
fermi i limiti previsti.

Esempio di determinazione del danno da incendio del contenuto

- **Somma assicurata per il contenuto (indicata in polizza) = € 50.000 a valore intero;**
- **Stima del valore a nuovo delle cose assicurate = € 55.000;**
- **Stima del valore a nuovo delle cose illese = € 10.000;**
- **Stima del valore residuo delle cose danneggiate = € 5.000;**
- **Ammontare del danno = € 55.000 - € 10.000 - € 5.000 = € 40.000.**

Per i danni a:

- documenti personali, **Vittoria** considera solo le spese di rifacimento;
- carte valori (ad esempio: assegni, cambiali), **Vittoria** considera solo il valore nominale.
- **Rischio locativo**
Stima della spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
- riparare le parti solo danneggiate.

Da tale stima si sottrae il valore dei residui e il deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione.

L'Assicurato ha diritto all'intero **indennizzo** se entro 12 mesi dalla data del **sinistro**:

- rimpiazza (sostituisce) il **contenuto**;
- ricostruisce o ripara il **fabbricato**:
 - nello stesso luogo;
 - o in un'altra località, se non c'è aggravio per **Vittoria**.

Se ciò non avviene, l'**indennizzo** è limitato al "valore d'uso" delle cose al momento del **sinistro**.

Il valore d'uso è dato dal **valore a nuovo**, diminuito del deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione;
- uso;
- ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro** sono separate dalle stime di cui sopra.

Per ciascun **bene assicurato**, l'**indennizzo** non può superare il doppio del relativo valore d'uso (**valore a nuovo** al netto del deprezzamento) al momento del **sinistro**.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**:

- il danno è pari al valore commerciale del veicolo al momento del **sinistro**, escluse le conseguenze per il mancato godimento o uso e altri pregiudizi (danni indiretti).

Nell'ambito del valore assicurato (indicato in **polizza**), **Vittoria** determina l'ammontare del danno

- per le autovetture: in base alla quotazione del mese in cui accade il **sinistro**. La quotazione è quella che pubblica la rivista "Quattroruote";
- per i motocicli: in base alla quotazione del mese in cui accade il **sinistro**. La quotazione è quella che pubblica la rivista "Dueruote";

In mancanza di quotazione **Vittoria** utilizza:

- la media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX;
- o le quotazioni di altre riviste specializzate nel settore;
- o quelle risultanti da indagini di mercato.

Per valore assicurato si intende il valore che il **Contraente** attribuisce al veicolo, comprensivo di eventuali accessori "di serie" e "non di serie".

Sono inclusi anche gli accessori "non di serie", indicati nella fattura di acquisto del veicolo;

- I.V.A. (se è compresa nel valore assicurato): per determinare il danno, **Vittoria** tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A.. Considera la parte che è a carico dell'Assicurato, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria. Se il veicolo è intestato (di proprietà) di una società di leasing, **Vittoria** rimborsa al locatario una quota dell'I.V.A. pagata fino alla data del **sinistro** (se fiscalmente a suo carico). La quota è la proporzione tra:
 - costo complessivo del finanziamento;
 - e importo dei canoni pagati fino a tale data.

Il danno non comprende le spese per:

- modifiche, deprezzamento e mancato uso del veicolo in conseguenza della riparazione;
- il traino o la sua custodia.

- regola proporzionale: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo ha al momento del **sinistro**, **Vittoria** indennizza con la stessa proporzione tra il valore assicurato e il valore effettivo del veicolo.

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Questo articolo vale per la forma di copertura a **valore intero**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** confronta i seguenti valori:

- per il **fabbricato**: la **somma assicurata** (in base alla **polizza**) e il **valore a nuovo** (al momento del **sinistro**);
- per il **contenuto**: la **somma assicurata** (in base alla **polizza**) e valore di rimpiazzo (al momento del **sinistro**)

Se la **somma assicurata** è inferiore di oltre il 10% rispetto al valore al momento del **sinistro**, **Vittoria** applica la **regola proporzionale**.

Il presente articolo si applica anche alla **garanzia "RISCHIO LOCATIVO"** in relazione alla sua **somma assicurata**.

Esempio di applicazione della "regola proporzionale" in presenza della forma di assicurazione a Valore Intero

- Somma assicurata per il fabbricato (indicata in polizza) = € 200.000;
- Danno subito dal fabbricato = € 10.000;
- Valore del fabbricato al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000;
- il valore effettivo del fabbricato supera di oltre il 10% la somma assicurata
- Danno liquidato = $(€ 200.000/€ 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$.

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- riceve dall'**Assicurato** l'atto firmato;
- paga l'**indennizzo** entro 15 giorni.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, **esclusa ogni responsabilità solidale**.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"**:

- **Vittoria** formula una proposta scritta di liquidazione del danno (o comunica i motivi per cui non può farlo) entro 30 giorni da quando riceve i documenti necessari (indicati all'articolo 5 "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**");
- **Vittoria** trasmette l'atto di transazione e quietanza entro 15 giorni da quando riceve l'accettazione della suddetta proposta;
- **Vittoria** paga l'**indennizzo** entro di 15 giorni da quando riceve l'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso;
- in caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**Assicurato** deve attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile). In questo caso, l'**Assicurato** chiede l'avvio della procedura e comunica a **Vittoria** il nominativo del proprio perito. **Vittoria** provvede a sua volta a nominare il proprio perito entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se i periti non concordano sulla nomina del terzo, la scelta ricade sul Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è l'agenzia che gestisce la **polizza** o presso la quale è stato sottoscritto il contratto.

Il Collegio dei periti decide senza possibilità di appello e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non la sottoscrive.

Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito. La spesa del terzo perito è a carico di **Vittoria** e del **Contraente** in parti uguali.

Il **Contraente** conferisce a **Vittoria** la facoltà di liquidare tale spesa detraendo la quota a suo carico dall'**indennizzo** che spetta all'**Assicurato**.

Vittoria provvede al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni da quando acquisisce il verbale redatto dal Collegio;

Se **Vittoria** non provvede al pagamento dell'importo che indica il Collegio l'**Assicurato** è libero di agire in altra e diversa sede;

- il pagamento dell'**indennizzo** avviene in valuta corrente, se non c'è opposizione in caso di veicolo su cui risultano privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **rischio**, **Vittoria** provvede al pagamento dell'**indennizzo** entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione che esiste tra l'importo dovuto secondo la **polizza** e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori;

- le pratiche iniziate da **Vittoria** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni di **Vittoria** per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità viene in qualunque tempo riconosciuta.

5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

Prima della liquidazione del **sinistro**, l'**Assicurato** può richiedere a **Vittoria** un anticipo pari al 50% dell'importo minimo da indennizzare in base alla **polizza**. L'importo dell'anticipo non può superare € 250.000.

Vittoria paga l'anticipo se la previsione di **indennizzo** (complessiva) è di almeno 20.000 euro e non ci sono contestazioni sul **sinistro**.

Vittoria paga l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **sinistro** e almeno 30 giorni dopo la richiesta dell'anticipo.

5.10 - BUONA FEDE

Se il **Contraente** o l'**Assicurato** in buona fede non comunicano a **Vittoria** circostanze che aggravano il **rischio**, questo fatto non comporta la decadenza del diritto all'**indennizzo** o la riduzione dello stesso.

Vittoria ha il diritto di percepire la differenza di **premio** che corrisponde al maggior **rischio**, a decorrere dal momento in cui la circostanza è avvenuta.

5.11 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- **Vittoria** non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** l'**indennizzo** per essi percepito, non appena i titoli di credito sono diventati inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- la somma che portano definisce il loro valore. Per le cambiali, l'assicurazione vale solo quando è possibile esercitare l'azione cambiaria.

5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Vittoria rinuncia al diritto di surroga che deriva dal Codice Civile⁽¹³⁾ verso:

- inquilini;
- parenti;
- conviventi;
- ospiti o collaboratori domestici dell'**Assicurato**.

se l'**Assicurato** rinuncia all'azione di rivalsa verso il responsabile.

Questo articolo non vale in caso di **dolo**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
<p>Fare il possibile per evitare e diminuire il danno;</p> <p>Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.</p>	<p>Avvisare del sinistro l'Agenzia che gestisce polizza, o Vittoria.</p> <p>Se pensi che il sinistro è doloso, devi:</p> <ul style="list-style-type: none">• denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.• trasmettere a Vittoria copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia. <p>Per la garanzia "RIPARAZIONE GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI": contattare la struttura operativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal lunedì al venerdì, giorni feriali;• dalle 9:00 alle 18:00;• al numero verde: 800.069.627;• o al numero: +39.015.25.59.741.	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto uno stato particolareggiato delle altre cose che esistono al momento del sinistro.</p> <p>Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che si può richiedere ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p> <p>Per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE":</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo;• certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE – Artt. 624 e 624 bis.**

Articolo 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale.**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) **Ai sensi degli artt. del CODICE CIVILE: 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata, 1589 - Incendio di cosa assicurata.**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

(4) Gli accessori sono le dotazioni o gli equipaggiamenti fissati in modo stabile al veicolo. Possono essere:

- “di serie”, se la casa costruttrice li include nel prezzo di listino del veicolo, senza supplemento. Sono compresi gli apparecchi fono-audiovisivi;
- “non di serie”, se il venditore li fornisce a richiesta e le fatture con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino del veicolo. Sono esclusi gli apparecchi fono-audiovisivi.

Il prezzo di listino è il valore che c'è nella fattura di acquisto rilasciata dal venditore:

- al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice;
- al lordo delle spese di messa in strada.

In mancanza della fattura di acquisto, il prezzo di listino è quello stabilito dalla casa costruttrice del veicolo in vigore al momento dell'acquisto:

- comprensivo di accessori di serie;
- al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice;
- al lordo delle spese di messa in strada.

(5) A parziale deroga di quanto indica l'articolo 1.6 “DOLO E COLPA GRAVE” del documento “Il Contratto dalla A alla Z”.

(6) Così come previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i.

(7) **CODICE CIVILE - Art.1914 - Obbligo di salvataggio**

(8) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(9) **CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

CODICE CIVILE - Art.1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(10) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(11) **CODICE CIVILE - Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore].

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA
Sezione
"FURTO E RAPINA"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie che puoi acquistare. I paragrafi successivi spiegano in dettaglio il contenuto delle singole garanzie

Garanzia	Tipo di garanzia.
INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	Base
GARANZIE AGGIUNTIVE MODULO "A"	Opzionale a pagamento
GARANZIE AGGIUNTIVE MODULO "B"	Opzionale a pagamento
INDENNIZZO PER SCIPPO, RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI	Opzionale a pagamento
INDENNIZZO PER TRUFFA NELL'ABITAZIONE	Opzionale a pagamento
INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE	Opzionale a pagamento
OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI DOVUNQUE RIPOSTI	Opzionale a pagamento
OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA	Opzionale a pagamento
RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI	Opzionale a pagamento
VALORI DOVUNQUE RIPOSTI	Opzionale a pagamento
VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA	Opzionale a pagamento
SCONTO PER IMPIANTO DI ALLARME	Opzionale con riduzione del premio

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato di tali parole è quello che segue.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di effetto della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Contenuto**
I seguenti beni di proprietà del **nucleo familiare**, che sono nell'abitazione e sue **dipendenze**:
 - arredamento;
 - impianti non fissi, per esempio: impianti di prevenzione e allarme; trasformatori di corrente; adattatori;
 - **mezzi di custodia**;
 - vestiti e indumenti in genere,
 - beni e documenti personali;
 - provviste di famiglia;
 - elettrodomestici e relativi accessori, per esempio: tubi di carico o scarico;
 - tutto quello che riguarda l'abitazione, compresi rivestimenti e moquettes;
 - veicoli (a motore e non), esclusi quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria (di legge);La definizione (di **contenuto**) comprende anche i seguenti beni di proprietà del **nucleo familiare**:
 - arredamento, mobili e attrezzature in uffici o studi professionali comunicanti con l'abitazione;
 - vestiti e oggetti personali portati nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni;
 - attrezzi e dotazioni comuni che sono nelle **dipendenze**.
- **Dati**
Informazioni digitali che l'**Assicurato** memorizza all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM). Per esempio: testo; immagini; video; software.
- **Dimora abituale**
Abitazione dove l'**Assicurato** e i suoi familiari conviventi:
 - hanno la residenza anagrafica;
 - o risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **Dimora saltuaria**
Abitazione dell'**Assicurato** o dei suoi familiari conviventi:
 - nel territorio italiano;
 - non locata a terzi;
 - diversa dalla **dimora abituale**.
- **Dipendenze**
Locali dell'immobile che integrano la funzione di quelli principali e non sono necessari (in senso stretto). Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione nell'immobile. Sono i locali:
 - sottotetto, interrati, seminterrati;
 - che formano immobili a sé stanti, nell'area di pertinenza del **fabbricato**.Per esempio: cantina, ripostiglio, solaio, garage, legnaia.
- **Fabbricato**
L'intera costruzione edile dell'immobile che la **polizza** indica, comprende:
 - recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
 - alberi fotovoltaici, pannelli solari e fotovoltaici, box e simili, **fissati in modo stabile al tetto o al suolo**;
 - **fissi, infissi**;

- opere di fondazione o interrate, comprese le piscine;
- impianti fissi: idrici; igienici; elettrici;
- impianti di riscaldamento e di condizionamento di aria, centrale termica;
- attacchi fissi a parete di impianti elettrici e idraulici. Per esempio: prese e rubinetti; punti terminali dei relativi impianti; bollitori;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese: tappezzerie; tinteggiature; affreschi e statue senza valore artistico.

Non fanno parte del **fabbricato** i beni elencati nella definizione di **contenuto**.

- **Fissi**

Quanto è ancorato in modo stabile alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in euro.

- **Furto**

Reato che commette chi porta via e prende possesso di beni di proprietà di altri per ottenere un ingiusto profitto. Il Codice Penale regola la materia⁽¹⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Indennizzo**

Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.

- **Infissi**

Telai di qualunque materiale, collegati in modo rigido alle murature dell'edificio. Servono per applicare i **serramenti**.

- **Mezzi di custodia**

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, o altri contenitori che hanno le caratteristiche che seguono:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni per contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo di 200 Kg (escluse le casseforti a muro). Se peso inferiore a 200 Kg, sono ancorati al pavimento;
- le casseforti a muro hanno un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte. Una volta incassata e cementata nel muro, la cassaforte non può essere sfilata senza la demolizione del muro.

- **Nucleo familiare**

Le persone che al momento del **sinistro** risultano iscritte nel tuo stato di famiglia.

- **Oggetti pregiati**

I seguenti beni:

- quadri, sculture;
- oggetti d'arte, escluso il mobilio;
- pellicce;
- oggetti e servizi di argenteria;
- tappeti, arazzi e simili.

Non sono **oggetti pregiati** i beni elencati nella definizione di **contenuto**.

- **Polizza**

Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Preziosi**

I seguenti beni:

- gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli;

- pietre preziose, perle naturali e di coltura, corallo;
- pietre dure artificiali o sintetiche, montate su metallo prezioso;
- orologi da polso o da taschino con valore di mercato superiore a 3.000 euro;
- collezioni: raccolta di oggetti di una stessa specie ordinata secondo determinati criteri (collezioni).
Gli oggetti sono rari, particolari o di un certo valore.
- **Primo rischio assoluto**
Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicare la regola proporzionale.
- **Rapina**
Furto commesso con violenza o minaccia. Il Codice Penale ⁽²⁾ regola la materia.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all'**Assicurato**.
- **Scippo**
Furto commesso con lo strappo di mano o di dosso dei seguenti beni che la persona porta con sé:
 - vestiti, pellicce;
 - beni personali, compresi **oggetti pregiati, preziosi** e denaro.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Serramenti**
Strutture mobili che servono a chiudere una apertura praticata in:
 - parete (esterna o interna);
 - pavimento;
 - tetto.
 Per esempio: finestre; porte; sportelli.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione in base alla **polizza**.
- **Sistema informatico**
I seguenti beni:
 - computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali, periferiche) tra loro collegati in rete e che elaborano i dati relativi all'attività che svolge l'**Assicurato**;
 - tablet, phablet, smartphone;
 - software.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Valore a nuovo**
I seguenti valori:
 - per il **fabbricato**: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo. **Non comprende il valore dell'area**;
 - per il **contenuto** e le pellicce: è il costo di sostituzione (rimpiazzo) delle cose danneggiate o portate via, con altre nuove, uguali o equivalenti;
 - per gli **oggetti pregiati** (escluso pellicce), i **preziosi** e gli oggetti d'arte che sono mobilio: è il valore di mercato al momento del **sinistro**.
- **Valori**
I seguenti beni:
 - denaro;
 - francobolli;
 - carte valori;
 - titoli di credito;
 - valori bollati.
 Le valute digitali e le criptovalute non sono valori.
- **Vetro antisfondamento**
Vetro con spessore minimo di 6mm, formato da:
 - unione di più strati di vetro con uno strato di plastica intermedio;

– o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato).

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**. Le **garanzie** sono valide solo se **Vittoria** le indica in **polizza**.

Le **garanzie** di questa **sezione** proteggono il **contenuto** in caso di **furto** o altri eventi simili.

Vittoria paga (indennizza) entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**.

Ci sono esclusioni, **scoperti** e limiti di **indennizzo**. Li trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

Esempio di applicazione della forma a primo rischio assoluto.

- Somma assicurata per il contenuto = € 10.000.
- Valore effettivo del contenuto (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 9.000.
- Danno subito dal contenuto = € 8.000.
- Danno indennizzato all'assicurato = € 8.000 (non si applica la regola proporzionale).

1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA

L'Assicurato sei tu (il **Contraente**) e il tuo **nucleo familiare**.

Ricevi un **indennizzo** per i danni materiali e diretti ai beni del **contenuto**, in caso di **furto** o **rapina**.

Ti illustriamo di seguito in dettaglio come opera l'assicurazione.

L'assicurazione opera in caso di:

- **furto** se il ladro entra nei locali in uno dei seguenti modi:
 - forza le difese esterne con: rottura; scasso; uso fraudolento di chiavi (meccaniche o elettroniche); uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - supera ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiali o con particolare agilità personale;
 - entra in modo clandestino: il ladro rimane nascosto nei locali e il **furto** avviene a locali chiusi;
 - senza effrazione (rottura, scasso) di pareti, solai, **serramenti** e serrature che sono lungo il perimetro del **fabbricato**.

L'assicurazione copre anche il **furto** commesso o agevolato dal personale domestico;

- **rapina** all'interno dei locali dell'abitazione, anche quando le persone che subiscono la violenza sono prese all'esterno e costrette a entrare nei locali.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza** e con i limiti che indica al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La **garanzia** base comprende anche le seguenti coperture (prestazioni):

- Atti dolosi;
- Furto presso terzi;
- Furto di fissi e infissi;
- Indennità aggiuntiva;
- Oggetti portati sul camper.

Ti illustriamo nel dettaglio il contenuto delle singole prestazioni.

Indennizzo per atti dolosi

Questa prestazione opera in caso di **furto** o **rapina**, anche tentati⁽³⁾.

L'assicurazione copre anche i danni che i ladri causano a:

- **contenuto**;
- pareti interne dei locali;
- solai;
- **serramenti** e relative serrature dei locali;
- **fissi, infissi**.

Le modalità del **furto** sono quelle sopra indicate per la **garanzia base**.

Vittoria indennizza con i limiti che trovi al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Furto presso terzi

L'assicurazione copre anche il **furto** e i danni causati in modo diretto dal **furto** ai seguenti beni di proprietà del **nucleo familiare**:

- beni personali in deposito presso terzi;
- mobili, vestiario e beni personali in temporaneo deposito o riparazione presso terzi.

Le modalità del **furto** sono quelle sopra indicate per la **garanzia base**.

Vittoria indennizza con i limiti che trovi al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Furto di fissi e infissi

L'assicurazione copre anche il **furto di fissi e infissi**.

Le modalità del **furto** sono quelle sopra indicate per la **garanzia base**.

Vittoria indennizza, con i limiti che trovi al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Indennità aggiuntiva

Questa prestazione opera in caso di **sinistro** indennizzabile per **furto, rapina** o atti dolosi, se l'Autorità competente dichiara che l'abitazione è totalmente inagibile.

L'assicurazione rimborsa le spese di soggiorno del **nucleo familiare** in albergo nello stesso comune dove è l'abitazione.

Vittoria rimborsa con i limiti che trovi al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Oggetti portati sul camper

L'assicurazione copre il **furto** e le **rapina** anche dei seguenti beni che il **nucleo familiare** porta sul camper:

- vestiti;
- oggetti personali;
- **preziosi** e denaro;
- attrezzi, utensili domestici e per il tempo libero, esclusi cicli e motocicli.

La prestazione vale:

- in tutti i paesi per i quali opera l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto;
- se al momento del **sinistro** almeno un componente del **nucleo familiare** ha in corso con **Vittoria** una **polizza auto con la garanzia "DANNI DA FURTO E INCENDIO DEL CAMPER"**.

La prestazione non copre:

- gli "accessori" del camper, intesi come equipaggiamento fissato in maniera stabile al veicolo;
- cicli e motocicli.

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?". Restano fermi eventuali sottolimiti per **preziosi** e denaro.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se inserisci in **polizza** una o più **garanzie** opzionali. Per alcune paghi un **premio** aggiuntivo, per altre c'è una riduzione del **premio**. Le **garanzie** valgono entro la **somma assicurata** che **Vittoria** indica in **polizza**. Ci sono esclusioni, **scoperti** e limiti, che **Vittoria** indica al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Le seguenti garanzie prevedono un aumento del premio

2.1 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A"

L'Assicurato sei tu (Contraente) e il tuo **nucleo familiare**.

L'Assicurato riceve il rimborso delle seguenti spese, in caso di **sinistro** indennizzabile con la **garanzia** base "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA":

- duplicare i documenti personali rubati;
- sostituire le serrature dell'abitazione con altre equivalenti, se le chiavi sono sottratte:
 - all'Assicurato;
 - al personale domestico;
 - o a eventuali ospiti;
- spese per accertamenti diagnostici, onorari dei medici e cure, in conseguenza di lesioni subite.

Vittoria rimborsa con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.2 - GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"

L'Assicurato sei tu (Contraente) e il tuo nucleo familiare.

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali causati in modo diretto da:

- **furto** o smarrimento di beni personali contenuti nel bagaglio aereo, denunciati alla compagnia aerea durante i viaggi in Europa;
- **furto** di:
 - vestiti;
 - oggetti personali;
 - **preziosi**;
 - denaro;che l'Assicurato porta in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, durante la permanenza presso queste strutture.
La prestazione opera nel territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea;
- uso fraudolento delle carte di credito da parte di terzi, senza l'utilizzo del codice PIN. L'uso fraudolento avviene a seguito di **sinistro** indennizzabile con una **garanzia** della presente **sezione**:
 - entro 5 giorni dalla data del **sinistro**;
 - e nei 3 giorni precedenti il blocco della carta.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni in caso di:

- **furto** o smarrimento dei seguenti beni personali contenuti nel bagaglio aereo:
 - **preziosi**, denaro,
 - macchine fotografiche, apparecchiature di ripresa in genere;
- prelievo automatico e funzioni POS⁽⁴⁾ con uso fraudolento delle carte di credito da parte di terzi.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.3 - INDENNIZZO PER SCIPPO, RAPINA E FURTO DI BENI PERSONALI TRASPORTATI

L'Assicurato sei tu (Contraente) e il tuo nucleo familiare.

L'Assicurato riceve un **indennizzo** in caso di **rapina** e **scippo** dei seguenti beni, che porta con sé fuori dall'abitazione:

- **oggetti pregiati, preziosi**;
- denaro;
- altri beni personali, per esempio: i vestiti.

L'assicurazione opera anche se il **furto** dei suddetti beni avviene in caso di infortunio o improvviso malore degli **Assicurati**.

La **garanzia** vale in tutto il mondo.

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.4 - INDENNIZZO PER TRUFFA NELL'ABITAZIONE

Gli **Assicurati** sono le persone del **nucleo familiare** di età:

- inferiore a 14 anni;
- o superiore a 75 anni.

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali, in caso di truffa che subisce all'interno dell'abitazione.

La truffa è il reato che compie un estraneo quando:

- entra nell'abitazione con il consenso dell'**Assicurato** (in buona fede);
- induce in errore l'**Assicurato** con artifici o raggiri (imbroglio),
- e gli porta via denaro contante e **preziosi**.

Il Codice Penale⁽⁵⁾ regola il reato di truffa.

L'assicurazione indennizza i danni materiali che derivano dalla sottrazione dei suddetti beni.

Vittoria indennizza, con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE

L'**Assicurato** sei tu (**Contraente**) e il tuo **nucleo familiare**.

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** per il danno totale (perdita) del veicolo indicato in **polizza**, in caso di **furto** o **rapina** (anche tentati⁽⁶⁾).

L'assicurazione copre autovetture e motocicli a uso privato, quando sono all'interno di autorimessa che fa parte del **fabbricato** assicurato o delle sue **dipendenze**. Per esempio: box, garage, **escluso il posto auto**.

L'assicurazione opera se il ladro forza le difese esterne dell'autorimessa con:

- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi (meccaniche o elettroniche);
- uso di grimaldelli o arnesi simili.

E' un danno totale anche il danno con importo uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del **sinistro**.

Vittoria determina il danno con i criteri che indica all'articolo 5.5 "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**".

L'assicurazione copre anche i pezzi di ricambio e gli accessori⁽⁷⁾ "non di serie", se sono:

- fissati stabilmente sul veicolo;
- compresi nel valore assicurato e indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o nella documentazione fiscale (se installati in un momento successivo).

Esclusioni specifiche

In caso di smarrimento o **furto** delle chiavi (anche una sola), l'assicurazione è:

- sospesa dopo 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto;
- e riprende a decorrere dalla data in cui l'**Assicurato** riceve il duplicato.

Non c'è sospensione se l'**Assicurato** riceve il duplicato nei primi 15 giorni (dalla data di denuncia).

La garanzia non opera se l'**Assicurato**:

- ha in corso un'altra polizza (con **Vittoria** o con altra Compagnia) che copre il **rischio incendio** del veicolo. L'esclusione non vale se l'altra polizza è in regime di sospensione;
- in caso di **sinistro**, non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al veicolo. Questa esclusione non vale se l'**Assicurato**, prima della data del **sinistro**:
 - ha denunciato la perdita o il furto delle chiavi;
 - e richiesto il duplicato alla casa madre costruttrice (o strutture autorizzate).

La **garanzia** esclude i danni:

- che avvengono fuori della pertinenza del **fabbricato**;
- ad apparecchiature e impianti fono-audiovisivi⁽⁸⁾;
- a cose trasportate;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave di persone:
 - del **nucleo familiare**;
 - o loro dipendenti;
 - o da loro incaricate alla guida del veicolo.
- che derivano dall'asportazione di ricambi e accessori non fissati al veicolo in modo stabile.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

2.6 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI

Questa **garanzia** estende la copertura base.

La **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"** copre anche gli **oggetti pregiati e preziosi** che sono all'interno dell'immobile (dovunque riposti).

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.7 - OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA

Questa **garanzia** estende la copertura base.

La **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"**, copre anche gli **oggetti pregiati e preziosi** che sono all'interno di **mezzi di custodia**.

L'assicurazione opera se l'autore del **furto**:

- entra nei locali nei modi indicati per la **garanzia base "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"**;
- e apre i **mezzi di custodia** con:
 - rottura;
 - scasso;
 - uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.8 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI

Questa **garanzia** estende la copertura base.

La **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"** rimborsa anche le spese per pulire e riordinare i locali e il **contenuto**, a seguito di **furto** (indennizzabile).

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.9 - VALORI DOVUNQUE RIPOSTI

Questa **garanzia** estende la copertura base.

La **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"** copre anche i **valori** che sono all'interno dell'immobile (dovunque riposti).

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.10 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

Questa **garanzia** estende la copertura base.

La **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO O RAPINA"** copre anche i **valori** che sono all'interno di **mezzi di custodia**.

L'assicurazione opera se l'autore del **furto**:

- entra nei locali nei modi indicati per la **garanzia base "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"**;
- e apre i **mezzi di custodia** con:
 - rottura;
 - scasso;
 - uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.11 - SCONTO PER IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Questa **garanzia** prevede uno sconto del **premio**.

L'assicurazione opera se:

- i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto:
 - installato da impresa con abilitazione a norma di legge⁽⁹⁾;
 - come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'**Assicurato**;
- e l'**Assicurato** attiva sempre l'impianto di allarme quando nell'abitazione non ci sono persone.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** applica uno **scoperto** del 25% se le suddette condizioni non sono rispettate

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio i **rischi** che le coperture assicurative escludono.

L'assicurazione non vale per:

- **fabbricati** che sono fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- **fabbricati** costruiti con materiali diversi da:
 - laterizi, pietre, blocchi di cemento;
 - altri materiali di pari robustezza, di solito impiegati nell'edilizia.
- beni posti all'aperto o in spazi di uso comune;
- **oggetti pregiati e preziosi**. L'esclusione non vale nei casi in cui operano le seguenti **garanzie**, se ci sono in **polizza**:
 - "OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, DOVUNQUE RIPOSTI";
 - "OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA";
- **valori**. L'esclusione non vale nei casi in cui operano le seguenti **garanzie**, se ci sono in **polizza**:
 - "VALORI DOVUNQUE RIPOSTI";
 - "VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA".

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali la garanzia non vale;**
- **franchigie e scoperti;**
- **limiti e sottolimiti di indennizzo che la polizza prevede.**

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione esclude i danni:

- **causati da:**
 - atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
 - esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- **conseguenti a:**
 - fatti che il **Contraente** o l'**Assicurato** commettono o agevolano con dolo;
 - **furto di fissi e infissi** che danno accesso a cantine, soffitte, box e **dipendenze** e i guasti che i ladri causano a questi beni;
- **che accadono in occasione di:**
 - incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili;
 - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- **da:**
 - imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati;
 - sottrazione di **dati** presenti nel **sistema informatico**, causati da attacco contro di esso;
- **indiretti:** mancato godimento o uso dei beni assicurati; perdita profitti sperati; altri eventuali pregiudizi. Sono danni che non riguardano la materialità dei beni assicurati.
- **a:**
 - **preziosi** e denaro che sono nella **dimora abituale**, se i locali sono disabitati per più di 30 giorni consecutivi. In questo caso, l'assicurazione non copre gli eventi che accadono dal 31° giorno;
 - altri beni che sono nella **dimora abituale**, se i locali sono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. In questo caso, l'assicurazione non copre gli eventi che accadono dal 61° giorno;
 - **preziosi** e il denaro che sono nella **dimora saltuaria**, se i locali sono disabitati.

4.2 - SCOPERTI

Esempio di applicazione dello scoperto:

scoperto = 10% con il minimo di € 250;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 500 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 250;
- danno 2 = € 3.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.700 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 350, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1
Applicazione degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	SCOPERTO
Tutte le garanzie, se l'immobile assicurato è una dimora saltuaria	20%
"ESISTENZA DI IMPIANTO DA ALLARME" furto con impianto di allarme non a norma o disattivato	25%
"INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"	10% dell'indennizzo con il minimo di € 250
"Indennizzo per furto" senza effrazione	25%, ridotto al 20% se nei locali ci sono persone del nucleo familiare di età maggiore o uguale a 14 anni.

Mezzi di chiusura non conformi o non operanti

In **polizza** dichiarare che ogni apertura verso l'esterno dei locali (dove sono i beni assicurati) è protetta dai seguenti mezzi di chiusura:

- robusti **serramenti** con le seguenti caratteristiche:
 - in legno, plastica rigida, **vetro antisfondamento**, metallo, lega metallica;
 - e del tutto fissati o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno;
- inferriate fisse nel muro. Sono inferriate anche quelle con barre di metallo o lega metallica diversa dal ferro.

Nelle inferriate e nei serramenti ci possono essere luci, se le loro dimensioni non permettono l'accesso ai locali che contengono i **beni assicurati**.

Le aperture sono quelle a meno di 4 metri in linea verticale da:

- suolo, superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personali.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** applica i seguenti **scoperti** se i suddetti requisiti non sono rispettati:

- 20%, se nei locali ci sono persone del **nucleo familiare** di età maggiore o uguale a 14 anni;
- 25% negli altri casi.

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cos'è il "limite di indennizzo"?

È l'importo entro il quale Vittoria paga la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia. Il limite di indennizzo può essere per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia.

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro, non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA": Se il contenuto è nelle dipendenze non comunicanti con l'abitazione	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500
"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA": Atti dolosi	15% della somma assicurata con il massimo di € 5.000
"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA": Furto presso terzi di effetti personali in deposito	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500
"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA": Indennità aggiuntiva	1 anno di spese, massimo 20% dell'indennizzo liquidabile,
"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA": Oggetti portati sui camper	€ 1.500 o 10% della somma assicurata, se questa è maggiore di € 15.000
"GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO A": Duplicazione documenti personali	€ 250
"GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO A": Sostituzione delle serrature	€ 250
"GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO A": Rimborso Spese mediche	10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
"GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO B" Furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo	€ 300

<i>"GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO B" Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni</i>	10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" con il massimo di € 1.500
<i>"GARANZIA AGGIUNTIVA MODULO B" Uso fraudolento delle carte di credito</i>	10% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" con il massimo di € 500
<i>"INDENNIZZO PER SCIIPPO, FURTO E RAPINA DEI BENI PERSONALI TRASPORTATI"</i>	la somma assicurata indicata in polizza
<i>"INDENNIZZO PER TRUFFA NELL'ABITAZIONE"</i>	€ 1.500
<i>"INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"</i>	la somma assicurata indicata in polizza
<i>"OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI OVUNQUE RIPOSTI"</i>	la somma assicurata indicata in polizza
<i>"OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA"</i>	la somma assicurata indicata in polizza
<i>RIMBORSO SPESE PER PULIZIA E RIASSETTO DEI LOCALI</i>	€ 250
<i>"VALORI DOVUNQUE RIPOSTI"</i>	la somma assicurata indicata in polizza
<i>"VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA"</i>	La somma assicurata indicata in polizza

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli che seguono contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare il possibile per evitare o diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese⁽¹⁰⁾.

Entro 5 giorni dal **sinistro** o da quando ne hai conoscenza devi:

- avvisare **Vittoria** o l'Agenzia che gestisce la **polizza**;
 - denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia devi indicare, in particolare:
 - il momento dell'inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta del **sinistro**;
 - un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con il rispettivo valore (anche approssimativo);
- Devi poi inviare a **Vittoria** una copia di tale denuncia.

Se non rispetti questi obblighi, potresti perdere il diritto all'**indennizzo** (in tutto o in parte)⁽¹¹⁾.

Devi inoltre:

- conservare le tracce e i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;

Se **Vittoria** o i periti lo richiedono, devi inoltre:

- fornire uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate che esistono al momento del **sinistro**, con indicazione del rispettivo valore;
- mettere a disposizione i registri, conti, fatture e qualsiasi documento utile per le indagini e verifiche.

Per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE",
devi:

- denunciare subito il **sinistro** all'Autorità competente;
- e inoltrare a **Vittoria** una copia autentica della denuncia (convalidata dall'Autorità).

In caso di **furto** del veicolo, devi poi inviare a **Vittoria**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del veicolo rubato, con annotazione della perdita di possesso;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- certificato di origine, se il veicolo è immatricolato all'estero;
- procura a vendere;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del veicolo. Questo obbligo non vale se prima della data del **sinistro** hai:
 - denunciato lo smarrimento o il **furto** delle chiavi;
 - e richiesto alla casa madre (o strutture autorizzate) la sostituzione delle chiavi.

Se **Vittoria** lo richiede, devi inoltre fornire:

- idonea documentazione che prova il modello e il tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto, con la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti,
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**

- faciliti l'aggravamento del danno

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO - ARBITRATO

Le **Parti** possono concordare in modo diretto il valore del danno, senza l'intervento di periti.

Oppure le **Parti** affidano a due periti la valutazione del danno, se una delle **Parti** lo richiede. In questo caso, ciascuna **Parte** nomina con apposito atto formale il proprio perito. I due periti ne nominano un terzo se sono in disaccordo o su richiesta di uno di loro. I periti decidono a maggioranza. Altre persone possono aiutare i periti e partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per decidere. Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione avviene il **sinistro** provvede a nominare i periti su richiesta di una delle due **Parti** se:

- l'altra **Parte** non nomina il proprio perito;
- o i periti non concordano sulla nomina del terzo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- riferiscono se al momento del **sinistro** esistono circostanze aggravanti che aggravano il **rischio** e che il **Contraente** non ha comunicato a **Vittoria**;
- verificano se l'**Assicurato** adempie agli obblighi che indica l'articolo 5.1 *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
- verificano l'esistenza, la qualità e la quantità dei **beni assicurati**;
- determinano il valore che i **beni assicurati** hanno al momento del **sinistro**, in base i criteri di valutazione che indica l'articolo 5.5 *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
- stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I periti riportano in un verbale i risultati delle operazioni peritali e allegano le stime nel dettaglio.

Ciascuna **Parte** riceve dai periti una copia del verbale.

Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale vale anche se uno dei tre periti non la firma. In questo caso, gli altri due periti devono riportare nel verbale tale fatto. Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a ogni impugnativa, ad eccezione dei casi di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra:

- **valore a nuovo** delle cose danneggiate;
- valore di ciò che resta dopo il **sinistro**.

Per la **garanzia** *"INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE"*,

- il danno è pari al valore commerciale del veicolo al momento del **sinistro**, escluse le conseguenze per il mancato godimento o uso e altri pregiudizi (danni indiretti).

Nell'ambito del valore assicurato (indicato in **polizza**), **Vittoria** determina l'ammontare del danno

- per le autovetture: in base alla quotazione del mese in cui accade il **sinistro**. La quotazione è quella che pubblica la rivista "Quattroruote";
- per i motocicli: in base alla quotazione del mese in cui accade il **sinistro**. La quotazione è quella che pubblica la rivista "Dueruote";

In mancanza di quotazione **Vittoria** utilizza:

- la media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX;
- o le quotazioni di altre riviste specializzate nel settore;
- o quelle risultanti da indagini di mercato.

Per valore assicurato si intende il valore che il **Contraente** attribuisce al veicolo, comprensivo di eventuali accessori "di serie" e "non di serie".

Sono inclusi anche gli accessori "non di serie", indicati nella fattura di acquisto del veicolo;

- I.V.A. (se è compresa nel valore assicurato): per determinare il danno, **Vittoria** tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A.. Considera la parte che è a carico dell'**Assicurato**, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria. Se il veicolo è intestato (di proprietà) a una società di leasing, **Vittoria**

rimborsa al locatario una quota dell'I.V.A. pagata fino alla data del **sinistro** (se fiscalmente a suo carico). La quota è la proporzione tra:

- costo complessivo del finanziamento;
- e importo dei canoni pagati fino a tale data.

Il danno non comprende le spese per:

- modifiche, deprezzamento e mancato uso del veicolo in conseguenza della riparazione;
- il traino o la sua custodia.

- regola proporzionale: se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo ha al momento del **sinistro**, **Vittoria** indennizza con la stessa proporzione tra il valore assicurato e il valore effettivo del veicolo.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- quantifica e concorda il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** entro 15 giorni

Se più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione) ripartiscono il **rischio**, ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Per la **garanzia** "INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE":

- **Vittoria** formula una proposta scritta di liquidazione del danno (o comunica i motivi per cui non può farlo) entro 30 giorni da quando riceve i documenti necessari (indicati all'articolo 5 "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO");
- **Vittoria** trasmette l'atto di transazione e quietanza entro 15 giorni da quando riceve l'accettazione della suddetta proposta;
- **Vittoria** paga l'**indennizzo** entro di 15 giorni da quando riceve l'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso;
- in caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**Assicurato** deve attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile). In questo caso, l'**Assicurato** chiede l'avvio della procedura e comunica a **Vittoria** il nominativo del proprio perito. **Vittoria** provvede a sua volta a nominare il proprio perito entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se i periti non concordano sulla nomina del terzo, la scelta ricade sul Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è l'agenzia che gestisce la **polizza** o presso la quale è stato sottoscritto il contratto.

Il Collegio dei periti decide senza possibilità di appello e senza alcuna formalità giudiziaria. La decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non la sottoscrive.

Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito. La spesa del terzo perito è a carico di **Vittoria** e del **Contraente** in parti uguali.

Il **Contraente** conferisce a **Vittoria** la facoltà di liquidare tale spesa detraendo la quota a suo carico dall'**indennizzo** che spetta all'**Assicurato**.

Vittoria provvede al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni da quando acquisisce il verbale redatto dal Collegio;

Se **Vittoria** non provvede al pagamento dell'importo che indica il Collegio l'**Assicurato** è libero di agire in altra e diversa sede;

- il pagamento dell'**indennizzo** avviene in valuta corrente, se non c'è opposizione in caso di veicolo su cui risultano privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **rischio**, **Vittoria** provvede al pagamento dell'**indennizzo** entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione che esiste tra l'importo dovuto secondo la **polizza** e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori;

- le pratiche iniziate da **Vittoria** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni di **Vittoria** per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità viene in qualunque tempo riconosciuta.

5.7 - ANTICIPO INDENNIZZO

Prima della liquidazione del **sinistro**, l'**Assicurato** può richiedere a **Vittoria** un anticipo pari al 50% dell'importo minimo da indennizzare in base alla **polizza**. L'importo dell'anticipo non può superare €

50.000.

Vittoria paga l'anticipo se la previsione di **indennizzo** (complessiva) è di almeno 20.000 euro e non ci sono contestazioni sul **sinistro**.

Vittoria paga l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del **sinistro** e almeno 30 giorni dopo la richiesta dell'anticipo.

5.8 - BUONA FEDE

Se il **Contraente** o l'**Assicurato** in buona fede non comunicano a **Vittoria** circostanze che aggravano il **rischio**, questo fatto non comporta la decadenza del diritto all'**indennizzo** o la riduzione dello stesso.

Vittoria ha il diritto di percepire la differenza di **premio** che corrisponde al maggior **rischio**, a decorrere dal momento in cui la circostanza è avvenuta.

5.9 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- **Vittoria** non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** l'**indennizzo** per essi percepito, non appena i titoli di credito sono diventati inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- la somma che portano definisce il loro valore. Per le cambiali, l'assicurazione vale solo quando è possibile esercitare l'azione cambiaria.

5.10 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In un anno solare, a partire dal secondo **sinistro**:

- **Vittoria** riduce con effetto immediato le **somme assicurate** e i **limiti di indennizzo** delle **garanzie** colpite:
- la riduzione:
 - è pari all'importo del danno indennizzabile, al netto di eventuali **scoperti**;
 - dura fino al termine dell'annualità in corso;Non c'è restituzione del **premio**.

Puoi reintegrare le **somme assicurate** e i **limiti d'indennizzo** se paghi a **Vittoria** un **premio** determinato in funzione di:

- importo del reintegro;
- durata residua del periodo di assicurazione

5.11 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se hai notizia del recupero (anche parziale) dei beni rubati, devi subito avvisare **Vittoria**.

Le cose recuperate o il ricavato della vendita spettano all'**Assicurato** fino alla parte di danno che è rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetta a **Vittoria**.

Per i beni recuperati:

- entro due mesi dalla data di denuncia del **sinistro**;
- e prima del pagamento dell'**indennizzo**;

Vittoria copre solo i danni subiti dai beni in conseguenza del **sinistro**.

5.12 - COESISTENZA DI SCOPERTI

Se per lo stesso **sinistro** e per lo stesso bene danneggiato la **polizza** prevede l'applicazione di più **scoperti**, **Vittoria** applica la percentuale di **scoperto** più elevata.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
<p>Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.</p>	<p>Avisare del sinistro l'Agenzia che gestisce la polizza, o Vittoria.</p> <p>Denunciare per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, con indicazione del momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.</p> <p>Inviare a Vittoria una copia della denuncia fatta all'Autorità.</p>	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro.</p> <p>Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento di prova per le loro indagini.</p> <p>Per la garanzia "INDENNIZZO PER FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE":</p> <ul style="list-style-type: none">- certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo;- certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore;- originale del libretto di circolazione, se non compreso nella denuncia di furto;- serie originali di chiavi/tessere code in dotazione procura a vendere.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **Codice Penale- Art. 624 e 624 bis.**

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

(2) **Codice Penale.- Art. 628**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(3) **CODICE PENALE- Art. 56- Delitto tentato**

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6](8)(9)(10).

(5) **Codice Penale – Art. 640**

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

(6) **Codice Penale – Art. 56**

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6](8)(9)(10)

(7) Gli accessori sono le dotazioni o gli equipaggiamenti fissati in modo stabile al veicolo. Possono essere:

- “di serie”, se la casa costruttrice li include nel prezzo di listino del veicolo, senza supplemento. Sono compresi gli apparecchi fono-audiovisivi;
- “non di serie”, se il venditore li fornisce a richiesta e le fatture con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino del veicolo. Sono esclusi gli apparecchi fono-audiovisivi.
- Il prezzo di listino è il valore che c'è nella fattura di acquisto rilasciata dal venditore:
- al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice;
- al lordo delle spese di messa in strada.
- In mancanza della fattura di acquisto, il prezzo di listino è quello stabilito dalla casa costruttrice del veicolo in vigore al momento dell'acquisto:
- comprensivo di accessori di serie;
- al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice;
- al lordo delle spese di messa in strada.

(8) Gli apparecchi fono-audiovisivi sono: radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni o telefoni cellulari.

(9) Art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche.

Articolo 3 - Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese

presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Articolo 4 - Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA
Sezione
**"RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI"**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle **garanzie** che puoi acquistare.
I paragrafi successivi spiegano nel dettaglio il contenuto delle singole **garanzie**.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA	Base	Attivabile anche da sola
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE	Base	Attivabile anche da sola
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST	Opzionale a pagamento	Attivabile con entrambe le garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA; • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE se immobile indicato in polizza come "Locato a terzi"
RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ VENATORIA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C. VITA PRIVATA
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE LOCATA A TERZI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI - ESTENSIONE AL CONTENUTO
RISARCIMENTO PER R.C. INCENDIO DELL'ABITAZIONE (RICORSO TERZI)	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia <ul style="list-style-type: none"> • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE; • o con garanzie base della Sezione Incendio e altri danni ai beni.
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PRATICA DI AEROMODELLISMO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA
RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI - ESTENSIONE AL CONTENUTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Contenuto**
I seguenti beni relativi all'abitazione assicurata o sue **dipendenze**:
 - armadi forti, casseforti;
 - arredamento dei locali;
 - elettrodomestici;
 - impianti di prevenzione o allarme.
- **Dati**
Informazioni digitali che l'**Assicurato** memorizza all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
Per esempio: testo; immagini; video; software.
- **Dati personali**
Informazioni che identificano o consentono di identificare una persona e che possono fornire informazioni su:
 - caratteristiche;
 - abitudini,
 - stile di vita,
 - relazioni personali,
 - stato di salute,
 - situazione economica, ecc.
- **Dimora abituale**
L'abitazione dove l'**Assicurato** e i suoi familiari conviventi:
 - hanno la residenza anagrafica;
 - o risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **Dimora saltuaria**
Abitazione dell'**Assicurato** o dei suoi familiari conviventi:
 - situata sul territorio italiano;
 - e non locata a terzi;
 - e diversa dalla **dimora abituale**.
- **Dipendenze**
Locali dell'immobile che integrano la funzione di quelli principali e non sono necessari (in senso stretto). Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione nell'immobile. Sono i locali:
 - sottotetto, interrati, seminterrati;
 - che formano immobili a sé stanti, nell'area di pertinenza del **fabbricato**.Per esempio: cantina, ripostiglio, solaio, garage, legnaia.
- **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione che si autopropaga con elevata velocità. Deriva da una reazione chimica.

- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'immobile che la **polizza** indica, compresi:

- recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
- alberi fotovoltaici, pannelli solari e fotovoltaici, box e simili, **fissati in modo stabile al tetto o al suolo;**
- **fissi, infissi;**
- opere di fondazione o interrate, comprese le piscine;
- impianti fissi: idrici, igienici, elettrici;
- impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
- attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici. Per esempio: prese e rubinetti; punti terminali dei relativi impianti; bollitori;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- i seguenti spazi adiacenti l'abitazione, se l'area complessiva dell'immobile non supera i 10.000 metri quadrati:
 - giardino;
 - orto per la coltivazione di ortaggi, fiori e piante da frutto, solo per uso personale;
 - parco;
 - strade private interne, attrezzature per giochi; piscine;
 - alberi (anche ad alto fusto).

Se il **fabbricato** è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche le relative quote delle parti di proprietà comune.

- **Fissi**

Quanto è ancorato in modo stabile alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in euro.

- **Furto**

Reato che commette chi porta via e prende possesso di beni di proprietà di altri per ottenere un ingiusto profitto. Il Codice Penale regola la materia⁽¹⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Implosione**

Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Infissi**

Telai di qualunque materiale, collegati in modo rigido alle murature dell'edificio. Servono per applicare i **serramenti**.

- **Massimale**

Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese.

Un singolo **rischio** può avere un sottolimito di risarcimento. Il sottolimito:

- è una parte del **massimale** (non si aggiunge al **massimale**);
- rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese per quel **rischio**.

Le spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento** nella misura che prevede il Codice civile⁽²⁾.

- **Nucleo familiare**

Le persone che al momento del **sinistro** risultano iscritte nel tuo stato di famiglia.

- **Polizza**

Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Risarcimento**

Somma che **Vittoria** deve pagare in caso di **sinistro**.

- **Rischio**
Probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all'**Assicurato**.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, **che non deriva da:**
 - **esplosione;**
 - gelo
 - urto violento in una **conduttura, provocato da immissione di acqua o sua interruzione (cosiddetto "colpo d'ariete").**
- **Serramenti**
Strutture mobili che servono a chiudere una apertura praticata in:
 - parete (esterna o interna);
 - pavimento;
 - **tetto.**
 Per esempio: finestre; porte; sportelli.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
I seguenti beni:
 - computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali, periferiche) tra loro collegati in rete e che elaborano i dati relativi all'attività che svolge l'**Assicurato**;
 - tablet, phablet, smartphone;
 - software.
- **Supporto dati**
Dispositivi informatici che l'**Assicurato** usa per registrare e memorizzare i dati, per esempio:
 - CD-ROM, DVD;
 - chiavette USB;
 - dischi;
 - nastri magnetici.
- **Tetto**
Insieme delle strutture (portanti e non) che hanno lo scopo di coprire e proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Vita privata**
Tutte le attività **che non sono attività lavorative (principale, secondaria o occasionale).**

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione. Le **garanzie valgono solo se Vittoria le indica in polizza.**

L'Assicurato sei tu (il Contraente) e il tuo **nucleo familiare**.

L'Assicurato riceve il **risarcimento** di quanto deve pagare a terzi se è responsabile⁽³⁾ dei seguenti danni, causati in modo accidentale (casuale, senza intenzione):

- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose.

Vittoria risarcisce gli importi che l'Assicurato deve a terzi per capitale, interessi e spese.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 **"Ci sono limiti di copertura?"**

Ti illustriamo di seguito in dettaglio come operano le singole **garanzie**. Indichiamo con "r.c." la responsabilità civile.

1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA VITA PRIVATA

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'Assicurato per gli eventi che accadono durante la **vita privata**.

Copre anche la r.c. dell'Assicurato per i seguenti danni:

- causati a terzi in modo accidentale da:
 - figli minori affidati:
 - all'altro genitore;
 - ad altre persone, per un periodo temporaneo. In questo caso, l'assicurazione copre la r.c. di queste persone;
 - minori e persone "alla pari", che l'Assicurato ospita per un periodo temporaneo;
 - "baby sitter" e addetti ai servizi domestici (anche se lavoratori occasionali);
 - persone incapaci di intendere e volere⁽⁴⁾, poste sotto la sorveglianza dell'Assicurato;
- imputabili a fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato risponde ai sensi di legge.

Copre inoltre la r.c. dei figli con età inferiore a 26 anni che per motivi di studio non fanno parte del tuo **nucleo familiare** (perché vivono altrove).

In caso di **sinistro** indennizzabile, l'assicurazione comprende anche la r.c. per danni a terzi che derivano da interruzioni e sospensioni di:

- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 **"Ci sono limiti di copertura?"**.

Ti illustriamo di seguito alcuni esempi di prestazioni comprese nella **garanzia** base.

R.C. della vita domestica

L'assicurazione copre la r.c. dell'Assicurato che deriva da:

- conduzione della **dimora abituale** o **saltuaria**, compresi:
 - esecuzione di lavori di manutenzione:
 - ordinaria;
 - straordinaria, se l'Assicurato è il committente di lavori affidati a terzi. In questo caso, l'assicurazione opera se l'Assicurato rispetta gli eventuali obblighi previsti dalle norme del **"Testo unico per la sicurezza del lavoro"**⁽⁵⁾;
 - danni da spargimento d'acqua;
- proprietà e uso di: apparecchi domestici elettrici ed elettronici; bombole di gas;
- danni agli ospiti, per intossicazione o avvelenamento da cibi e bevande.

R.C. per infortuni del personale domestico

L'assicurazione copre la r.c. dell'Assicurato in caso di infortunio delle seguenti persone, mentre svolgono lavori domestici presso la sua abitazione:

- dipendenti domestici, assunti in modo regolare e soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL⁽⁶⁾.

L'assicurazione risarcisce l'importo che l'Assicurato deve pagare al:

- INAIL, per l'azione di rivalsa (da parte dell'INAIL ⁽⁷⁾);
- dipendente, per i danni che l'INAIL non copre in caso di morte o invalidità permanente (del dipendente).

In caso di invalidità permanente, **Vittoria** indennizza se l'invalidità è maggiore o uguale al 6%.

Vittoria calcola la percentuale di invalidità sulla base della "Tabella INAIL ⁽⁸⁾".

- persone non soggette all'obbligo di assicurazione INAIL e in regola con le disposizioni di legge in materia di lavoro:
 - addetti ai servizi domestici;
 - personale a ore;
 - "baby sitter" e persone "alla pari".
- L'assicurazione risarcisce l'importo che l'Assicurato deve pagare per i danni corporali.

R.C. del tempo libero, svago e sport

L'assicurazione copre la r.c. dell'Assicurato per:

- proprietà e uso di:
 - velocipedi, tricicli, carrozzine per bambini;
 - giocattoli a motore;
 - biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario;
 - carrozzine (elettriche e non) per disabili;
 - imbarcazioni a remi e a vela senza motore;
 - tavole (con o senza vela);
 - partecipazione come genitore accompagnatore, durante attività scolastiche, comprese: gite; visite culturali; manifestazioni sportive e ricreative. L'assicurazione copre anche la r.c. dell'Assicurato per fatto di minori affidati alla sua sorveglianza;
- attività ricreative non retribuite;
- pratica di sport a livello di dilettante;
- proprietà, detenzione e uso di armi (anche da fuoco) per: difesa; tiro a segno; tiro a volo;
- proprietà, uso o possesso legale di animali. L'assicurazione copre anche la responsabilità di altre persone che hanno in consegna gli animali, se non svolgono tale attività a titolo professionale (per esempio: "dogsitter"; "catsitter", ecc.);
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per gli autocaravan, l'assicurazione comprende anche il rimessaggio e l'utilizzo del veicolo durante la sosta in aree adibite o riservate a campeggio. Nei suddetti casi (campeggio consentito e caravan in sosta), l'assicurazione copre anche la r.c. dell'Assicurato per:
 - danni a cose di terzi, a causa di **incendio o scoppio**;
 - danni causati da cose di proprietà o in possesso dell'Assicurato, se le cose sono relative alla sua **vita privata**;
 - danni causati da cose di proprietà o in possesso di persone del cui fatto l'Assicurato deve rispondere, se le cose sono relative alla loro **vita privata**;
- danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in:
 - alberghi;
 - pensioni;
 - B&B;
 - ostelli e simili.

La prestazione "R.C. del tempo libero, svago e sport" non copre i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per la r.c. auto e natanti.

R.C. per la guida di figli minori

L'assicurazione opera nel seguente caso in cui un figlio minore dell'Assicurato guida un veicolo all'insaputa dei genitori o delle persone a cui è affidato e:

- non ha l'abilitazione alla guida, in base alle norme di legge;
- o trasporta persone senza rispettare le norme di legge o le indicazioni della carta di circolazione del veicolo.

L'assicurazione opera se:

- il minore provoca nel territorio italiano un incidente stradale con danni a terzi;
- e il veicolo è assicurato per la r.c. auto.

L'assicurazione copre l'azione di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice (r.c. auto) del veicolo guidato dal minore.

R.C. per la pubblicazione da parte di minore di foto o video su internet

L'assicurazione copre la r.c. dell'**Assicurato** per violazione della normativa sulla privacy, causata da un suo figlio minore che pubblica su social network o su piattaforme internet foto o filmati di persone senza il loro consenso⁽⁹⁾.

L'assicurazione risarcisce i seguenti danni a terzi:

- di immagine;
- alla vita di relazione;
- alla reputazione.

La **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA"** comprende anche la seguente prestazione.

Il Legale Risponde

Lexy è la piattaforma digitale di consulenza legale on-demand di Easy Legal S.r.l., società del Gruppo Vittoria Assicurazioni.

Tramite Lexy, puoi comunicare con un gruppo (team) multidisciplinare di professionisti legali e richiedere una consulenza orientativa sugli eventi che la **garanzia** copre.

Rivolgiti un quesito o descrivi una problematica, con anche l'invio di eventuale documentazione, per esempio: lettera; comunicazione; breve documento. Sulla base delle informazioni che fornisci, ricevi dal professionista una consulenza orientativa: chiarimenti, indicazioni operative e suggerimenti su come puoi procedere per prevenire conseguenze negative.

Per esempio, puoi ottenere una consulenza orientativa su norme che regolano:

- la tua responsabilità come committente per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il rapporto di lavoro domestico, per esempio: obblighi che hai come datore di lavoro per il personale domestico; misure da adottare per prevenire gli infortuni sul lavoro e la sicurezza delle mansioni;
- la circolazione stradale;
- la responsabilità di docenti, genitori accompagnatori e responsabilità dell'istituto scolastico per la sorveglianza degli studenti in gita scolastica o la partecipazione a manifestazioni sportive che la scuola organizza;
- la sicurezza nella pratica dello sport a livello dilettantistico;
- la tua responsabilità come proprietario di un animale. Per esempio, puoi chiedere informazioni su:
 - eventuali divieti o norme relative al loro trasposto su mezzi pubblici;
 - responsabilità del proprietario per i danni che l'animale può arrecare a terzi.
- la custodia dei figli in caso di separazione, divorzio, affido o altre situazioni che riguardano i rapporti familiari;
- divieti e autorizzazioni al campeggio libero in aree pubbliche o private, o sui doveri dei campeggiatori;
- temi legati alla violazione della privacy, come la pubblicazione da parte di tua o di un componente del tuo **nucleo familiare** di foto e video sui social di persone senza il loro consenso.

Puoi accedere alla piattaforma digitale Lexy dalla tua Area Riservata e richiedere la prestazione "Il Legale Risponde".

Puoi richiedere 2 consulenze orientative per **anno solare**.

1.2 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

L'**Assicurato** è il proprietario dell'immobile che la **polizza** indica.

La **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva dalla proprietà dell'immobile (il **fabbricato**).

L'assicurazione copre anche la r.c. per i danni a terzi causati da spargimento di acqua o da rigurgito dei sistemi di scarico, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici di pertinenza del **fabbricato**.

L'immobile comprende anche:

- impianti fissi destinati alla conduzione (dell'immobile);
- ascensori e montacarichi.

Se il **fabbricato** fa parte di un condominio, l'assicurazione copre la r.c. per:

- danni dei quali l'**Assicurato** deve rispondere in proprio;
- o la quota danni a suo carico, per danni di cui deve rispondere la proprietà comune. **In questo caso, l'assicurazione esclude il maggior onere che deriva da (eventuali) obbligazioni solidali nei confronti di altri condomini.**

L'assicurazione opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione:

- ordinaria;
- straordinaria, solo per il rischio della committenza⁽¹⁰⁾.

Se in **polizza** dichiari che l'immobile è locato a terzi, l'assicurazione opera anche per i danni da inquinamento accidentale. Sono i danni conseguenti a contaminazione di acqua, aria, suolo. La copertura di questi danni vale se l'immobile locato è ad uso esclusivo di: abitazione civile; ufficio; studio medico.

Vittoria risarcisce entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se inserisci in **polizza** una o più **garanzie** opzionali, per le quali paghi un **premio** aggiuntivo. Le **garanzie** valgono entro la **somma assicurata** che **Vittoria** indica in **polizza**. Ci sono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo**, che **Vittoria** indica al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DI ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia** base "RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE".

L'assicurazione opera anche quando l'**Assicurato** svolge l'attività di "Affittacamere" nell'abitazione assicurata, nel rispetto delle norme regionali e comunali dello specifico settore.

In questo caso, l'assicurazione copre la r.c. dell'**Assicurato**:

- che deriva da:
 - proprietà del **contenuto** dell'abitazione;
 - esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
 - committenza di lavori di pulizia svolti nell'abitazione o nelle sue pertinenze. Questa copertura vale se l'**Assicurato** commissiona ed esegue tali lavori nel rispetto delle norme in vigore.
- per i danni a effetti personali e oggetti che i clienti ospiti dell'abitazione portano e non consegnano al conduttore⁽¹¹⁾. L'assicurazione copre i danni materiali e diretti.

L'assicurazione copre anche r.c. degli ospiti che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e di attrezzature dell'abitazione;
- **incendio, esplosione** di gas, **scoppio** di apparecchi a vapore;
- spargimento di acqua, con danni a: persone; cose; animali.

Vittoria risarcisce con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.2 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST

Questa **garanzia** estende la copertura delle **garanzie** base "RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA" e "RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE".

L'assicurazione opera anche quando l'**Assicurato** svolge attività di "Bed & Breakfast" nell'abitazione assicurata in cui abita, nel rispetto delle norme regionali e comunali dello specifico settore.

In questo caso, l'assicurazione copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva da:

- proprietà del **contenuto** dell'abitazione;
- esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- committenza di lavori di pulizia svolti nell'abitazione o nelle sue pertinenze. Questa copertura vale se l'**Assicurato** commissiona ed esegue tali lavori nel rispetto delle norme in vigore.

L'assicurazione copre anche r.c. degli ospiti che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e di attrezzature dell'abitazione;
- **incendio, esplosione** di gas, **scoppio** di apparecchi a vapore;
- spargimento di acqua, con danni a: persone; cose; animali.

Vittoria risarcisce con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia base** "RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE".

L'assicurazione opera anche quando l'Assicurato svolge l'attività di "Casa Vacanze" nell'abitazione assicurata, nel rispetto delle norme regionali e comunali dello specifico settore.

In questo caso, l'assicurazione copre la r.c. dell'Assicurato che deriva da:

- proprietà del **contenuto** dell'abitazione;
- esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- committenza di lavori di pulizia svolti nell'abitazione o nelle sue pertinenze. Questa copertura vale se l'Assicurato commissiona ed esegue tali lavori nel rispetto delle norme in vigore.

L'assicurazione copre anche r.c. degli ospiti che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e di attrezzature dell'abitazione;
- **incendio, esplosione** di gas, **scoppio** di apparecchi a vapore;
- spargimento di acqua, con danni a: persone; cose; animali.

Vittoria risarcisce con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia base** "RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA".

L'assicurazione opera anche quando l'Assicurato svolge l'attività venatoria (caccia), nel rispetto di modi, luoghi e periodi consentiti dalle Autorità.

In questo caso, l'assicurazione copre la r.c. dell'Assicurato per i danni a terzi che derivano da:

- uso di armi;
- uso di cani da caccia;
- confezionamento di munizioni.

L'assicurazione vale in tutti i Paesi europei e del bacino del Mare Mediterraneo.

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione assolve all'obbligo previsto dalle norme di settore⁽¹²⁾.

Vittoria rilascia all'Assicurato il "Certificato assicurativo di attività venatoria". Il certificato attesta la copertura assicurativa obbligatoria e indica:

- nome dell'Assicurato;
- dati di identificazione e scadenza della polizza.

2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. CONDUZIONE DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia base** "RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE".

L'assicurazione copre anche la r.c. dei locatari dell'abitazione (conduttori), che deriva da:

- uso di apparecchi domestici in genere e di attrezzature nell'abitazione;
- **incendio ed esplosione** di gas, **scoppio** di apparecchi a vapore;
- spargimento di acqua con danni a persone, cose e animali.

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.6 - RISARCIMENTO PER R.C. INCENDIO DELL'ABITAZIONE (RICORSO TERZI)

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'Assicurato per danni materiali e diretti a cose di terzi, a causa dei seguenti eventi che colpiscono l'immobile indicato in **polizza**:

- **incendio;**
- **esplosione;**
- **implosione;**
- **scoppio.**

L'assicurazione comprende anche i danni causati da interruzione o sospensione (totale o parziale) di:

- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. PRATICA DI AEROMODELLISMO

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia** base *"RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA"*.

L'assicurazione copre anche la r.c. dell'Assicurato per i danni che causa a terzi durante la pratica dell'aeromodellismo, in qualità di dilettante.

L'assicurazione opera anche nei seguenti casi:

- durante la partecipazione a manifestazioni e gare aeromodellistiche e relative prove, in qualità di dilettante;
- utilizzo di droni (SAPR⁽¹³⁾) per operazioni non specializzate⁽¹⁴⁾, nel rispetto delle indicazioni che prevede l'art. 9 del Regolamento ENAC⁽¹⁵⁾.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non opera per i droni che hanno massa massima al decollo inferiore a 250 grammi.

La **garanzia** esclude i danni che derivano da:

- radiodisturbi e interferenze determinati dall'utilizzo di radiocomandi o telecomandi;
- violazione degli obblighi sulla Privacy;
- inquinamento acustico.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria risarcisce con i limiti che trovi nel Capitolo 4 *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE LOCATA A TERZI -ESTENSIONE AL CONTENUTO

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia** base *"RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE"*.

L'assicurazione copre anche la r.c. dell'Assicurato, che deriva dalla proprietà del **contenuto** dell'abitazione locata a terzi e ammobiliata.

Vittoria risarcisce con i limiti che trovi nel Capitolo 4 *"Ci sono limiti di copertura?"*.

L'esclusione non vale per i casi in cui opera la prestazione *"R.C. per infortuni del personale domestico"*, se c'è in **polizza** la **garanzia** *"RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA"*.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra in dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali la **garanzia** non vale;*
- *franchigie e scoperti;*
- *limiti e sottolimiti di **indennizzo**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione esclude i danni da r.c. per:

- proprietà di:
 - abitazioni. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia** *"RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE"*, se c'è in **polizza**;
 - immobili adibiti per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni. Cantinati e seminterrati non sono da considerare piano se la loro superficie è inferiore o uguale a 1/4 dell'area che copre il **fabbricato**;
 - immobili non indicati in **polizza**;
 - abitazione locata a terzi o a eventuali familiari non compresi nello stato di famiglia. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia** *"RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DI ABITAZIONE"*, se c'è in **polizza** la dichiarazione *"Locato a terzi"*;
- proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di:
 - locomozione, compresi monopattini, hoverboard, segway e monowheel;
 - navigazione;
 - trasporto.

In particolare, l'assicurazione esclude tutti i **rischi** relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la prestazione *"R.C. per la guida di figli minori"*, se c'è in **polizza** la **garanzia** *"RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA"*;

- inadempimenti o errori di natura contrattuale o fiscale;

- esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita e svolta nel **fabbricato**. L'esclusione non vale nei casi coperti con le seguenti **garanzie**, se ci sono in **polizza**:
 - “RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE”;
 - “RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST”;
 - “RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE”;
- **furto**;
- pratica di:
 - aeromodellismo e utilizzo di droni. L'esclusione non vale nei casi che copre la **garanzia** “RISARCIMENTO PER R.C. PRATICA DI AEROMODELLISMO”, se c'è in **polizza**;
 - paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere;
- atti dolosi dell'Assicurato;
- contagio che comporta sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- inquinamento di aria, acqua e suolo. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia** “RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DI ABITAZIONE”, se c'è in **polizza** la dichiarazione “Locato a terzi”;
- malattie professionali degli addetti ai servizi domestici;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto è nel sottosuolo e può essere sfruttato;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o artificiali). Per esempio: fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..;
- esercizio dell'attività venatoria (caccia). L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia** “RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ VENATORIA”;

L'assicurazione esclude i danni:

- a cose di terzi per **incendio, scoppio ed esplosione** di cose degli **Assicurati**. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia** “RISARCIMENTO PER R.C. INCENDIO DELL'ABITAZIONE (RICORSO TERZI)”;
- a cose e animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia (a qualsiasi titolo o destinazione);
- che derivano in modo diretto o indiretto, in tutto o in parte, da:
 - amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto che contiene amianto (in qualunque forma o misura);
 - campi elettromagnetici;
 - **furto**, perdita, divulgazione non autorizzata di **dati personali**. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la prestazione “R.C. per la pubblicazione da parte di minorenne di foto o video su internet”, se c'è in **polizza** la **garanzia** “RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA”;
 - alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati nel sistema informatico** e nei **supporti dati dell'Assicurato**, a causa di un attacco contro il suo **sistema informatico**;
- che derivano da: umidità; stillicidio; insalubrità dei locali; da rigurgito di fogna.
- da spargimento di acqua, a seguito di rottura accidentale di tubazioni o condutture. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia** “RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE”, se c'è in **polizza**;

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 2.500;
- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 7.500 perchè rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 2.500;
- danno 2 = € 100.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 90.000 perchè rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 10.000, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	FRANCHIGIA	SCOPERTO
"RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA" R.C. per la pubblicazione da parte di minorenni di foto o video su internet		20%, con il minimo di € 750
"RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE" Abitazione locata a terzi Danni da spargimento d'acqua accidentale	€ 150	
"RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE" Abitazione locata a terzi Danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo		10% con il minimo di euro 2.500
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE"	€ 100 per danni a cose	
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE" Danni a effetti personali e oggetti portati dai clienti ospitati, non consegnati al conduttore.		10% con il minimo di € 100
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST"	€ 100 per danni a cose	
"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITÀ DI CASA VACANZE"	€ 100 per danni a cose	

4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Per ogni sinistro, Vittoria risarcisce entro il **massimale** che indica in **polizza**. Questo limite è unico, anche se ci sono più **Assicurati** coinvolti.

Se in un **sinistro** ci sono più **Assicurati** coinvolti e tra questi ci sei tu (il **Contraente**), il **massimale** copre prima la tua r.c. verso i terzi. La parte di **massimale** che resta, copre la r.c. degli altri **Assicurati**.

Se sei assicurato anche con altre polizze, la copertura assicurativa di questa **polizza** vale per la parte di danno che eccede quanto dovuto dalle altre polizze.

Cos'è il "limite di risarcimento"?

Per limite di risarcimento si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria si impegna a offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di risarcimento può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di risarcimento per una determinata garanzia:

- limite di risarcimento € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di risarcimento € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di risarcimento € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di risarcimento

GARANZIA / Prestazione	LIMITE DI RISARCIMENTO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA"</i> R.C. per la pubblicazione da parte di minorenni di foto o video su internet</p>	<p>€ 10.000 per sinistro e anno solare</p>
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. VITA PRIVATA"</i> R. C. per la guida di figli minori</p>	<p>50% del massimale indicato in polizza</p>
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE"</i></p>	<p>€ 1.000 per camera, per sinistro e anno solare. Se il numero di camere al momento del sinistro è superiore a 3, il risarcimento per camera è ridotto in proporzione.</p>
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE"</i> Abitazione locata a terzi. Danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo</p>	<p>€ 55.000 per sinistro e anno solare</p>
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. INCENDIO DELL'ABITAZIONE (RICORSO TERZI)"</i> Danni che derivano da interruzione e sospensione di utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi</p>	<p>€ 10.000 per sinistro e anno solare</p>

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli che seguono contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve inviare una denuncia a **Vittoria** o all'Agenzia che gestisce la **polizza**, entro 5 giorni da quando ne ha conoscenza⁽¹⁶⁾.

Nella denuncia deve indicare:

- data dell'evento
- descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia deve allegare copia di:

- richiesta di risarcimento del terzo danneggiato;
- qualsiasi atto giudiziario notificato.

Senza il consenso di **Vittoria**, l'**Assicurato** non deve transare o riconoscere in modo formale la propria responsabilità.

5.2 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- accerta la legittimazione del danneggiato (o di chi per lui);
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- riceve dall'**Assicurato** l'atto firmato;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione) ripartiscono il **rischio** relativo alla **polizza**, ciascuna impresa paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota che la **polizza** indica. **Vittoria** esclude la responsabilità solidale⁽¹⁷⁾.

5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

In caso di vertenze, **Vittoria**:

- assume la gestione delle stesse a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse;
- nomina legali e tecnici, se lo ritiene necessario;
- si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'**Assicurato**.

Vittoria paga le spese per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite del 25% del **massimale** che indica in **polizza** per il tipo di danno oggetto di richiesta.

Se l'importo dovuto ai danneggiati supera il **massimale**, **Vittoria** ripartisce le spese in proporzione al rispettivo interesse (di **Vittoria** e dell'**Assicurato**).

Vittoria non indennizza:

- le spese che l'**Assicurato** paga per legali e tecnici che **Vittoria** non ha nominato;
- multe, ammende, spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE ENTRO 5 GIORNI

Avvisare del sinistro Vittoria o l'Agenzia che gestisce la polizza.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Riportare nella denuncia:

- la data del sinistro;
- la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze;
- la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.

Alla denuncia allegare:

- la copia della richiesta di risarcimento fatta dal terzo danneggiato
- qualunque atto giudiziario notificato.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE – Art. 624 e 624 bis**

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

624 bis. - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile(1) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900](2).

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932].

(3) **Articolo 2043- Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

(4) **CODICE CIVILE - Art. 2047 – Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [2046; 185 ss. c.p.], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità.

(5) Decreto Legislativo 81/2008.

(6) Ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.

(7) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

(8) Approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000.

- (9) Legge sulla protezione del diritto d'autore - art. 96, comma 1
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) – art. 6
- (10) D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009.
- (12) Legge 11/02/1992, n. 157 e successive modifiche.
- (13) Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.
- (14) le attività ricreative effettuate con SAPR a scopo ludico o sportivo da parte di persona non configurabile come aeromodellista e in possesso dei requisiti del presente Regolamento ENAC.
- (15) Regolamento ENAC – Art. 9 Operazioni non critiche
1. Per operazioni “non critiche” si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di:
a) aree congestionate, assembramenti di persone,
b) agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’articolo 12;
c) infrastrutture sensibili.
Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Le attività ricreative rientrano nelle operazioni “non critiche”.
2. Prima di iniziare operazioni “non critiche”, l’operatore deve assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 8 comma 1 del presente regolamento.
3. L’operatore è responsabile di:
a) sviluppare le procedure operative, ove non fornite dal costruttore, per il tipo di operazione e valutare il rischio ad essa associato;
b) designare un pilota in possesso delle competenze appropriate per il tipo di operazione;
c) assicurare che il pilota e tutte le persone coinvolte nelle operazioni siano a conoscenza del manuale di volo o documento equivalente fornito dal costruttore, delle procedure operative e di eventuali restrizioni vigenti nell’area delle operazioni;
d) assicurare che tutte le persone indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo siano state informate dei possibili rischi connessi ed abbiano dato un esplicito consenso alla partecipazione.
4. L’operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione che dimostri il rispetto di quanto previsto nel comma precedente.
- (16) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
- (17) **CODICE CIVILE - Articolo 1292 – Nozione della solidarietà.**
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

Sezione

“PET”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

*È una rappresentazione sintetica delle garanzie che puoi acquistare.
I paragrafi successivi spiegano in dettaglio il contenuto delle singole garanzie.*

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento
ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	Base	
RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI	Opzionale a pagamento	
RIMBORSO SPESE VETERINARIE	Opzionale a pagamento	
RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS	Opzionale a pagamento	Alternativa a garanzia RIMBORSO SPESE VETERINARIE

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento indica alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona giuridica che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A.. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Animale**
Cane o il gatto, identificato in **polizza** con il numero di **microchip**.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Carenza**
Periodo di tempo successivo alla decorrenza della **polizza**, durante il quale le **garanzie** non sono valide.
- **Day hospital**
Degenza diurna dell'**animale** in struttura veterinaria per **intervento chirurgico**, come risulta dalla cartella clinica o altra documentazione veterinaria.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in euro.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno. Produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Intervento chirurgico**
Atto che la struttura veterinaria o l'ambulatorio pratica per:
 - asportare formazioni patologiche e ricreare condizioni di normalità, per quanto possibile;
 - o migliorare la funzionalità di una parte del corpo lesionata.Comprende anche fratture e lussazioni.
- **Istituto di cura**
Le seguenti strutture sanitarie autorizzate al **ricovero** dei malati:
 - ospedale;
 - clinica;
 - casa di cura.La definizione non comprende:
 - stabilimenti termali;
 - strutture dietologiche, estetiche e simili;
 - strutture fisioterapiche e riabilitative;
 - case di cura per la convalescenza e lungodegenza o soggiorni;
 - strutture per anziani;
 - ospedali militari.
- **Libretto sanitario**
Documento che riporta le vaccinazioni dell'**animale**. Può anche contenere annotazioni su eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti. In questo caso, equivale a una cartella clinica.

- **Malattia**
Alterazione fisica constatabile in modo obiettivo e che non dipende da **infortunio**.
- **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese.
Un singolo **rischio** può avere un sottolimito di **risarcimento**. Il sottolimito:
 - è una parte del **massimale** (non si aggiunge al **massimale**);
 - rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese per quel **rischio**.
 Le spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento** nella misura che prevede il Codice civile⁽¹⁾.
- **Microchip**
Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
- **Polizza**
Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'esistenza dell'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Prestazione di assistenza**
Aiuto fornito all'**Assicurato** che ne ha necessità in caso di **sinistro**. **Vittoria** fornisce l'aiuto tramite la **struttura organizzativa**.
- **Prestazione veterinaria**
Erogazione e gestione delle spese veterinarie in caso di **sinistro**. **Vittoria** svolge l'attività tramite la **struttura liquidativa**.
- **Residenza**
Il luogo nel territorio della Repubblica Italiana in cui l'**Assicurato** ha la sua dimora abituale, come risulta dal certificato anagrafico.
- **Ricovero**
Degenza con pernottamento di almeno una notte in:
 - **istituto di cura** (per l'**Assicurato**)
 - **struttura veterinaria** (per l'**animale**).
- **Risarcimento**
Somma che **Vittoria** deve ai terzi danneggiati in caso di **sinistro** in cui l'**Assicurato** è responsabile.
- **Rischio**
Probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all'**Assicurato**.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Somma assicurata**
Importo massimo della copertura assicurativa.
- **Struttura liquidativa (o S.L.)**
Struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), convenzionata con **Vittoria**. Su incarico di **Vittoria**:
 - gestisce le **prestazioni veterinarie**;
 - cura il contatto e il rapporto con l'**Assicurato**;
 - gestisce le convenzioni e i rapporti con le strutture veterinarie e con i medici veterinari convenzionati.
- **Struttura organizzativa (o S.O.)**
Struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da:
 - responsabili;
 - personale (medici, tecnici, operatori);
 - attrezzature e presidi.
 La struttura è convenzionata con **Vittoria**. Su incarico di **Vittoria** contatta l'**Assicurato**, organizza ed eroga le **prestazioni di assistenza**.
- **Viaggio**
Spostamento, soggiorno o locazione a scopo turistico dell'**Assicurato** verso (o in) una località **ad**

almeno 100 chilometri dal luogo di residenza.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione. Le **garanzie** sono valide **solo se Vittoria le indica in polizza**.

Sei assicurato tu (il **Contraente**) e le persone del tuo nucleo familiare, proprietari degli **animali** indicati in **polizza**.

Il nucleo familiare è quello che risulta dallo stato di famiglia.

1.1 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI

L'**Assicurato** riceve da **Vittoria** un aiuto (assistenza) in varie situazioni di difficoltà relative al suo animale.

Vittoria fornisce le seguenti **prestazioni di assistenza** tramite la **struttura organizzativa (S.O.)**:

- Seconda opinione veterinaria;
- Invio pet sitter;
- Trasporto dell'animale;
- Rimborso spese d'albergo;
- Anticipo spese veterinarie;
- Custodia dell'animale presso un parente o una pensione;
- Consegna di generi alimentari per l'animale;
- Consulenza veterinaria;
- Consulenza nutrizionista;
- Consulenza legale;
- Help care animali domestici;
- Consulenza veterinaria in viaggio;
- Segnalazione di centri e cliniche veterinarie in Italia;
- Help line animali domestici;
- Informazioni per viaggiare con animali.

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Seconda opinione veterinaria

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'animale, se l'**Assicurato** ha bisogno di:

- un approfondimento del parere medico ricevuto dal veterinario curante;
- o una seconda valutazione clinico-diagnostica (rispetto alla prima valutazione ricevuta);

La **S.O.** prenota una seconda visita complementare da parte di uno specialista, presso una clinica veterinaria nella **regione** di residenza dell'**Assicurato**.

Il servizio ha finalità solo informativa e di consulenza diagnostica o terapeutica.

Vittoria paga i costi della visita, con i limiti di **indennizzo** che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

Invio pet sitter

Questa prestazione opera in caso di ricovero dell'**Assicurato** a seguito di **infortunio** o **malattia**.

Se l'**Assicurato** non può accudire il proprio **animale** nei 15 giorni successivi al termine del **ricovero**, la **S.O.** ricerca un pet sitter e lo invia alla **residenza** dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** deve:

- comunicare alla **S.O.** la necessità della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione;
- inviare alla **S.O.** il certificato di dimissioni dall'**istituto di cura**.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

Se la **S.O.** non riesce a organizzare la prestazione, l'**Assicurato** può provvedere per proprio conto. In questo caso, **Vittoria** rimborsa le spese (documentate) che l'**Assicurato** paga.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

Trasporto dell'animale

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'animale durante un **viaggio**, con

ricovero (dell'**animale**) per almeno una notte presso una struttura veterinaria.

Se l'**Assicurato** rientra alla propria **residenza** e ha poi bisogno di recuperare l'**animale**, la **S.O.** provvede al trasporto dell'**animale**.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Questa prestazione non opera in combinazione con la prestazione "*Rimborso spese d'albergo*".

Rimborso spese d'albergo

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**, con ricovero (dell'**animale**) presso una struttura veterinaria.

Se i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento, la **S.O.** individua e prenota un albergo per l'**Assicurato** nei pressi della struttura veterinaria.

Vittoria paga il costo di pernottamento e prima colazione, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Questa prestazione non opera in combinazione con la prestazione "*Trasporto dell'animale*".

Anticipo spese veterinarie

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale** durante un **viaggio**.

Se l'**Assicurato** deve pagare delle spese veterinarie impreviste e non può farlo subito, la **S.O.** provvede ad anticipare l'importo.

Vittoria indennizza, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'assicurazione non opera se il trasferimento di valuta all'estero infrange le leggi in vigore in Italia o nel paese in cui si trova l'**Assicurato**.

Custodia dell'animale presso un parente o una pensione

Questa prestazione opera in caso di **ricovero** dell'**Assicurato** per **infortunio** o **malattia**, se non può accudire il proprio **animale**:

- durante il **ricovero**;
- o nei 30 giorni successivi al termine del **ricovero**;

La **S.O.** organizza il trasporto dell'**animale** presso un parente che può accudire l'**animale**.

Se l'**Assicurato** non può individuare un parente disponibile, la **S.O.** suggerisce il nome di una pensione per animali e prenota la struttura.

Vittoria paga :

- il costo del tragitto dal luogo in cui è l'**animale**, fino alla destinazione prescelta;
- o i costi della struttura.

Vittoria paga con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Consegna di generi alimentari per l'animale

Questa prestazione opera in caso di **ricovero** dell'**Assicurato** per **infortunio** o **malattia**, se ha bisogno di inviare cibo al proprio **animale**:

- durante il **ricovero**;
- o nei 30 giorni successivi al termine del **ricovero**, se l'**Assicurato** è inabile per un periodo temporaneo.

La **S.O.** provvede a:

- ritirare il cibo che l'**Assicurato** indica (in base a una lista da lui fornita);
- consegnare il cibo al luogo dove si trova l'**animale**.

Vittoria paga il costo del tragitto:

- dal luogo di ritiro del cibo;
- al luogo in cui si trova l'**animale**.

L'**Assicurato** paga il costo del cibo acquistato.

Consulenza veterinaria

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una consulenza veterinaria, la **S.O.** fornisce al telefono le informazioni e i consigli richiesti.

La **S.O.** fornisce il consulto sulla base delle informazioni che riceve dall'**Assicurato**.

Il consulto non è una diagnosi

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Consulenza nutrizionista

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia dell'animale**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una consulenza su come nutrire l'**animale**, la S.O. fornisce al telefono consigli e suggerimenti sull'utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.

La S.O. fornisce il consulto sulla base delle informazioni che riceve dall'**Assicurato**.

Il consulto non è una diagnosi.

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Consulenza legale

Questa prestazione opera nei seguenti casi:

- l'**animale** subisce un danno da parte di terzi;
- un terzo provoca un danno all'**animale**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una consulenza legale, la S.O. provvede al consulto richiesto.

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Help care animali domestici

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni su:

- veterinari reperibili;
- farmacie con prodotti specifici per l'**animale**;
- pensioni per l'**animale** in città e provincia;
- centri di protezione degli animali.

La S.O. fornisce indicazioni per trovare tali centri.

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Consulenza veterinaria in viaggio

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia dell'animale** durante un **viaggio**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una consulenza veterinaria, la S.O. fornisce al telefono le informazioni e i consigli richiesti.

La S.O. fornisce il consulto sulla base delle informazioni che riceve dall'**Assicurato**.

Il consulto non è una diagnosi.

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Segnalazione di centri e cliniche veterinarie in Italia

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia dell'animale** durante un **viaggio**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di indicazioni su cliniche o centri veterinari in Italia, la S.O. provvede a segnalare il centro più vicino.

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Help line animali domestici

Questa prestazione opera se l'Assicurato ha bisogno di informazioni su:

- negozi di articoli o alimenti per animali;
- scuole addestramento cani;
- toelettatura cani;
- allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
- informazioni su mostre e raduni di cani e gatti;
- concorsi.

La S.O. fornisce le informazioni richieste.

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Informazioni per viaggiare con animali

Questa prestazione opera se l'Assicurato ha bisogno di informazioni su:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti con l'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
- spiagge e stabilimenti balneari accessibili all'animale;
- residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- documenti necessari per viaggi all'estero,

La S.O. fornisce le indicazioni per viaggiare con l'animale.

La S.O. fornisce la prestazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- esclusi i festivi nella settimana.

Vittoria paga i costi, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Tutte le prestazioni di assistenza operano sul territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino e Stato della Città del Vaticano).

Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni di assistenza, Vittoria non fornisce prestazioni o rimborsi alternativi a titolo di compensazione.

Vittoria non è responsabile per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale presta l'assistenza;
- o a seguito di circostanze fortuite e imprevedibili.

La struttura organizzativa eroga le prestazioni in conformità e nei limiti fissati dalle leggi o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se inserisci in polizza una o più garanzie opzionali, per le quali paghi un premio aggiuntivo. Le garanzie valgono entro la somma assicurata che Vittoria indica in polizza. Ci sono esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, che Vittoria indica al Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.1 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per il suo animale, nei casi di seguito illustrati.

Vittoria fornisce le seguenti prestazioni veterinarie tramite la struttura liquidativa (S.L.):

- Rimborso spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento;
- Rimborso spese veterinarie durante il ricovero con intervento;
- Rimborso spese veterinarie successive al ricovero con intervento;

- Rimborso spese per distacco compassionevole;
- Rimborso spese veterinarie durante il ricovero senza intervento;
- Rimborso spese veterinarie in viaggio;
- Rimborso spese veterinarie post ritrovamento dell'animale.

Ogni **prestazione veterinaria** è:

- eseguita o prescritta da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore;
- accompagnata da idonea documentazione veterinaria.

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Rimborso spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento

Questa prestazione opera in caso di **intervento chirurgico** all'**animale** per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo.

L'**Assicurato** riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;

eseguiti nei 30 giorni precedenti all'**intervento chirurgico**, al **ricovero** o al **day hospital**.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rimborso spese veterinarie durante il ricovero con intervento

Questa prestazione opera in caso di **intervento chirurgico** all'**animale** per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo.

L'**Assicurato** riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il **ricovero** o il **day hospital**.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rimborso spese veterinarie successive al ricovero con intervento

Questa prestazione opera in caso di **intervento chirurgico** all'**animale** per:

- **infortunio**;
- **malattia**;
- parto cesareo.

L'**Assicurato** riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;

eseguiti nei 30 giorni successivi all'**intervento chirurgico**, al **ricovero** o al **day hospital**.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rimborso spese per distacco compassionevole

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**animale**, se il veterinario valuta lo stato di salute come irrimediabile.

Se l'**Assicurato** deve procedere con l'abbattimento terapeutico o l'eutanasia dell'**animale**, riceve un rimborso per le seguenti spese:

- funerarie;
- costi per pratiche burocratiche necessarie, compresa la cremazione.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rimborso spese veterinarie durante il ricovero senza intervento

Questa prestazione opera in caso di **ricovero** dell'**animale** per **malattia**, senza **intervento chirurgico**.

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- rette di degenza;
- assistenza e cure prestate dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami prescritti dal medico veterinario e forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Spese veterinarie in viaggio

Questa prestazione opera in caso di **infortunio**, **malattia** o parto cesareo dell'**animale** durante un **viaggio**.

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti diagnostici;
- interventi d'urgenza (necessari) eseguiti da un medico veterinario sul posto.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Rimborso spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

Questa prestazione opera in caso di ritrovamento dell'**animale** smarrito, se l'Assicurato ha bisogno di:

- eseguire una visita veterinaria di controllo;
- o trattenere l'animale presso la struttura che lo ha ritrovato.

L'Assicurato riceve un rimborso per le seguenti spese che paga per l'**animale** ritrovato:

- visita veterinaria di controllo;
- toelettatura per eseguire una visita veterinaria di controllo;
- permanenza dell'animale presso la struttura che lo ha ritrovato.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Tutte le **prestazioni veterinarie** operano in tutto il mondo, con l'esclusione dei paesi:

- in stato di belligeranza (dichiarata o di fatto);
- o sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito www.viaggiasesicuri.it.

L'assicurazione ha una **carenza** di 30 giorni. Ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello indicato in **polizza**, se hai pagato il **premio** o la prima rata di **premio**;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello in cui paghi il premio, salvo le scadenze stabilite in **polizza**.

Non c'è **carenza** se la **polizza** sostituisce un'altra polizza di Vittoria (polizza "originaria") per gli stessi **animali** e senza interruzione di copertura.

2.2 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per il suo **animale**, nei casi di seguito illustrati.

Vittoria fornisce le seguenti **prestazioni veterinarie** tramite la **struttura liquidativa (S.L.)**:

- Rimborso spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento;
- Rimborso spese veterinarie durante il ricovero con intervento;
- Rimborso spese veterinarie successive al ricovero con intervento;
- Rimborso spese per distacco compassionevole;
- Rimborso spese veterinarie durante il ricovero senza intervento;
- Rimborso spese veterinarie senza intervento;
- Rimborso spese veterinarie post ritrovamento dell'animale.

Ogni **prestazione veterinaria** è:

- eseguita o prescritta da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione in base alle norme di legge in vigore;
- accompagnata da idonea documentazione veterinaria.

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Rimborso spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento

Questa prestazione opera in caso di **intervento chirurgico** all'**animale** per:

- **infortunio**;

- **malattia;**
- parto cesareo.

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;

eseguiti nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Rimborso spese veterinarie durante il ricovero con intervento

Questa prestazione opera in caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia;**
- parto cesareo.

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o il day hospital.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Rimborso spese veterinarie successive al ricovero con intervento

Questa prestazione opera in caso di **intervento chirurgico** all'animale per:

- **infortunio;**
- **malattia;**
- parto cesareo.

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- visite;
- esami;
- analisi;
- accertamenti;

eseguiti nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Rimborso spese per distacco compassionevole

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'animale, se il veterinario valuta lo stato di salute come irrimediabile.

Se l'Assicurato deve procedere con l'abbattimento terapeutico o l'eutanasia dell'animale, riceve un rimborso per le seguenti spese:

- funerarie;
- costi per pratiche burocratiche necessarie, compresa la cremazione.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Rimborso spese veterinarie durante il ricovero senza intervento

Questa prestazione opera in caso di **ricovero** dell'animale per **malattia**, senza **intervento chirurgico**.

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- rette di degenza;
- assistenza e cure prestate dal medico veterinario o su sua prescrizione;
- medicinali ed esami prescritti dal medico veterinario e forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Spese veterinarie senza ricovero

Questa prestazione opera in caso di **infortunio**, **malattia** o parto cesareo dell'animale.

L'Assicurato riceve un rimborso delle spese veterinarie che paga per:

- visite;

- esami;
- analisi;
- accertamenti diagnostici.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 *“Ci sono limiti di copertura?”*.

Rimborso spese veterinarie post ritrovamento dell'animale

Questa prestazione opera in caso di ritrovamento dell'**animale** smarrito, se l'**Assicurato** ha bisogno di:

- eseguire una visita veterinaria di controllo;
- o trattenere l'animale presso la struttura che lo ha ritrovato.

L'**Assicurato** riceve un rimborso per le seguenti spese che paga per l'**animale** ritrovato:

- visita veterinaria di controllo;
- toelettatura per eseguire una visita veterinaria di controllo;
- permanenza dell'animale presso la struttura che lo ha ritrovato.

Vittoria rimborsa con i limiti che indica nel Capitolo 4 *“Ci sono limiti di copertura?”*.

Tutte le **prestazioni veterinarie** operano in tutto il mondo, con l'esclusione dei paesi:

- in stato di belligeranza (dichiarata o di fatto);
- o sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito www.viaggiareassicuri.it.

L'assicurazione ha una **carezza** di 30 giorni. Ha quindi effetto:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello indicato in **polizza**, se hai pagato il **premio** o la prima rata di **premio**;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello in cui paghi il premio, salvo le scadenze stabilite in **polizza**.

Non c'è **carezza** se la **polizza** sostituisce un'altra polizza di **Vittoria** (polizza “originaria”) per gli stessi **animali** e senza interruzione di copertura.

2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI

L'**Assicurato** riceve il **risarcimento** di quanto deve pagare a terzi se è responsabile dei seguenti danni che l'**animale** causa a terzi:

- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose.

Vittoria risarcisce gli importi che l'**Assicurato** deve a terzi per capitale, interessi e spese.

Per l'assicurazione non sono terzi:

- tutti quelli la cui responsabilità è coperta dalla **polizza**;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**;
- altri parenti o affini che convivono con l'**Assicurato**.

L'assicurazione esclude i danni a cose e animali di terzi che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia (a qualsiasi titolo o destinazione).

Vittoria risarcisce entro il **massimale** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 *“Ci sono limiti di copertura?”*

L'assicurazione opera in tutto il mondo.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi che le coperture assicurative escludono.

L'assicurazione non opera per **animali**:

- di età inferiore a 3 mesi o superiore a 10 anni compiuti.
Se l'**animale** raggiunge l'età di 10 anni nel corso della durata della **polizza**, l'assicurazione vale fino alla scadenza annuale del **premio** (termina al compimento di questa scadenza);
- senza **microchip**;
- non registrati con specifico **libretto sanitario**;
- non iscritti all'anagrafe animali d'affezione o anagrafe nazionale felina;
- non sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge;
- non tenuti con cura e diligenza;
- posseduti illegalmente.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- eventi per i quali la **garanzia** non vale;
- **franchigie e scoperti**;
- limiti e sottolimiti di **indennizzo**.

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione esclude i danni che derivano da:

- dolo e colpa grave⁽²⁾ di:
 - **Assicurato**, suoi familiari o altro parente o affine che convive con lui;
 - persone che hanno in affidamento l'**animale**.L'esclusione non vale per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"**, nel caso di colpa grave;
- guerre, atti di terrorismo;
- inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- scioperi;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- trasporto eseguito senza usare veicoli terrestri gommati, treni, navi o aerei attrezzati, in conformità alle disposizioni di legge⁽³⁾;
- partecipazione ad attività di:
 - caccia;
 - competizioni sportive e manifestazioni simili;
 - mostre, rassegne, prove e concorsi canini o felini;
- uso professionale dell'**animale** o suo utilizzo in aiuto allo svolgimento di un'attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o comunque retribuita. L'esclusione non vale per i cani guida dei non vedenti e per i cani riconosciuti per la pratica della "dog therapy";
- uso illegale dell'**animale**, per esempio: maltrattamenti; combattimenti organizzati; spettacoli vietati;
- **infortuni** o **malattie** dell'**Assicurato** o dell'**animale**, i cui primi segni clinici sono precedenti alla decorrenza della **polizza**.

Inoltre, l'assicurazione non opera per:

- terapie di valore dietetico, inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, anche se prescritti a seguito di **intervento chirurgico**;
- gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo;
- patologie legate all'apparato riproduttore, compresa la mammella degli **animali** di sesso femminile. Pertanto, l'assicurazione esclude anche gli eventi collegati alla mammella;
- interventi sui denti o igiene dentale;
- **intervento chirurgico** relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- **intervento chirurgico** realizzato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- interventi relativi alla lussazione della rotula o patella (anche se causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici);
- interventi eseguiti sul gomito del cane (anche se necessari per malformazioni genetiche o eventi traumatici);
- soppressione e cremazione per:
 - pericolosità;
 - accertamenti diagnostici post-mortem;
 - problemi comportamentali;
- **malattie** evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- controlli di routine o facoltativi;
- acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali;
- Leishmania;
- **malattie** o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- finalità estetiche, per esempio: taglio delle orecchie o taglio della coda, anche se eseguiti all'estero;
- epidemie o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse, per esempio: epizoozia; zoonosi;

- epidemie o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle Autorità competenti (per esempio: I.S.S. o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle Autorità competenti (nazionali o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	FRANCHIGIE	SCOPERTO
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE"		10%
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS" Prestazione "Rimborso spese veterinarie senza ricovero"		20% con il minimo €50
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS" Prestazioni diverse da "Rimborso spese veterinarie senza ricovero"		10%
"RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"	€ 100	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 500 per sinistro: Vittoria paga massimo € 500 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 500 ciascuno).
- limite di indennizzo € 500 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 500 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 250 ciascuno)

I limiti di indennizzo delle singole prestazioni di assistenza o prestazioni veterinarie sono validi per ciascun animale e sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Tutte le eccedenze ai limiti di indennizzo sono a carico dell'Assicurato.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Invio pet sitter	<ul style="list-style-type: none">• n. 5 giorni per 1(una) ora al giorno;• o € 100 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Trasporto dell'animale	€ 100 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Rimborso spese d'albergo	€ 100 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo € 300 per sinistro (3 notti)
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Anticipo spese veterinarie	anticipo denaro massimo importo € 2.000 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Custodia dell'animale presso un parente o una pensione	<ul style="list-style-type: none">• Km 50 per il tragitto di percorrenza per sinistro;• o costo di custodia in pensione € 300 per sinistro
"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI" Consegna di generi alimentari per l'animale	Km 15 per il tragitto di percorrenza per sinistro

"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie durante il ricovero con intervento	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie successive al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese per distacco compassionevole	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie in viaggio	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE" Spese veterinarie post ritrovamento animale	<ul style="list-style-type: none"> • Visita veterinaria di controllo: € 100 • Toelettatura: € 40; • Permanenza presso struttura: € 50 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie durante il ricovero con intervento	€ 1.000 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie successive al ricovero con intervento	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese per distacco compassionevole	€ 150 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie senza ricovero	€ 500 per sinistro e per anno solare
"RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS" Spese veterinarie post ritrovamento animale	<ul style="list-style-type: none"> • Visita veterinaria di controllo: € 100 • Toelettatura: € 40; • Permanenza presso canile: € 50 per sinistro e per anno solare

La garanzia **"RIMBORSO SPESE VETERINARIE"** indennizza fino a un massimo di € 1.000 annuo per ciascun animale (somma assicurata).

La garanzia **"SPESE VETERINARIE - PLUS"** indennizza fino a un massimo di € 2.000 annuo per ciascun animale (somma assicurata).

La garanzia **"RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"** risarcisce fino a € 500.000 complessivo per tutti gli animali assicurati e per la totalità dei sinistri che si verificano nel medesimo anno solare.

Per la garanzia **"ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"** fornisce:

- le seguenti prestazioni massimo 1 (una) volta per **anno solare**:
 - *"Seconda opinione veterinaria"*;
 - *"Invio pet sitter"*;
 - *"Trasporto dell'animale"*;
 - *"Custodia dell'animale presso un parente o una pensione"*;
 - *"Consegna di generi alimentari per l'animale"*;
- le altre prestazioni massimo 1 (una) volta per tipo e per singolo **sinistro**, con il limite di 3 **sinistri** per **anno solare**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli che seguono contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia "ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI"

In caso di sinistro, l'Assicurato deve richiedere l'intervento alla struttura operativa (S.O.).

Può telefonare ai seguenti numeri, 24 ore su 24:

- al numero verde 800 066 320, per chiamate dall'Italia;
- al numero +39 015 25 59 750, per chiamate dall'estero;

Se non può telefonare deve scrivere a MAPFRE ASISTENCIA con:

- e-mail: assistenza@mawdy.com;
- fax al numero: +39 015 255 96 04;
- telegramma: MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI)

L'Assicurato deve comunicare:

- nome, cognome e codice fiscale (dell'Assicurato);
- numero della polizza;
- numero di microchip dell'animale;
- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- luogo in cui è;
- recapito telefonico (dove la S.O. può richiamarlo).

Questa procedura assolve all'obbligo di avviso (denuncia) di sinistro.

L'Assicurato non può ottenere le prestazioni se:

- non contatta la S.O. al momento del sinistro;
- la S.O. non organizza e autorizza l'intervento.

Tale esclusione non è valida in caso di dimostrata e oggettiva forza maggiore.

La S.O. può chiedere all'Assicurato altri documenti necessari per valutare il sinistro, anche in originale. In questo caso, l'Assicurato deve inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese.

La S.O. accetta la documentazione se compilata in lingua italiana.

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo visitano o curano (sia prima che dopo il sinistro), nei confronti della S.O. e di eventuali magistrati che esaminano il sinistro.

Per la prestazione "Anticipo spese mediche", l'Assicurato deve:

- comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il suo recapito;
- fornire garanzie di restituzione della somma anticipata;
- rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni (dalla data dell'anticipo). Se rimborsa più tardi, deve pagare anche gli interessi per i giorni di ritardo, calcolati al tasso legale corrente.

Garanzie "RIMBORSO SPESE VETERINARIE" e "RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS"

Pagamento diretto

L'Assicurato può rivolgersi a strutture veterinarie e medici veterinari:

- convenzionati con la struttura liquidativa;
- o di sua scelta e che intendono convenzionarsi con la struttura liquidativa, prima dell'erogazione della prestazione.

In questi casi, Vittoria attiva la procedura di pagamento diretto e:

- l'Assicurato non deve anticipare alcun pagamento per la prestazione sanitaria;
- Vittoria paga in modo diretto le strutture veterinarie e i medici veterinari convenzionati, entro i limiti di polizza. Restano quindi a carico dell'Assicurato eventuali franchigie, scoperti e prestazioni non comprese in garanzia.

Per conoscere le convenzioni in vigore, l'Assicurato può contattare la S.O..

In caso di **sinistro** con pagamento diretto, l'**Assicurato** deve:

- contattare la **struttura liquidativa** ai seguenti numeri telefonici, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00:
 - numero verde 800.066.320 per chiamate dall'Italia;
 - +39.015.255.9750 per chiamate dall'estero.
- comunicare:
 - nome, cognome, codice fiscale;
 - numero di **polizza**;
 - servizio richiesto;
 - indirizzo del luogo in cui è;
 - recapito telefonico (dove la **S.L.** può richiamarlo);
 - giorno previsto per la **prestazione veterinaria**;
 - struttura e medico veterinario convenzionati scelti.

Almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la **prestazione veterinaria**, l'**Assicurato** deve inviare una e-mail all'indirizzo vittoria.petinsurance@mawdy.com con allegati:

- modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie" compilato;
- certificati medici o prescrizioni in cui è indicato il numero di **microchip** dell'**animale**. Questi documenti devono attestare il decorso delle lesioni e della **malattia**, o tutto ciò che supporta la diagnosi relativa alla prestazione richiesta;
- **libretto sanitario** completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione o anagrafe nazionale felina;
- denuncia di smarrimento dell'**animale** presentata alla pubblica Autorità. Questo documento vale per la prestazione "*Rimborso spese veterinarie post ritrovamento animale*".

Il modulo di "*Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie*" è disponibile:

- sul sito di **Vittoria**;
- presso l'Agenzia di riferimento;
- su richiesta alla **S.L.**.

Al momento dell'accettazione presso la struttura veterinaria, l'**Assicurato** deve sottoscrivere il "Documento di presa in carico". È il documento con cui la **S.L.** comunica alle strutture veterinarie e ai medici veterinari convenzionati:

- i termini di operatività della **garanzia** e delle **prestazioni veterinarie**;
- i limiti di **polizza**;
- i diritti e gli obblighi della **S.L.** e dell'**Assicurato** verso la struttura veterinaria e i medici veterinari.

La **S.L.** può chiedere all'**Assicurato** altri documenti necessari per valutare il **sinistro**, anche in originale. In questo caso, l'**Assicurato** deve inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese.

La **S.L.** accetta la documentazione se compilata in lingua italiana.

Rimborso

Vittoria attiva la procedura di rimborso se l'**Assicurato** si rivolge a strutture veterinarie o medici veterinari che:

- non sono convenzionati con la **S.L.**;
- o che non possono (o non intendono) convenzionarsi prima dell'erogazione della prestazione;

In questi casi:

- l'**Assicurato** paga i costi relativi alle **prestazioni veterinarie**;
- e poi chiede il rimborso a **Vittoria**, tramite la **S.L.**.

In caso di **sinistro** con rimborso, l'**Assicurato** deve:

- contattare la **S.L.** ai seguenti numeri telefonici, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00:
 - numero verde: 800.066.320 per chiamate dall'Italia;
 - +39.015.255.9750 per chiamate dall'estero;
- entro 30 giorni da quando accade il **sinistro**, inviare la denuncia di **sinistro** a:
 - Mapfre Asistencia S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella / Ufficio GSM;
 - o all'indirizzo e-mail vittoria.petinsurance@mawdy.com.

La denuncia deve contenere:

- le seguenti informazioni:
 - nome, cognome, codice fiscale dell'**Assicurato**;
 - numero di **polizza**;

- giorno, ora e luogo del **sinistro**;
- i seguenti documenti:
 - rapporto circostanziato a cura del medico veterinario, che attesta le cause e le modalità del **sinistro**. Il rapporto è su carta intestata del medico veterinario;
 - documentazione veterinaria e tutto ciò che supporta la diagnosi relativa al **sinistro**. Per esempio:
 - cartella clinica e certificazione veterinaria che contiene: anamnesi; sintomi; diagnosi;
 - prescrizione veterinaria dell'intervento; sintesi dell'intervento;
 - dimissioni;
 - documentazione di spesa, comprese le notule e ricevute dei farmaci;
 - eventuali terapie post dimissioni;
 - radiografie ed esami strumentali e diagnostici con relativi referti;
 Nei documenti c'è il numero di **microchip dell'animale**;
 - ricevute fiscali quietanzate;
 - ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestano il decorso delle lesioni e della **malattia**. Nei certificati c'è il numero di **microchip dell'animale**;
 - **libretto sanitario** completo;
 - copia del documento di registrazione all'anagrafe animali d'affezione o anagrafe nazionale felina;
 - copia del tariffario del veterinario intervenuto;
 - denuncia di smarrimento dell'**animale** presentata alla pubblica Autorità. Questo documento vale per la prestazione "*Spese veterinarie post ritrovamento animale*".

Il modulo di denuncia è disponibile:

- sul sito di **Vittoria**;
- presso l'Agenzia di riferimento;
- o su richiesta alla **S.L.**.

La denuncia tardiva del **sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso.

Il diritto alle prestazioni decade se l'**Assicurato** non prende contatto con la **S.L.**, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

La **S.L.** può chiedere all'**Assicurato** altri documenti necessari per valutare il **sinistro**, anche in originale. In questo caso, l'**Assicurato** deve inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture o ricevute delle spese.

La **S.L.** accetta la documentazione se compilata in lingua italiana.

Garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve inviare una denuncia a **Vittoria** o all'Agenzia che gestisce la **polizza**, entro 5 giorni da quando ne ha conoscenza⁽⁴⁾.

Nella denuncia deve indicare:

- data dell'evento
- descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia deve allegare copia di:

- richiesta di risarcimento del terzo danneggiato;
- qualsiasi atto giudiziario notificato.

Senza il consenso di **Vittoria**, l'**Assicurato** non deve transare o riconoscere in modo formale la propria responsabilità.

5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per le **garanzie "RIMBORSO SPESE VETERINARIE" e "RIMBORSO SPESE VETERINARIE - PLUS"**

La **struttura liquidativa**:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- valuta il **sinistro**;
- invia l'atto di transazione e quietanza e rimborsa l'**Assicurato** entro 30 giorni.

Per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"**

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- accerta la legittimazione del danneggiato (o di chi per lui);
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- riceve dall'**Assicurato** l'atto firmato;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

5.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Questo articolo vale per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI"**.

In caso di vertenze, **Vittoria**:

- assume la gestione delle stesse a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse;
- nomina legali e tecnici, se lo ritiene necessario;
- si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'**Assicurato**.

Vittoria paga le spese per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite del 25% del **massimale** che indica in **polizza** per il tipo di danno oggetto di richiesta.

Se l'importo dovuto ai danneggiati supera il **massimale**, **Vittoria** ripartisce le spese in proporzione al rispettivo interesse (di **Vittoria** e dell'**Assicurato**).

Vittoria non indennizza:

- le spese che l'**Assicurato** paga per legali e tecnici che **Vittoria** non ha nominato;
- multe, ammende, spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA INTERESSATA	COSA FARE SUBITO	DOCUMENTI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO
ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI	<p>Chiamare numero verde 800.066.320 (+39.015.255.97.50 dall'estero) attivo 24ore su 24 Oppure inviare mail a: vittoria.petinsurance@mawdy.com</p> <p>o un fax al numero: +39 015 2559604 presso Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).</p>	<p>Fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria dalla struttura organizzativa</p>
RIMBORSO SPESE VETERINARIE e RIMBORSO SPESE VETERINARIE PLUS	<p>Chiamare numero verde 800.066.320 (dall'estero +39 015.255.97.50) Attivo da lunedì a venerdì Ore 9:00 - 18:00</p> <ul style="list-style-type: none">• Pagamento Diretto Almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la prestazione veterinaria, inviare mail a: vittoria.petinsurance@mawdy.com• Rimborso Denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando è avvenuto: Mapfre Asistencia S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella Ufficio / GSM o all'indirizzo e-mail: vittoria.petinsurance@mawdy.com inviando il modulo "Richiesta di rimborso spese veterinarie".	<p>Pagamento Diretto</p> <ul style="list-style-type: none">• modulo "Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie";• certificati medici o prescrizioni;• libretto sanitario completo;• documento di registrazione anagrafe animali. <p>Rimborso</p> <ul style="list-style-type: none">• rapporto del medico veterinario, che attesta le cause e le modalità del sinistro;• documentazione veterinaria e tutto ciò che supporta la diagnosi;• ricevute fiscali;• libretto sanitario completo;• copia del documento di registrazione anagrafe animali;• copia del tariffario del veterinario intervenuto
RISARCIMENTO PER R.C. ANIMALI DOMESTICI	<p>Entro 5 giorni avisare l'Agenzia che gestisce la polizza, o Vittoria, indicando la data dell'evento.</p>	<p>Riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che è stato notificato.</p>

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **Codice Civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

(2) A parziale deroga di quanto indica l'articolo 1.6 "DOLO E COLPA GRAVE" del documento "Il Contratto dalla A alla Z".

(3) **CODICE DELLA STRADA - Art. 169**

(4) **Codice Civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA
Sezione
"ASSISTENZA"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie che puoi acquistare. I paragrafi successivi spiegano nel dettaglio il contenuto delle singole garanzie.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA CASA	Base	Attivabile insieme a garanzia base della sezione "Incendio e altri danni ai beni"
ASSISTENZA SMART CASA	Base	Alternativa a "Assistenza Casa" Attivabile solo assieme alle altre garanzie "Smart" (Persona e Stradale)
ASSISTENZA SMART PERSONA	Base	Attivabile solo assieme alle altre garanzie "Smart" (Casa e Stradale)
ASSISTENZA STRADALE SMART	Base	Attivabile solo assieme alle altre garanzie "Smart" (Casa e Stradale)
ASSISTENZA FAMIGLIA	Opzionale a pagamento	Attivabile solo con Assistenza Casa

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI:

- **Contraente**

Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.

È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).

- **Vittoria**

Vittoria Assicurazioni S.p.A.. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Abitazione**

Fabbricato o porzione di fabbricato a uso abitativo, situato nel **territorio italiano** e indicato in **polizza**.

- **Anno solare**

Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.

- **Assicurato**

Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.

- **Domicilio**

Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**, come indica il certificato anagrafico.

- **Furto**

Reato che commette chi porta via e prende possesso di beni di proprietà di altri per ottenere un ingiusto profitto. Il Codice Penale regola la materia ⁽¹⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Guasto**

Per la **garanzia "ASSISTENZA STRADALE SMART"**.

Danno al **veicolo** per:

- usura;
- difetto;
- rottura;
- mancato funzionamento di sue parti meccaniche o elettriche.

A causa del danno, l'**Assicurato** non può utilizzare il **veicolo** in condizioni normali.

- **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. La combustione può autoestendersi e propagarsi.

- **Incidente**

Danno al **veicolo** durante la circolazione, dovuto a:

- imperizia, negligenza, inosservanza non intenzionale di norme e regolamenti da parte dell'**Assicurato**;
- o caso fortuito (accidentale, casuale).

A causa del danno, l'**Assicurato** non può utilizzare il **veicolo** in condizioni normali.

- **Indennizzo**

Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.

- **Infortunio**

Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno. Produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.

- **Istituto di cura:**

Ospedale, clinica, casa di cura autorizzate al ricovero dei malati, **esclusi**:

- stabilimenti termali;
- strutture dietologiche, estetiche e simili;
- strutture fisioterapiche e riabilitative;

- case di cura per la convalescenza e lungodegenza o soggiorni;
- strutture per anziani;
- ospedali militari.
- **Malattia**
Ogni alterazione fisica constatabile in modo obiettivo e che non deriva da **infortunio**.
- **Polizza**
Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rapina**
Furto commesso con violenza o minaccia alla persona derubata. Il Codice Penale ⁽²⁾ regola la materia.
- **Rischio**
Probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all'Assicurato
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione.
- **Struttura organizzativa (o S.O.)**
Struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da:
 - responsabili;
 - personale (medici, tecnici, operatori);
 - attrezzature e presidi.
 La struttura è convenzionata con **Vittoria**. Su incarico di **Vittoria** contatta l'**Assicurato**, organizza ed eroga le prestazioni. **Vittoria** paga i relativi costi.
- **Territorio italiano**
Comprende:
 - Repubblica italiana;
 - Repubblica di San Marino;
 - Stato del Vaticano.
- **Veicolo**
Autovettura che presenta tutte le caratteristiche che seguono:
 - immatricolazione in Italia, con targa italiana;
 - a uso proprio per il trasporto di persone (sono esclusi i veicoli in locazione o a noleggio);
 - a motore termico o ad alimentazione elettrica o ibrida ⁽³⁾;
 - assicurata con polizza R.C. auto.
- **Viaggio**
Lo spostamento, il soggiorno o la locazione a scopo turistico dell'**Assicurato** verso o in una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione. Le **garanzie** valgono solo se **Vittoria** le indica in **polizza**.

1.1 - ASSISTENZA CASA

L'Assicurato sei tu (il **Contraente**) con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

L'Assicurato riceve da **Vittoria** un aiuto (assistenza) in varie situazioni di difficoltà relative all'**abitazione**.

Vittoria fornisce le seguenti **prestazioni** tramite la **struttura organizzativa (S.O.)**:

- Invio di un elettricista per interventi di urgenza;
- Invio di un fabbro per interventi d'urgenza;
- Invio di un idraulico per interventi d'urgenza;
- Intervento di urgenza per danni da acqua;
- Spese di albergo;
- Pensione per gli animali domestici;
- Rientro anticipato;
- Effetti personali in caso di urgenza;
- Invio di un sorvegliante;
- Ripristino abitazione;
- Trasloco;
- Veicolo per trasferimento di mobili.

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Invio di un elettricista per interventi di urgenza

Questa prestazione opera quando nei locali dell'**abitazione** manca la corrente a causa di guasti a:

- interruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna;
- prese di corrente.

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento urgente di un'elettricista, la **S.O.** trova e invia un elettricista presso l'**abitazione**.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITE DI INDENNIZZO**".

L'Assicurato paga i costi del materiale che l'elettricista usa per la riparazione.

Esclusioni specifiche

La prestazione non opera in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'**abitazione** a monte del contatore.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Invio di un fabbro per interventi d'urgenza

Questa prestazione opera a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, che impediscono l'accesso ai locali dell'**abitazione**;
- scasso di fissi e infissi in caso di **furto** (anche tentato), che compromette la loro funzione di sicurezza dei locali dell'**abitazione**.

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento urgente di un fabbro, la **S.O.** trova e invia un fabbro presso l'**abitazione**.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

L'Assicurato paga il costo del materiale che il fabbro usa per la riparazione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1

"ESCLUSIONI".

Invio di un idraulico per interventi d'urgenza

Questa prestazione opera a seguito di:

- allagamento o infiltrazione nell'**abitazione** o in quella dei vicini che rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico provocano;
- mancanza d'acqua che non deriva da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, che l'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocano.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un idraulico, la **S.O.** trova e invia un idraulico presso l'**abitazione**.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale che l'idraulico usa per la riparazione.

Esclusioni specifiche

La prestazione non opera in caso di:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili (collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, ad es. lavatrice);
- rottura delle tubature esterne dell'edificio, in caso di
 - allagamento o infiltrazione nella propria abitazione o in quella dei vicini;
 - mancanza d'acqua;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari;
- tracimazione per rigurgito di fogna, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Intervento di urgenza per danni da acqua

Questa prestazione opera a seguito di danni causati da spargimento di acqua dovuto a:

- rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, che provoca allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'**abitazione**;
- otturazione delle tubature fisse dell'impianto idraulico, che provoca il mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'**abitazione**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente per il salvataggio e il risanamento dell'**abitazione** e del suo contenuto, la **S.O.** trova e invia personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Vittoria paga i costi dell'intervento, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Esclusioni specifiche

In caso di allagamento o infiltrazione di acqua nell'**abitazione**, la prestazione non opera per i danni causati da:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili (collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per esempio lavatrice);
- rottura delle tubature esterne del fabbricato.

In caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, la prestazione non opera per i danni causati da:

- tracimazione per rigurgito di fogna;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Spese di albergo

Questa prestazione opera se l'**abitazione** è inagibile a causa di:

- **sinistro** relativo a una delle precedenti prestazioni (da "**Invio di un elettricista per interventi di emergenza**", fino a "**Intervento di urgenza per danni da acqua**");
- altri eventi dannosi che le **garanzie** delle **sezioni** "**Incendio e altri danni ai beni**" o "**Furto e Rapina**" coprono, se la **polizza** le presenta.

Se l'**Assicurato** ha bisogno urgente di un alloggio temporaneo, la **S.O.** prenota un albergo per

l'Assicurato.

Vittoria paga le spese di pernottamento e di prima colazione, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Pensione per gli animali domestici

Questa prestazione opera se l'**abitazione** è inagibile a causa di:

- **sinistro** relativo a una delle precedenti prestazioni (da "Invio di un elettricista per interventi di emergenza", fino a "Intervento di urgenza per danni da acqua");
- altri eventi dannosi che le **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina" coprono, se la **polizza** le presenta.

Se l'**Assicurato** ha bisogno urgente di trovare un alloggio temporaneo per i propri cani e gatti, la **S.O.** provvede alla loro sistemazione in una struttura di pensione per cani e gatti.

La **S.O.** fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Rientro anticipato

Questa prestazione opera quando l'**Assicurato** è in **viaggio** e ha urgente bisogno di rientrare all'**abitazione** a causa di:

- **sinistro** relativo a una delle precedenti prestazioni (da "Invio di un elettricista per interventi di emergenza", fino a "Intervento di urgenza per danni da acqua");
- altri eventi dannosi che le **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina" coprono, se queste **garanzie** ci sono in **polizza**.

La **S.O.** fornisce all'**Assicurato** un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di sola andata.

Se l'**Assicurato** deve lasciare il suo veicolo nel luogo di destinazione del **viaggio** (per rientrare più rapidamente all'**abitazione**), la **S.O.** gli fornisce un ulteriore biglietto per recuperare in un secondo momento il veicolo.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Effetti personali in caso di urgenza

Questa prestazione opera a seguito di eventi che distruggono gli effetti personali dell'**Assicurato** (toiletta, abbigliamento).

Gli eventi dannosi sono quelli che le **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina" coprono, se la **polizza** le presenta.

Se l'**Assicurato** ha urgente bisogno di effetti personali, la **S.O.** trova e invia all'**Assicurato** degli effetti personali in sostituzione (di quelli distrutti).

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Invio di un sorvegliante

Questa prestazione opera a seguito di eventi che danneggiano i locali dell'**abitazione** e ne compromettono la sicurezza.

Gli eventi dannosi sono quelli che le **garanzie** delle **sezioni** "Incendio e altri danni ai beni" o "Furto e Rapina" coprono, se la **polizza** le presenta.

Se l'**Assicurato** ha urgente bisogno di mettere in sicurezza l'**abitazione**, la **S.O.** contatta un istituto di vigilanza per l'invio di una guardia giurata presso l'**abitazione**.

In alternativa, la **S.O.** fornisce all'**Assicurato** istruzioni sull'attivazione della **prestazione** nei seguenti

casi:

- per ragioni obiettive, la **S.O.** non riesce a trovare una guardia giurata;
- l'**Assicurato** contatta per proprio conto un istituto di vigilanza di sua fiducia.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Ripristino abitazione

Questa prestazione opera a seguito di:

- danni all'**abitazione** causati dall'acqua;
- eventi dannosi che le **garanzie** delle **sezioni** "*Incendio e altri danni ai beni*" o "*Furto e Rapina*" coprono, se la **polizza** le presenta.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di pulizia straordinaria dell'**abitazione** (per renderla abitabile), la **S.O.** trova e invia un'impresa di pulizie specializzata.

La **S.O.** fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Trasloco

Questa prestazione opera se l'**abitazione** è inagibile per almeno 30 giorni a seguito di:

- danni all'**abitazione** causati dall'acqua;
- eventi dannosi che le **garanzie** delle **sezioni** "*Incendio e altri danni ai beni*" o "*Furto e Rapina*" coprono, se la **polizza** le presenta.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di traslocare i propri mobili a un'altra abitazione, la **S.O.** organizza il trasloco fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

L'**Assicurato** deve richiedere la prestazione entro 60 giorni dopo il **sinistro**.

La **S.O.** fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga il costo del trasloco, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

L'**Assicurato** paga il costo dell'eventuale deposito e ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Veicolo per trasferimento di mobili

Questa prestazione opera a seguito di:

- danni all'**abitazione** causati dall'acqua;
- eventi dannosi che le **garanzie** delle **sezioni** "*Incendio e altri danni ai beni*" o "*Furto e Rapina*" coprono, se la **polizza** le presenta.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di traslocare gli oggetti rimasti nell'**abitazione** danneggiata, la **S.O.** mette a disposizione dell'**Assicurato** un veicolo commerciale fino a 3,5 t di portata. La **S.O.** mette a disposizione un veicolo in base alle disponibilità locali della società di autonoleggio.

La **S.O.** fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga il costo del noleggio, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

L'**Assicurato** paga le seguenti spese:

- carburante;
- pedaggi in genere;
- franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
- deposito cauzionale (eventuale) richiesto dalla società di autonoleggio.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Tutte le prestazioni della garanzia "ASSISTENZA CASA" operano:

- nel territorio italiano;
- e negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Per ogni periodo di permanenza continuata all'estero, la durata massima della copertura è di 60 giorni (nel corso dell'anno solare).

1.2 - ASSISTENZA SMART CASA

L'Assicurato sei tu (il Contraente) con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

L'Assicurato riceve da Vittoria un aiuto (assistenza) in varie situazioni di difficoltà relative all'abitazione.

Vittoria fornisce le seguenti prestazioni tramite la struttura organizzativa (S.O.):

- Invio di un elettricista per interventi di urgenza;
- Invio di un fabbro se non trovi le chiavi di casa;
- Invio di un idraulico per interventi d'urgenza;
- Pronto intervento cucina;
- Intervento di un artigiano tuttofare.

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Invio di un elettricista per interventi di urgenza

Questa prestazione opera quando nei locali dell'abitazione manca la corrente a causa di guasti a:

- interruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna;
- prese di corrente.

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento urgente di un'elettricista, la S.O. trova e invia un elettricista presso l'abitazione.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

L'Assicurato paga i costi del materiale che l'elettricista usa per la riparazione.

Esclusioni specifiche

La prestazione esclude gli interventi di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le garanzie della presente sezione. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Invio di un fabbro se trovi le chiavi di casa

Questa prestazione opera a seguito di:

- smarrimento, rottura, furto delle chiavi dell'abitazione;
- chiavi dimenticate nell'abitazione.

Se l'Assicurato non riesce a entrare nell'abitazione, la S.O. trova e invia un fabbro presso l'abitazione.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

L'Assicurato paga il costo del materiale che il fabbro usa per la riparazione.

La prestazione esclude gli interventi su serramenti, fissi e infissi interni all'abitazione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le garanzie della presente sezione. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Invio di un idraulico per interventi di urgenza

Questa prestazione opera a seguito di:

- allagamento o infiltrazione nell'abitazione o in quella dei vicini, che la rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico provocano;
- mancanza d'acqua che non deriva da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, che l'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provoca.

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento urgente di un idraulico, la S.O. trova e invia un idraulico

presso l'**abitazione**.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

L'**Assicurato** paga il costo del materiale che l'idraulico usa per la riparazione.

Esclusioni specifiche

La prestazione non opera in caso di:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili (collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, ad es. lavatrice);
- rottura delle tubature esterne dell'edificio, in caso di:
 - allagamento o infiltrazione nella propria **abitazione** o in quella dei vicini;
 - mancanza d'acqua;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari;
- tracimazione per rigurgito di fogna, in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Pronto intervento cucina

Questa prestazione opera in caso di guasto o malfunzionamento dei seguenti elettrodomestici nell'**abitazione** che ne impedisce l'utilizzo o il funzionamento:

- frigorifero;
- piano cottura;
- lavastoviglie;
- forno (escluso microonde).

Se l'**Assicurato** ha bisogno dell'intervento urgente di un riparatore, la **S.O.** trova e invia un tecnico riparatore presso l'**abitazione**.

La prestazione è attiva dopo 30 giorni dalla data di effetto della **polizza** (periodo di carenza).

L'**Assicurato** paga i costi di:

- materiale o pezzi di ricambio;
- certificati di conformità che la legge prevede o che l'**Assicurato** richiede.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Esclusioni specifiche

La prestazione esclude gli interventi:

- su elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore;
- per manutenzioni ordinarie;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di gas, energia elettrica, acqua da parte dell'ente erogatore;
- per collegare o adattare l'elettrodomestico all'impianto.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Intervento di un artigiano tuttofare

Questa prestazione opera in caso di inconvenienti all'interno dell'**abitazione**, se l'**Assicurato** ha bisogno di riparazioni di piccola entità che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato, ad esempio:

- perdita d'acqua dal rubinetto;
- rottura di:
 - mensola;
 - scaffale;
 - lampadario;
 - battiscopa;
 - fettuccia di tapparella;
 - maniglia di porta non perimetrale.

La **S.O.** trova e invia presso l'**abitazione** un artigiano tuttofare. La **S.O.** programma l'intervento in relazione alle disponibilità locali.

La **S.O.** fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi

infrasettimanali.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

L'Assicurato paga il costo del materiale che l'artigiano usa per la riparazione.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non opera fuori del **territorio italiano** ed esclude i costi:

- necessari per ripristinare le parti dell'**abitazione** interessate dall'intervento di assistenza, per esempio le opere murarie;
- relativi a smaltimento di materiali di scarto, materiali sostituiti e residui che derivano dall'intervento di riparazione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

1.3 - ASSISTENZA SMART PERSONA

L'Assicurato riceve da **Vittoria** un aiuto (assistenza) in varie situazioni di difficoltà relative alla salute.

Vittoria fornisce le seguenti prestazioni tramite la **struttura organizzativa (S.O.)**:

- Assistenza medica, pediatrica, geriatrica telefonica;
- Video consulto medico, pediatrico, geriatrico;
- Autista a disposizione per vita quotidiana;
- Consulenza psicologica dopo il parto;
- Gestione delle cure (Care Management);
- Indicazioni su medici e strutture sanitarie (Med Consultant Service).

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Assistenza medica, pediatrica, geriatrica telefonica

L'Assicurato sei tu (il **Contraente**) con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

La prestazione opera in caso di improvvisa alterazione dello stato di salute dell'Assicurato (anche non certificata).

Se l'Assicurato ha bisogno di:

- consigli e suggerimenti sulle misure d'urgenza da adottare;
- prime indicazioni sulla cura più idonea da seguire;

la **S.O.** mette a disposizione dell'Assicurato un consulto telefonico con un:

- medico;
- pediatra;
- geriatra.

La prestazione:

- non è una diagnosi;
- è basata sulle informazioni e dichiarazioni che l'Assicurato fornisce a distanza.

Vittoria paga il costo del consulto telefonico, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Video consulto medico, pediatrico, geriatrico

L'Assicurato sei tu (il **Contraente**) con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

La prestazione opera in caso di improvvisa alterazione dello stato di salute dell'Assicurato (anche non certificata).

Se l'Assicurato ha bisogno di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare, la **S.O.** mette a disposizione dell'Assicurato un video consulto medico, pediatrico, geriatrico, con un collegamento tramite web.

La prestazione:

- non è una diagnosi;
- è basata sulle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Vittoria paga il costo del video consulto, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Autista a disposizione per vita quotidiana

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**). I familiari non sono assicurati.

La prestazione opera in caso di tuo **infortunio** o **malattia**, con ricovero di almeno 3 giorni presso un **istituto di cura**.

Nei 60 giorni successivi alle dimissioni dall'**istituto di cura**, la **S.O.** mette a tua disposizione un servizio di noleggino con conducente per raggiungere la destinazione da te prescelta, se:

- non puoi guidare il proprio veicolo (perché è convalescente);
- nessuno ti può sostituire alla guida per ragioni obiettive.

Devi richiedere la prestazione con almeno 48 ore di anticipo, per consentire alla **S.O.** di organizzare il servizio.

La **S.O.** fornisce la prestazione dalle ore 9:00 alle 18:00.

Tu paghi le spese relative al carburante ed eventuali pedaggi (ad esempio di autostrade o traghetti).

Vittoria paga il costo dell'autista, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Consulenza psicologica post partum

L'**Assicurata** sei tu (la **Contraente**) quando partorisci. I familiari non sono assicurati.

La prestazione opera nei 60 giorni successivi al parto, se hai bisogno di assistenza psicologica.

La **S.O.** ti mette a disposizione un consulto telefonico con uno psicologo, che valuta l'intervento più opportuno da eseguire.

Devi richiedere la prestazione con almeno 48 ore di anticipo, per consentire alla **S.O.** di organizzare il servizio.

La prestazione:

- non è una diagnosi;
- è basata sulle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**Assicurato**.

Vittoria paga il costo del consulto telefonico, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Gestione delle cure (Care Management)

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**). I familiari non sono assicurati.

La prestazione opera se devi trascorrere un periodo di convalescenza presso il **domicilio**, a causa di terapia medica, farmacologica o oncologica.

Se hai bisogno di uno (o più) dei seguenti professionisti:

- medico generico;
- operatore sanitario;
- infermiere;
- fisioterapista;
- collaboratore o collaboratrice familiare;

La **S.O.** provvede a individuare i professionisti richiesti.

La **S.O.** fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga il costo per individuare i professionisti, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Tu paghi la prenotazione e il costo delle eventuali attività che svolgono i professionisti.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Indicazioni su medici e strutture sanitarie (Med Consultant Service)

L'Assicurato sei tu (il Contraente). I familiari non sono assicurati.

La prestazione opera a seguito di un'improvvisa alterazione del tuo stato di salute (anche non certificata).

Se hai bisogno di indicazioni su:

- medici specialisti;
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (ad esempio: oncologia, cardiologia, ortopedia);

la S.O. ti fornisce le informazioni richieste.

La S.O. fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga il costo del consulto telefonico, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Tu paghi il costo della prenotazione e i costi delle prestazioni sanitarie.

Tutte le prestazioni della garanzia non operano:

- per chi ha più di 79 anni. Se l'Assicurato supera l'età limite in corso di polizza, la copertura vale fino alla prima scadenza annuale successiva e termina in questa data;
- fuori del territorio italiano.

1.4 - ASSISTENZA STRADALE SMART

L'Assicurato sei tu (il Contraente) con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

L'Assicurato riceve da Vittoria un aiuto (assistenza) in varie situazioni di difficoltà relative al veicolo che indica la polizza.

Vittoria fornisce le seguenti prestazioni tramite la struttura organizzativa (S.O.):

- Traino;
- Officina Mobile;
- Recupero del veicolo fuori strada;
- Spese di rimessaggio;
- Invio Taxi (solo in Italia);
- Veicolo in sostituzione immediata (solo in Italia);
- Demolizione del veicolo (solo in Italia);
- Aiuto alla compilazione del CAI (solo in Italia);
- Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (solo in Italia).

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Traino

Questa prestazione opera se il veicolo è fermo e non utilizzabile in conseguenza di:

- guasto;
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici;
- incidente;
- incendio;
- furto;
- rapina;
- errato rifornimento;
- mancanza di carburante;
- mancanza di carica della batteria, se il veicolo è ad alimentazione elettrica;
- carburante congelato;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- chiavi dimenticate all'interno del veicolo;
- blocco della serratura per furto parziale o per congelamento.

Nei suddetti casi, la S.O. invia sul posto un mezzo di soccorso per trainare il veicolo presso una delle destinazioni che seguono:

- al punto più vicino di assistenza della casa costruttrice (lo individua la S.O.);
- al luogo che indica l'Assicurato, entro 25 km dal luogo in cui è fermo il veicolo;
- in caso di mancanza di carburante, il mezzo di soccorso traina il veicolo al punto di rifornimento più vicino;
- in caso di mancanza di carica della batteria (per il veicolo ad alimentazione elettrica), il mezzo di soccorso traina il veicolo a uno dei luoghi (a scelta dell'Assicurato) che seguono:

- al punto di ricarica più vicino (torretta);
- al deposito convenzionato che garantisce la ricarica;
- alla dimora abituale dell'Assicurato (**domicilio**, come da certificato anagrafico);
- al posto di lavoro (dell'Assicurato);
- altro posto scelto dall'Assicurato.

Vittoria paga il costo del traino, se la destinazione prescelta è entro 25 km dal luogo in cui è fermo il **veicolo**.

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, **Vittoria** paga le spese di manodopera per la riparazione. **Vittoria** paga se la riparazione avviene presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

Esclusioni specifiche

La prestazione esclude:

- spese per il traino, se il **veicolo** ha subito il **sinistro** durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura;
- costo dei ricambi necessari al ripristino del **veicolo**;
- spese relative all'intervento dei mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del **veicolo**;
- costi del rifornimento del carburante o di ricarica della batteria elettrica;
- costi relativi all'eventuale eccedenza chilometrica.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 **"ESCLUSIONI"**.

Officina Mobile

Questa prestazione opera se il **veicolo** è danneggiato e non utilizzabile in conseguenza di:

- **guasto**;
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- chiavi dimenticate all'interno del **veicolo**;
- blocco della serratura per **furto** parziale o congelamento;
- mancanza di carica della batteria, se il **veicolo** è ad alimentazione elettrica;
- montaggio catene da neve.

Nei suddetti casi, la **S.O.**:

- valuta l'entità, il tipo di danno e la possibilità di riparazione sul posto;
- verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove è il **veicolo**;
- invia un'officina mobile per:
 - l'intervento di riparazione;
 - o il ciclo di ricarica della batteria che consente la ripartenza del **veicolo** in autonomia per una breve percorrenza.

Se la **S.O.** rileva durante l'intervento che è impossibile riparare il **veicolo** sul posto, allora invia un mezzo di soccorso per trainare il **veicolo**. In questo caso, vale quanto indica la precedente prestazione **"Traino"**.

Vittoria paga il costo dell'intervento dell'officina mobile, con il limite che trovi all'articolo 4.2 **"LIMITI DI INDENNIZZO"**.

Il costo comprende la manodopera per:

- montaggio catene da neve;
- ripristino dello pneumatico;
- ciclo di ricarica della batteria;

se l'intervento avviene sul luogo in cui è fermo il **veicolo**.

La prestazione esclude il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento d'emergenza e altre spese di riparazione che il mezzo di soccorso esegue.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 **"ESCLUSIONI"**.

Recupero del veicolo fuori strada

Questa prestazione opera se il **veicolo** è danneggiato ed è fuori dalla sede stradale (strada pubblica o a essa equiparata) a causa di:

- **guasto**;
- **incidente**;

- incendio;
- furto, rapina;
- improvvisa fuoriuscita del **veicolo** dalla rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate per causa fortuita (accidentale, casuale);

Se il **veicolo** non può rientrare in strada in autonomia, la **S.O.** invia sul posto un mezzo di soccorso per riportare in strada il **veicolo**.

Vittoria paga il costo dell'intervento, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

La prestazione non opera se il **veicolo** ha subito il danno durante la circolazione al di fuori:

- della rete stradale pubblica;
- o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Spese di rimessaggio

Questa prestazione opera se il **veicolo** è danneggiato a causa di:

- guasto;
- incidente;
- incendio;
- furto, rapina;
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici.

Se il danno al **veicolo** non è riparabile in giornata (o se i punti di assistenza sono chiusi) la **S.O.** provvede a portare il **veicolo** in un luogo di custodia (rimessaggio).

Vittoria paga il costo del rimessaggio, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Invio Taxi (solo in Italia)

Questa prestazione opera in caso di **sinistro** relativo alla prestazione "**Traino**".

La **S.O.** invia all'**Assicurato** un taxi per raggiungere una destinazione a sua scelta tra:

- l'officina dove è in corso la riparazione del **veicolo**;
- il centro di noleggio per il ritiro del **veicolo** sostitutivo;
- l'officina per il ritiro del **veicolo** riparato.

L'Assicurato:

- deve richiedere la prestazione entro 24 ore dal momento del **sinistro**;
- può andare alla stessa destinazione solo una volta.

Vittoria paga il costo del taxi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Esclusioni specifiche

La prestazione:

- non copre percorsi di taxi diversi da quelli già menzionati sopra o frazionamenti del limite di **indennizzo**.
- non opera durante il periodo di utilizzo del **veicolo** in sostituzione (autorizzato dalla **S.O.**).

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Veicolo in sostituzione immediata (solo in Italia)

Questa prestazione opera se il **veicolo** è immobilizzato a seguito di:

- **sinistro** relativo alla prestazione "**Traino**";
- **furto** o **rapina** (dopo il ritrovamento).

La **S.O.** mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio con le caratteristiche che seguono:

- motore termico, con cilindrata non superiore a 1.200 cc;
- adibita a uso privato;
- senza autista;
- a chilometraggio illimitato.

L'Assicurato deve richiedere la prestazione entro 72 ore dal momento del **sinistro**.

L'autovettura è disponibile presso una società di noleggio convenzionata con la S.O.:

- in base alle disponibilità e con le modalità che applica la società di noleggio;
- durante il normale orario di apertura della stessa.

La S.O. indica la data e l'orario previsto per la riconsegna. Se la data coincide con un giorno festivo, l'Assicurato può riconsegnare l'autovettura il primo giorno feriale disponibile.

Vittoria paga il costo del noleggio, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Esclusioni specifiche

La prestazione esclude:

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- le spese per extra ed accessori;
- i costi di eventuali assicurazioni aggiuntive facoltative;
- le spese per i danni o i furti al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore;

Tali spese possono essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Il deposito deve essere versato all'Assicurato in modo diretto;

- l'eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

La prestazione non opera:

- per immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o ad altre operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- se l'Assicurato non è in possesso di una carta di credito;
- se l'Assicurato ha meno di 21 anni.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le garanzie della presente sezione. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Demolizione del veicolo (solo in Italia)

Questa prestazione opera se l'Assicurato deve demolire il veicolo a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio;
- ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina;

Nei suddetti casi, la S.O.:

- organizza il recupero del veicolo tramite carroattrezzi;
- procede alla sua cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla successiva demolizione.

Vittoria paga il costo dei già menzionati interventi.

Se la S.O. deve recuperare il veicolo tramite un mezzo eccezionale (diverso dal carroattrezzi), l'Assicurato paga il relativo costo.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le garanzie della presente sezione. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Aiuto alla compilazione del CAI (solo in Italia)

Questa prestazione opera a seguito di incidente.

Se l'Assicurato deve compilare la Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), la S.O. fornisce l'aiuto necessario per la corretta compilazione.

Vittoria paga il costo del servizio, con i limiti che trovi nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (solo in Italia)

Questa prestazione opera se l'Assicurato ha bisogno di trovare un punto di ricarica della batteria (torretta), durante la guida del veicolo.

La S.O. fornisce all'Assicurato l'indicazione del punto di ricarica più vicino a lui.

Vittoria paga il costo del servizio.

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le garanzie della presente sezione. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Tutte prestazioni della **garanzia** operano:

- nel **territorio italiano**;
- negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Per ogni periodo di permanenza continuata all'estero, la durata massima della copertura è di 60 giorni (nel corso dell'anno solare).

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli la seguente **garanzia** opzionale, con aumento del premio. La **garanzia** vale se la **polizza** la indica.

2.1 - ASSISTENZA FAMIGLIA

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**) con i tuoi familiari conviventi, come risultano dallo stato di famiglia.

L'**Assicurato** riceve da **Vittoria** un aiuto (assistenza) in varie situazioni di difficoltà relative alla salute.

Vittoria fornisce le seguenti prestazioni tramite la **struttura organizzativa (S.O.)**:

- Consulenza psicologica;
- Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni;
- Invio di un medico di un medico generico o di un'ambulanza (in Italia);
- Invio di un infermiere (in Italia);
- Consegna medicinali e articoli sanitari urgenti (in Italia);
- Assistenza domiciliare post ricovero;
- Prestazioni professionali post ricovero;
- Servizi sanitari post ricovero;
- Servizi non sanitari post ricovero.

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Consulenza psicologica

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di assistenza psicologica.

La **S.O.** mette a disposizione dell'**Assicurato** un consulto telefonico con uno psicologo, che valuta l'intervento più opportuno da eseguire.

La prestazione:

- non è una diagnosi;
- è basata sulle informazioni e dichiarazioni che l'**Assicurato** fornisce a distanza.

Vittoria paga il costo del consulto telefonico.

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni

Questa prestazione opera quando l'**Assicurato** è ricoverato presso un **istituto di cura** a seguito di **infortunio** o **malattia**.

Se al termine del ricovero l'**Assicurato** ha bisogno di essere trasportato al proprio **domicilio**, la **S.O.** gli invia un'autoambulanza o un taxi.

Vittoria paga il costo del taxi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 **"LIMITI DI INDENNIZZO"**.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Invio di un medico generico o di un'ambulanza (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una visita medica urgente a **domicilio** e non riesce a trovare il proprio medico curante, la **S.O.**:

- invia presso il domicilio un medico convenzionato;
- o organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** nel centro medico adatto più vicino, se il medico convenzionato non può intervenire di persona.

Questa prestazione è disponibile dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 **"LIMITI DI INDENNIZZO"**.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Invio di un infermiere (in Italia)

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno dell'assistenza di un infermiere nella settimana successiva al termine del ricovero.

La **S.O.** individua un infermiere che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**, solo se disponibile in zona.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Consegna medicinali e articoli sanitari urgenti (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato**.

Se l'**Assicurato**:

- ha bisogno di medicinali e articoli sanitari sulla base di prescrizione medica;
- e non può uscire dal proprio **domicilio** per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante;

la **S.O.**, attraverso un suo incaricato:

- ritira presso il **domicilio** dell'**Assicurato** la prescrizione del medico curante e il denaro per l'acquisto;
- acquista i medicinali presso il punto vendita;
- consegna i medicinali presso il **domicilio** dell'**Assicurato**.

Vittoria paga i costi di ritiro e consegna, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

L'**Assicurato** paga il costo dei medicinali e degli articoli sanitari.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Assistenza domiciliare post ricovero

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato**, con ricovero di **almeno 7** (sette) giorni presso un **istituto di cura**.

Se al termine del ricovero l'**Assicurato** ha bisogno di proseguire il ricovero presso il proprio **domicilio**, la **S.O.**:

- accerta lo stato di bisogno, in base alla richiesta scritta del medico curante (dell'**Assicurato**);
- organizza la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare, in accordo con il medico curante;
- incarica personale medico e paramedico convenzionato, che esegue le prestazioni presso il **domicilio**.

La prestazione va richiesta con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Prestazioni professionali post ricovero

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato**, con ricovero di **almeno 7** (sette) giorni presso un **istituto di cura**.

Se al termine del ricovero l'**Assicurato** ha bisogno di prestazioni domiciliari da parte di un:

- medico generico;
- specialista cardiologo;
- internista;
- chirurgo;
- infermiere professionale;
- fisiochinesiterapista;
- operatore assistenziale;

la **S.O.**:

- accerta lo stato di bisogno;
- invia presso il **domicilio** dell'**Assicurato** il personale medico o paramedico richiesto.

L'**Assicurato** deve richiedere la **prestazione** con almeno 48 ore di anticipo, per consentire alla **S.O.** di organizzare il servizio.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Servizi sanitari post ricovero

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato**, con ricovero di **almeno 7** (sette) giorni presso un **istituto di cura**.

Se al termine del ricovero l'**Assicurato** ha bisogno presso il proprio **domicilio** di:

- prelievi del sangue;
- ecografie ed altri accertamenti diagnostici;
- ritiro e consegna degli esiti di esami ed accertamenti diagnostici;
- consegna di farmaci e articoli sanitari;

la **S.O.** accerta lo stato di bisogno e organizza il servizio.

L'**Assicurato** deve richiedere la prestazione con almeno 48 ore di anticipo, per consentire alla **S.O.** di organizzare il servizio.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Servizi non sanitari post ricovero

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato**, con ricovero di **almeno 7** (sette) giorni presso un **istituto di cura**.

Se al termine del ricovero l'**Assicurato** ha bisogno e non riesce a svolgere le seguenti incombenze della vita familiare:

- pagamento di bollettini postali;
- acquisto di generi di prima bisogno;
- incombenze amministrative;
- disbrigo di faccende domestiche;
- sorveglianza minori;

la **S.O.** accerta lo stato di bisogno e invia proprio personale di servizio presso il **domicilio dell'Assicurato**.

L'**Assicurato** deve richiedere la prestazione con almeno 48 ore di anticipo, per consentire alla **S.O.** di organizzare il servizio.

Vittoria paga i costi con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi **all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI"**.

Tutte le prestazioni della **garanzia "ASSISTENZA FAMIGLIA"** operano:

- nel **territorio italiano**;
- negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Per ogni periodo di permanenza continuata all'estero, la durata massima della copertura è di 60 giorni (nel corso dell'anno solare).

3 - Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene e illustra nel dettaglio i **rischi** che la copertura assicurativa esclude.*

L'**Assicurato** non può ottenere le prestazioni se non contatta la **S.O.** in caso di **sinistro** e la **S.O.** non organizza e autorizza l'intervento.

Questa esclusione non vale in caso di dimostrata e oggettiva forza maggiore.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali la **garanzia** non vale;*
- *limiti di **indennizzo**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- in caso di:
 - dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui risponde;
 - uso di veicoli e mezzi di trasporto non oggetto della copertura;
 - guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici dovuti a una cattiva o mancata manutenzione o modifica degli stessi rispetto a quanto installato e certificato in precedenza. Inoltre, la S.O. non fornisce la prestazione di assistenza su impianti che:
 - non garantiscono l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e l'incolumità del tecnico specializzato;
 - sono deteriorati e hanno bisogno di una sostituzione integrale per il corretto funzionamento;
 - possono mettere a rischio la salute dei professionisti o tecnici autorizzati dalla S.O.;
 - malattia che insorge e che l'Assicurato sa di avere prima della data di effetto della polizza;
 - gravidanza che insorge prima della data di effetto della polizza;
 - rinuncia o ritardo dell'Assicurato ad accettare le prestazioni che la S.O. propone;
 - dimissioni volontarie dell'Assicurato dall'istituto di cura in cui è ricoverato, contro il parere dei sanitari;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle Autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e al trasporto aereo;
- per i sinistri a causa di (o dipendenti da):
 - guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo;
 - terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- per i sinistri che accadono:
 - per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci;
 - durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico);
 - durante attività sportiva professionale;
 - durante e per effetto di partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e motociclistiche, e relative prove e allenamenti.

Vittoria:

- fornisce le prestazioni solo in conformità e nei limiti che le leggi, le disposizioni amministrative nazionali e internazionali fissano;
- non fornisce le prestazioni negli Stati che al momento del sinistro:
 - sono in guerra (dichiarata o di fatto);
 - o che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o il sito web "www.viaggiareassicuri.it" sconsigliano;
- non indennizza e non fornisce prestazioni alternative per compensare l'Assicurato che non utilizza le prestazioni della polizza;
- non è responsabile per i danni che derivano da un suo mancato o ritardato intervento a causa di:
 - intervento delle Autorità del paese in cui presta l'assicurazione;
 - altra circostanza fortuita, imprevedibile o di forza maggiore;
- non può sostituire gli organismi locali o nazionali di soccorso o di emergenza. Non risponde quindi delle spese per il loro intervento.

L'assicurazione esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa che deriva dai seguenti eventi:

- per i quali la prestazione assicurativa o il pagamento di qualunque tipo (ad esempio il rimborso del premio), può esporre Vittoria a sanzioni, divieti o restrizioni:
 - stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni;
 - e recepite e accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;
- che accadono in Paesi che:
 - il Ministero degli Affari Esteri Italiano o l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili sconsigliano (non raccomandano);
 - o che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali sanzionano con un embargo;
- che accadono in contesto di conflitti bellici.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cos'è il "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non c'è un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA CASA" Invio di un elettricista per interventi di urgenza	€ 500 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Invio di un fabbro per interventi di urgenza	€ 500 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Invio di un idraulico per interventi di urgenza	€ 500 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Intervento di urgenza per danni d'acqua	€ 1.000 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Spese di albergo	€ 150 per persona e per giorno con max € 500 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Rientro anticipato	€ 500 se dall'Italia / € 1.000 se dall'estero complessivo per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Invio di un sorvegliante	Forma diretta: max 48 ore per sinistro. Forma indiretta: max € 35 all'ora, max € 1.500 per sinistro.

"ASSISTENZA CASA" Effetti personali in caso di urgenza	€ 300 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Pensione per animali domestici	10 giorni, max € 200 per sinistro
"ASSISTENZA CASA" Veicolo per trasferimento di mobili	3 giorni
"ASSISTENZA CASA" Trasloco	Costo trasloco
"ASSISTENZA CASA" Ripristino abitazione	€ 200 per sinistro e per anno
"ASSISTENZA SMART CASA" Invio di un elettricista per interventi di urgenza	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Invio di un fabbro se non trovi le chiavi di casa	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Intervento di un idraulico per interventi di urgenza	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Pronto intervento cucina	€ 150 per sinistro
"ASSISTENZA SMART CASA" Intervento di un artigiano tutto fare	4 ore complessive per anno
"ASSISTENZA SMART PERSONA" Assistenza medica, pediatrica, geriatrica telefonica	2 sinistri per anno e 1 prestazione per ciascun sinistro
"ASSISTENZA SMART PERSONA" Video consulto medico, pediatrico, geriatrico	2 sinistri per anno e 1 prestazione per ciascun sinistro
"ASSISTENZA SMART PERSONA" Autista a disposizione per vita quotidiana	€ 500 per sinistro, con 1 sinistro per anno e 1 prestazione per sinistro
"ASSISTENZA SMART PERSONA" Consulenza psicologica dopo il parto	1 sinistro per anno e 3 prestazioni per ciascun sinistro
"ASSISTENZA SMART PERSONA" Gestione delle cure (Care Management)	2 sinistri per anno
"ASSISTENZA SMART PERSONA" Indicazioni su medici e strutture sanitarie (Med Consultant Service)	2 sinistri per anno
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Officina Mobile	€ 200 per sinistro
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Recupero del veicolo fuori strada	€ 200 per sinistro
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Spese di rimessaggio	Max 72 ore di rimessaggio, max € 50 per sinistro
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Invio Taxi	<ul style="list-style-type: none"> • 3 corse per sinistro e max € 50 per ciascuna corsa. • si può andare alla stessa destinazione solo

	una volta.
"ASSISTENZA STRADALE SMART" Veicolo in sostituzione immediato	Max 4 giorni consecutivi per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Trasporto in autoambulanza o taxi a seguito di dimissioni	Costo di max KM 100 (a/r) per ambulanza oppure max € 50 per taxi, per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Invio di un medico generico o di un'ambulanza	Costo dell'invio del medico oppure max KM 300 (a/r) per autoambulanza, per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Invio di un infermiere	€ 500 per sinistro
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Consegna medicinali o articoli sanitari urgenti	Costo consegna medicinali o articoli sanitari
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Assistenza domiciliare post ricovero	15 giorni consecutivi dalla dimissione
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Prestazioni professionali post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Servizi sanitari post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
"ASSISTENZA FAMIGLIA" Servizi non sanitari post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)

Per le **garanzie**:

- "ASSISTENZA CASA";
- "ASSISTENZA FAMIGLIA";
- "ASSISTENZA SMART CASA";
- "ASSISTENZA STRADALE SMART";

la **S.O.**:

- fornisce ogni prestazione al massimo 3 (tre) volte per **anno solare**, salvo diversa indicazione all'interno della specifica prestazione.
- in caso di **sinistro**, uno stesso **l'Assicurato** può ricevere solo una volta la stessa prestazione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli che seguono contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve sempre richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.)**.

L'Assicurato può contattare telefonicamente la **struttura organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- Per le **garanzie "ASSISTENZA CASA" e "ASSISTENZA FAMIGLIA"**
 - al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
 - al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero;
- Per le **garanzie "ASSISTENZA SMART CASA", "ASSISTENZA SMART PERSONA", "ASSISTENZA STRADALE SMART"**,
 - al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
 - al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

Se impossibilitato a telefonare, può inviare a MAPFRE ASISTENCIA:

- un'e-mail al seguente indirizzo: assistenza@mawdy.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- targa del **veicolo** (per la garanzia "ASSISTENZA STRADALE SMART");
- numero di **polizza**;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la **struttura organizzativa** può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di **sinistro**.

5.2 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

La **S.O.** può:

- intervenire in modo diretto o autorizzare altri a effettuare il servizio;
- richiedere all'Assicurato i documenti necessari alla conclusione dell'assistenza. In questo caso, l'Assicurato deve inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

I limiti di **indennizzo** di ogni prestazione sono al lordo di imposta o altro onere che stabilisce la legge.

Se l'Assicurato sottoscrive con altre compagnie polizze con prestazioni analoghe a quelle della **polizza con Vittoria** (anche in forma di semplice rimborso spese) deve avvisare entro 3 giorni dal **sinistro** anche le altre compagnie. Se non lo fa, perde il diritto alla prestazione⁽⁴⁾.

Se l'Assicurato attiva un'altra **polizza** con un'altra compagnia, le prestazioni della **polizza con Vittoria** operano solo come rimborso di eventuali maggiori costi che l'altra compagnia addebita all'Assicurato. **Vittoria** rimborsa nei limiti ed alle condizioni della **polizza con Vittoria**.

L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo visitano o curano (sia prima che dopo il **sinistro**), nei confronti della **S.O.** e di eventuali magistrati che esaminano il **sinistro**.

Per quanto questo documento non disciplina, valgono le disposizioni di legge.

Per la **garanzia "ASSISTENZA STRADALE SMART"**, prestazione *"Demolizione del veicolo"*: quando l'Assicurato consegna il **veicolo** deve fornire i seguenti documenti:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targa autoveicolo;
- Codice Fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia)

carta d'identità o equivalente);

- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questo è diverso dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia).

In caso di assenza di libretto di circolazione in originale, foglio complementare o certificato di proprietà in originale o targa autoveicolo, l'**Assicurato** deve fornire:

- l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti
- e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di mancata consegna dei documenti necessari per la demolizione del **veicolo**, l'**Assicurato** non può ottenere la prestazione, compreso il pagamento di eventuali costi di deposito.

La **S.O.** organizza il recupero del **veicolo** per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha a disposizione i documenti necessari.

Il demolitore prende in carico il **veicolo** e rilascia al momento del recupero la dichiarazione di presa in carico del **veicolo** e "copia produttore" nel rispetto delle leggi vigenti.

In seguito, invia al **domicilio** dell'**Assicurato** la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o anche a mezzo PEC (se previsto).

L'**Assicurato** prende atto che il **veicolo** viene demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Comunicare:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- prestazione richiesta;
- indirizzo del luogo dove si è;
- recapito telefonico.

Fornire ogni ulteriore documentazione necessaria per l'assistenza.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO

Denuncia telefonica:

- numero verde 800 069 627, per chiamate dall'Italia;
- numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

Mapfre Asistencia S.A. per richieste scritte:

- Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI);
- fax: +39 015 255.96.04;
- e-mail: assistenza@mawdy.com.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE - Articolo 624 e 624 bis**

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

624 bis. - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE PENALE - Articolo 628.**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(3) Veicolo che rientra in una delle seguenti categorie:

- MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;
- HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;
- PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore

elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.

(4) **CODICE CIVILE - Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore].

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"TUTELA LEGALE"**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamenti
TUTELA LEGALE CLASSIC	Base	Alternativa alla garanzia TUTELA LEGALE ELITE
TUTELA LEGALE ELITE	Base	Alternativa alla garanzia TUTELA LEGALE CLASSIC
TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE ELITE
TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE ELITE
TUTELA LEGALE PER COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE
TUTELA LEGALE PARENTI NON AUTOSUFFICIENTI E NON APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia TUTELA LEGALE ELITE

Forma di copertura	Puoi scegliere: <ul style="list-style-type: none">• Contraente• Nucleo familiare
--------------------	---

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona giuridica che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A.. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data del rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Controversia**
Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti. Il **diritto civile** regola la materia.
- **Danno extracontrattuale**
Danno che deriva da **fatto illecito**, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno che una persona subisce in un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'**evento**.
- **Delitto doloso**
Reato che la legge punisce con l'ergastolo, la reclusione o la multa. Il colpevole lo commette con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Dolo**
Comportamento che ha la caratteristica della volontà e consapevolezza di infrangere la legge.
- **Evento**
Fatto dannoso che genera un **sinistro**.
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge e che provoca un danno a qualcuno.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Massimale**
Somma entro la quale **Vittoria** paga per **sinistro**. Gli eventuali sottolimiti previsti dalla **polizza** fanno parte del **massimale**.
- **Polizza**
Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
Successione di atti che l'Autorità giudiziaria avvia nei confronti di una persona. Il procedimento:
 - inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali;
 - termina con l'eventuale giudizio.L'Autorità giudiziaria notifica la contestazione alla persona tramite informazione di garanzia. L'informazione di garanzia indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa).

- **Reato**
Azione o omissione che la legge penale vieta e sanziona con una pena. Può essere una contravvenzione o un delitto, a seconda del tipo di pena che la legge prevede.
- **Rischio**
Probabilità che accade un **evento** futuro e incerto che provoca un danno all'**Assicurato**.
- **Risoluzione amichevole della controversia**
Attività che le parti svolgono per trovare una soluzione bonaria a una **controversia**, prima dell'azione in giudizio (fase stragiudiziale). Comprende procedure quali: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.
- **Sanzione amministrativa**
Misura che l'Autorità giudiziaria o amministrativa adotta per punire un illecito amministrativo (diverso dal **reato**). Può essere:
 - pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale;
 - sospensione o decadenza da licenze o concessioni.
- **Sentenza definitiva**
È una decisione che le parti non possono più contestare con i mezzi ordinari di impugnazione, perché i termini sono scaduti o le parti hanno già fatto tutti i ricorsi possibili. In pratica, nessun Giudice può modificare quella sentenza.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di rischio assicurato.
- **Sinistro**
Evento dannoso che accade e che l'assicurazione copre in base alla **polizza**.
- **Soccombenza (spese di)**
Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Transazione**
Accordo tra le parti per risolvere una lite già iniziata o prevenirne altre, con reciproche concessioni.
- **Vita privata**
Tutto ciò che riguarda l'attività di svago, d'interesse o crescita personale per le quali l'**Assicurato**:
 - non riceve compenso;
 - o riceve un compenso irrilevante rispetto a quello dell'attività lavorativa professionale o d'impresa.
 La vita privata comprende anche le attività di volontariato **senza ruoli di responsabilità**.
- **Web e Social/Media Network**
Siti web (comprese le aree riservate), applicazioni, utenze dei social network e account di posta elettronica.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione. Le **garanzie** sono valide solo se **Vittoria** le indica in **polizza**.

Puoi scegliere se assicurare solo te stesso (il **Contraente**) o il tuo **nucleo familiare**. **Vittoria** indica in **polizza** la tua scelta.

L'assicurazione tutela i diritti dell'**Assicurato** in diversi ambiti, a seconda delle garanzie che scegli.

In caso di **sinistro**, **Vittoria**:

- offre assistenza legale;
- copre le spese peritali, legali, investigative e processuali necessarie per:
 - la **risoluzione amichevole delle controversie**;
 - l'azione in giudizio in ogni sua fase e grado. Rientrano nelle spese peritali quelle del perito che nomina il giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte);
- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o **procedimento penale**. Devi poi restituire l'anticipo entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione;

L'assicurazione copre l'intervento di un solo avvocato e di un solo consulente di parte per ogni grado di giudizio. **Vittoria** autorizza la nomina di un secondo consulente tecnico di parte in una materia diversa da quella del primo consulente incaricato, se le ragioni difensive giustificano la richiesta.

L'assicurazione copre anche le spese legali di assistenza di un legale iscritto in apposito albo (speciale), se ne hai bisogno.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** entro il **massimale** che indica in **polizza**.

Ci sono esclusioni e limiti di **indennizzo**. Li trovi nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - TUTELA LEGALE CLASSIC

L'**Assicurato** riceve tutela legale nei seguenti ambiti:

- Vita privata;
- Web e Social/Media Network
- Atti di volontaria giurisdizione;

Ti illustriamo di seguito in dettaglio come opera la **garanzia** in ciascun ambito.

Vita privata

L'**Assicurato** riceve tutela legale per **eventi** della **vita privata**, per:

- difesa in **procedimenti penali**, anche a seguito di violazioni fiscali e amministrative;
- assistenza, se l'**Assicurato** è chiamato come teste o persona informata sui fatti in un **procedimento penale**. In questo caso, l'assicurazione opera se:
 - c'è pericolo di incriminazione dell'**Assicurato**;
 - o se l'**Assicurato** è stralciato dal provvedimento in cui è imputato o indagato;
- assistenza legale per un **danno extracontrattuale** che l'**Assicurato** subisce per **fatto illecito** di terzi;
- assistenza legale per resistere alle richieste di risarcimento di terzi per **danni extracontrattuali** dell'**Assicurato**. In questo caso, la prestazione opera se l'**Assicurato** ha in corso una polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi ("**R.C.T.**").

La prestazione di tutela legale di **Vittoria** opera a integrazione e dopo esaurimento di quanto copre la polizza "**R.C.T.**" per spese legali di resistenza e di **soccombenza**⁽¹⁾.

Se la polizza "**R.C.T.**" non opera per effetto di una esclusione o perché l'**evento** non è assicurato, la prestazione di tutela legale di **Vittoria** opera in primo rischio per le spese legali di resistenza e di **soccombenza**. L'applicazione di franchigia o scoperto sulla polizza "**R.C.T.**" non è un effetto di esclusione.

L'**Assicurato** deve dichiarare al momento della denuncia di **sinistro** l'esistenza e l'operatività della polizza "**R.C.T.**" e fornire copia, se **Vittoria** lo richiede;

- opposizione contro una **sanzione amministrativa** per presunti **fatti illeciti** dell'**Assicurato**.

Web e Social/Media Network

La **garanzia** opera anche in caso di furto d'identità o utilizzo illegale da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'**Assicurato**, tra cui:

- utilizzo indebito di codici di accesso personale (P.I.N.) di conti correnti o carte di credito dell'**Assicurato**, per mezzo di internet o posta elettronica;
- fatti commessi da terzi con strumenti di ripresa visiva, sonora o pubblicazione senza autorizzazione di immagini, audio o video dell'**Assicurato**;
- uso indebito del nome dell'**Assicurato** o danno alla reputazione personale online;
- atti di cyber-bullismo commessi da terzi a danno dell'**Assicurato** con strumenti di comunicazione a distanza;
- accessi senza autorizzazione ad account personali di posta elettronica, profili di social network, aree riservate personali dell'**Assicurato**, compresi i casi di cyber-estorsione realizzati su supporti informatici di proprietà dell'**Assicurato**.

La **garanzia** prevede le seguenti prestazioni:

- predisporre querela agli organi di polizia inquirente e ricerca di prove a difesa;
- assistenza legale per il **danno extracontrattuale** che l'**Assicurato** subisce (dall'autore della violazione);
- inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito **web** o del **social media** l'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet⁽²⁾;
- predisporre reclamo o segnalazione al Garante della privacy;
- ripristinare l'onorabilità dell'**Assicurato** a seguito di cause pendenti o protesti, al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri.

Atti di volontaria giurisdizione

La **garanzia** opera anche nei seguenti casi:

- istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, compresa la revoca di tali provvedimenti;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;
- ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** "**TUTELA LEGALE CLASSIC**" esclude le **controversie**:

- di natura contrattuale;
- che riguardano unità immobiliari o terreni in genere;
- relative a contratti di investimento in:
 - titoli negoziati in mercati non regolamentati;
 - titoli derivati di tutti i generi e tipologie;
 - hedge funds;
 - altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- in materia fiscale e tributaria. L'esclusione non vale per i **procedimenti penali** che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- in materia amministrativa. L'esclusione non vale per i **procedimenti penali** o in caso di opposizione contro una **sanzione amministrativa**;
- in materia di giustizia sportiva;
- relative alla pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL), relativi alla posizione previdenziale o assistenziale dell'**Assicurato**.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti che indica nell'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

1.2 - TUTELA LEGALE ELITE

L'**Assicurato** riceve tutela legale nei seguenti ambiti:

- Vita privata e Proprietà o conduzione di abitazioni;
- Web e Social/Media Network;
- Atti di volontaria giurisdizione;

Ti illustriamo di seguito in dettaglio come opera la **garanzia** in ciascun ambito.

Vita Privata e Proprietà o conduzione di abitazioni

L'Assicurato riceve tutela legale per **eventi** che riguardano la:

- **vita privata**;
- proprietà o conduzione di abitazioni principali, secondarie o stagionali, se l'Assicurato le utilizza in modo diretto;
- proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica.

La **garanzia** opera in caso di:

- **procedimenti penali**, anche a seguito di violazioni fiscali e amministrative;
- citazione in qualità di teste o persona a conoscenza dei fatti in un **procedimento penale**. La **garanzia** opera in caso di pericolo di incriminazione dell'Assicurato o se è stralciato dal procedimento in cui è imputato o indagato;
- assistenza legale per **danno extracontrattuale** che l'Assicurato subisce per **fatto illecito** di terzi;
- assistenza legale per resistere alle richieste di risarcimento di terzi per **danni extracontrattuali** dell'Assicurato. In questo caso, la prestazione opera se l'Assicurato ha in corso una polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T.").

La prestazione di tutela legale di **Vittoria** opera a integrazione e dopo esaurimento di quanto copre la polizza "R.C.T." per spese legali di resistenza e di **soccombenza**⁽³⁾. Se la polizza "R.C.T." non opera per effetto di una esclusione o perché l'**evento** non è assicurato, la prestazione di tutela legale di **Vittoria** opera in primo rischio per le spese legali di resistenza e di **soccombenza**. L'applicazione di franchigia o scoperto sulla polizza "R.C.T." non è un effetto di esclusione.

L'Assicurato deve dichiarare al momento della denuncia di **sinistro** l'esistenza e l'operatività della polizza "R.C.T." e fornire copia, se **Vittoria** lo richiede;

- **controversie** di natura contrattuale, compreso l'acquisto di beni e servizi su portali di e-commerce;
- **controversie** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale o assistenziale dell'Assicurato;
- **controversie** di natura contrattuale relative all'acquisto di abitazione condotta in modo diretto dall'Assicurato;
- **controversie** relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati;
- assistenza legale per impugnare le delibere assembleari condominiali;
- procedimenti tributari, fiscali e impugnazione di atti amministrativi di riscossione, in caso di: ristrutturazione, restauro, risanamento e manutenzione degli immobili assicurati.
- opposizione contro una **sanzione amministrativa** per presunti **fatti illeciti**, nei seguenti casi:
 - **eventi** in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, se l'Assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile che utilizza in modo diretto;
 - **eventi** in materia di inquinamento dell'ambiente, se causati da fattori accidentali.
- controversie di lavoro con collaboratori domestici assunti in modo regolare.

Web e Social/Media Network

La **garanzia** opera anche in caso di furto d'identità o utilizzo illegale da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato, tra cui:

- utilizzo indebito di codici di accesso personale (P.I.N.) di conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica;
- fatti commessi da terzi con strumenti di ripresa visiva, sonora o pubblicazione senza autorizzazione di immagini, audio o video dell'Assicurato;
- uso indebito del nome dell'Assicurato o danno alla reputazione personale online;
- atti di cyber-bullismo commessi da terzi a danno dell'Assicurato con strumenti di comunicazione a distanza;
- accessi senza autorizzazione ad account personali di posta elettronica, profili di social network, aree riservate personali dell'Assicurato, compresi i casi di cyber-estorsione realizzati su supporti informatici di proprietà dell'Assicurato.

Atti di volontaria giurisdizione

La **garanzia** opera anche nei seguenti casi:

- istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, compresa la revoca di tali provvedimenti;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;
- ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** "TUTELA LEGALE ELITE" esclude le **controversie**:

- relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti che insorgono in un momento successivo alla

- costruzione;
- tra comproprietari;
- relative a beni immobili che l'**Assicurato** non utilizza in modo diretto e che terzi godono o conducono a qualsiasi titolo. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI"**, se c'è in **polizza**;
- in materia amministrativa, fiscale e tributaria. L'esclusione non vale in caso di **procedimenti penali** o in base a quanto prevede in maniera esplicita la **garanzia**;
- in materia di giustizia sportiva;
- relative a pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- relative a contratti di investimento in:
 - titoli negoziati in mercati non regolamentati;
 - titoli derivati di tutti i generi e tipologie;
 - hedge funds;
 - altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 **"ESCLUSIONI"**.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti che indica nell'articolo 4.2 **"LIMITI DI INDENNIZZO"**.

1.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (sempre compresa)

La **polizza** comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le **garanzie** che sono in **polizza**.

L'**Assicurato** può chiamare **Vittoria** al numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o al numero +39.02.61290887 (dall'estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare in modo corretto una **controversia** o un procedimento;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte, per esempio: richieste di risarcimento o diffide;
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.

Per ottenere il servizio l'**Assicurato** deve fornire il numero di **polizza** e un recapito telefonico di contatto.

1.4 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Fermo quanto indica l'articolo 2.2 **"DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO"** del documento **"Il contratto dalla A alla Z"**, l'assicurazione di tutela legale opera per i **sinistri** che accadono nell'**anno solare**.

Data di accadimento del sinistro

Vittoria determina la data in cui il **sinistro** accade in base ai seguenti casi:

- richiesta di risarcimento per **danni extracontrattuali**: la data di accadimento è quando accade il danno, anche presunto;
- opposizione a **sanzioni amministrative**: la data di accadimento è quando accade il primo atto che accerta la violazione;
- controversia** di natura contrattuale: la data di accadimento è quando accade la prima violazione della norma contrattuale. La violazione può essere anche presunta;
- contenzioso tributario: la data di accadimento è quando l'**Assicurato** presenta la dichiarazione fiscale;
- controversie** individuali di lavoro: la data di accadimento è quando inizia l'interruzione del rapporto di lavoro;
- controversie** collegate ai beni immobili: la data di accadimento è quando avviene la richiesta di usucapione;
- ricorso di volontaria giurisdizione all'Autorità giudiziaria: la data di accadimento è quando avviene il deposito del ricorso;
- altri casi (diversi dai precedenti): la data di accadimento è quando accade la prima violazione di una norma di legge da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo. La violazione può essere anche presunta.

Nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo, l'assicurazione opera anche prima della notifica all'**Assicurato** dell'informazione di garanzia.

Se il comportamento contestato è continuato, **Vittoria** considera come data di accadimento la data

della prima violazione, anche presunta.

Carenza

Nei seguenti casi, l'assicurazione opera quando il **sinistro** accade almeno:

- 90 (novanta) giorni dopo la data di decorrenza della **polizza**, per le **controversie** di natura contrattuale o che riguardano i diritti reali;
- 180 (centottanta) giorni dopo la data di decorrenza della **polizza**, per le **controversie** relative all'acquisto di un'abitazione condotta in modo diretto dall'**Assicurato**, inclusi eventuali vizi occulti che insorgono dopo l'acquisto;
- 1 (un) anno dopo la data di decorrenza della **polizza**, per gli atti di "volontaria giurisdizione".

Vittoria non applica le suddette carenze se la **polizza**:

- sostituisce una precedente polizza di tutela legale per la copertura degli stessi **rischi**;
- e la precedente polizza ha durata almeno uguale alla carenza stessa.

Le **garanzie** della presente **polizza** operano per i **sinistri** che il precedente assicuratore rifiuta solo perché l'**Assicurato** li denuncia dopo il termine massimo dalla cessazione della polizza (precedente).

Vittoria indennizza in base alle condizioni della **polizza** di **Vittoria**.

Copertura postuma

L'assicurazione copre gli **eventi** che avvengono nel periodo di validità della **polizza** e diventano noti all'**Assicurato** nei 2 (due) anni successivi al termine di tale periodo. La copertura postuma non opera se il **Contraente** interrompe la **polizza** e stipula una nuova copertura di tutela legale.

Retroattività

Questa norma vale se l'**Assicurato** è dipendente della Pubblica Amministrazione.

In caso di **procedimento penale** o giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti, l'assicurazione opera anche per i **sinistri** che derivano da fatti accaduti nei 3 (tre) anni che precedono la data di decorrenza della **polizza**.

1.5 - VALIDITA' TERRITORIALE

Vita Privata

L'assicurazione vale per gli **eventi** che avvengono e vanno trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nel caso di danni extracontrattuali e di **procedimenti penali**;
- del territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, San Marino), in caso di opposizione a **sanzioni amministrative**;
- nei paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in caso di **controversie**:
 - contrattuali;
 - relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
 - di lavoro.

Web e Social/Media Network

L'assicurazione vale per gli **eventi** che avvengono in tutto il Mondo, se il foro competente è in: paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito e Liechtenstein.

Atti di volontaria giurisdizione

L'assicurazione opera per gli **eventi** che accadono nel territorio della Repubblica Italiana.

Il servizio di consulenza legale telefonica opera per **eventi** che accadono in Italia.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se inserisci in **polizza** una o più **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. **Vittoria** indennizza entro il **massimale** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.1 - TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia** base "TUTELA LEGALE ELITE".

La **garanzia** base copre anche gli **eventi** che riguardano gli immobili di proprietà dell'**Assicurato**, e che l'**Assicurato** non utilizza in modo diretto.

Le tipologie di immobili sono:

- uso abitativo;
- svolgimento attività professionali (codice catasto A10);
- svolgimento attività commerciali (codice catasto C1).

Gli immobili assicurati sono quelli indicati in **polizza**.

L'assicurazione copre le **controversie** e i procedimenti relativi a:

- contratti di locazione:
 - cosiddetti liberi, con durata di 4 anni + 4;
 - a canone concordato, con durata di 3 anni + 2;
 - transitori o per studenti universitari, di cui alla legge 431/98 s.m.i.;
 - a uso abitativo per un periodo non superiore a 30 giorni (locazioni brevi a uso turistico), se questa attività di locazione non rientra nell'esercizio di un'attività d'impresa;
 - a uso turistico o foresteria, se questa attività di locazione è occasionale e non richiede l'apertura di partita iva;
- comodato d'uso gratuito a terzi;
- usufrutto a terzi.

L'assicurazione copre anche:

- **controversie** per danni all'immobile o al suo contenuto per **fatto illecito** del:
 - conduttore;
 - comodatario;
 - usufruttuario;
 - cliente.
- assistenza legale in caso di **risoluzione amichevole della controversia** per il recupero dei canoni di locazione non pagati;
- assistenza legale per esercitare l'azione di sfratto per morosità nei confronti del conduttore, compresa l'eventuale azione contestuale per il recupero dei canoni non pagati.

Per le locazioni brevi a uso turistico, l'assicurazione copre solo le **controversie** di natura contrattuale con i clienti o con chi gestisce l'immobile.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non assicura gli immobili:

- fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- o non in regola con le normative in vigore in materia di agibilità e abitabilità.

La **garanzia** esclude:

- **controversie** o **procedimenti penali** in relazione alla proprietà di immobili abusivi;
- **controversie** in relazione alla costruzione di immobili e per vizi occulti che insorgono in un momento successivo alla costruzione;
- **controversie** tra comproprietari;
- locazioni che richiedono l'apertura di una partita iva, per esempio: B&B, affittacamere, hotel, residence, agriturismo;
- azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, per esempio: sfratto per finita locazione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 **"ESCLUSIONI"**.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti che indica nell'articolo 4.2 **"LIMITI DI INDENNIZZO"**.

2.2 - TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE

Questa garanzia opera se l'**Assicurato** è un lavoratore dipendente.

L'**Assicurato** riceve tutela legale per:

- **procedimenti penali**;
- assistenza legale per un **danno extracontrattuale** che l'**Assicurato** subisce a causa di un **fatto illecito** di terzi;
- **controversie** con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
- assistenza legale davanti alla Corte di Giustizia tributaria di competenza, in un contenzioso tributario che riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche per:
 - redditi da lavoro dipendente o assimilato;

- deduzioni di oneri dai suddetti redditi;
- detrazioni di oneri dalle suddette imposte.
- **controversie** individuali di lavoro dipendente.

Se l'**Assicurato** è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, la **garanzia** opera dopo la **sentenza** o provvedimento definitivo e se l'**Assicurato** dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.

In attesa della definizione del giudizio, l'assicurazione non anticipa le spese a carico dell'**Assicurato**.

La **garanzia** rimborsa all'**Assicurato**:

- la differenza tra il rimborso che ottiene l'Ente di appartenenza e quanto speso dall'**Assicurato**, se l'Ente di appartenenza ha l'obbligo di pagare le spese del giudizio secondo quanto prevede la legge o i CCNL in materia di patrocinio legale;
- le spese pagate dall'**Assicurato**, se l'Ente non è obbligato a pagare secondo quanto prevede la legge o i CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse. L'Ente comunica per iscritto il proprio rifiuto di pagare le spese legali;
- le spese dovute al legale per la propria attività⁽⁴⁾, se l'Ente di appartenenza deve pagare secondo quanto prevede la legge o i CCNL, ma:
 - oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni;
 - o rifiuta per iscritto di pagare per motivi diversi da quelli che indica il punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità.

Esclusioni esplicite

La **garanzia** non assicura le attività di:

- medico e ostetrica;
- segretario comunale e provinciale, dirigente e dipendente con responsabilità di uffici o presso enti pubblici.

La **garanzia** esclude:

- **controversie** di diritto del lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- **eventi** che derivano da comportamenti antisindacali;
- **eventi** che derivano da licenziamenti collettivi;
- **eventi** in materia di concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori;
- procedimenti per responsabilità amministrativa o contabile;
- mancata richiesta di patrocinio legale all'ente di appartenenza. Questa esclusione vale solo per i dipendenti pubblici.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 **"ESCLUSIONI"**.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti che indica nell'articolo 4.2 **"LIMITI DI INDENNIZZO"**.

In presenza di:

- altra polizza di tutela legale a copertura degli stessi **rischi**;
 - o di polizza di R.C. patrimoniale in favore dell'**Assicurato**;
- la presente **polizza** di tutela legale opera a esaurimento del massimale delle suddette polizze ("secondo rischio").

Se anche le suddette polizze operano in "secondo rischio", la presente **polizza** opera in proporzione al massimale complessivo assicurato con tutte le polizze.

2.3 - TUTELA LEGALE PER COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'**Assicurato** riceve tutela legale per **eventi** relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali.

La **garanzia** opera per la difesa in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti.

La **garanzia** opera dopo la **sentenza** o provvedimento definitivo e se l'**Assicurato** dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.

In attesa della definizione del giudizio, l'assicurazione non anticipa le spese a carico dell'**Assicurato**.

La **garanzia** rimborsa all'**Assicurato**:

- la differenza tra il rimborso che ottiene l'Ente di appartenenza e quanto speso dall'**Assicurato**, se

l'Ente di appartenenza ha l'obbligo di pagare le spese del giudizio secondo quanto prevede la legge o i CCNL in materia di patrocinio legale;

- le spese pagate dall'**Assicurato**, se l'Ente non è obbligato a pagare secondo quanto prevede la legge o i CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse. L'Ente comunica per iscritto il proprio rifiuto di pagare le spese legali;
- le spese dovute al legale per la propria attività⁽⁵⁾, se l'Ente di appartenenza deve pagare secondo quanto prevede la legge o i CCNL, ma:
 - oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni;
 - o rifiuta per iscritto di pagare per motivi diversi da quelli che indica il punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude:

- **controversie** di diritto del lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- mancata richiesta di patrocinio legale all'ente di appartenenza;
- procedimenti amministrativi che derivano al TAR e al Consiglio di Stato;
- procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni nei confronti dell'**Assicurato**.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti che indica nell'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

In presenza di:

- altra polizza di tutela legale a copertura degli stessi **rischi**;
 - o di polizza di R.C. patrimoniale in favore dell'**Assicurato**;
- la presente **polizza** di tutela legale opera a esaurimento del massimale delle suddette polizze ("secondo rischio").

Se anche le suddette polizze operano in "secondo rischio", la presente **polizza** opera in proporzione al massimale complessivo assicurato con tutte le polizze.

2.4 - TUTELA LEGALE PER PARENTI NON AUTOSUFFICIENTI NON APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE

La **garanzia "TUTELA LEGALE ELITE"** opera anche per i parenti non autosufficienti e non appartenenti al nucleo familiare dell'**Assicurato**.

I parenti non autosufficienti sono coloro che non riescono a svolgere in modo permanente almeno quattro delle attività elementari della vita quotidiana: lavarsi, mantenere l'igiene personale, vestirsi, nutrirsi, continenza e spostarsi.

I nominativi dei parenti assicurati sono indicati in **polizza**.

3 - Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene e illustra nel dettaglio i **rischi** che la copertura assicurativa esclude.*

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali la **garanzia** non vale;*
- *limiti e sottolimiti di **indennizzo**.*

La **polizza** non assicura le persone giuridiche.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra in dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali la **garanzia** non vale;*
- *limiti e sottolimiti di **indennizzo**.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre le seguenti spese:

- non concordate con **Vittoria**, secondo le regole che indicano gli articoli 5.1 "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO" e 5.2 "GESTIONE DEL SINISTRO";
- per incarichi che l'**Assicurato** conferisce a professionisti diversi da quelli che **Vittoria** autorizza per la gestione di una **controversia**, prima dell'azione in giudizio;
- del legale e del consulente di parte, per attività che non svolgono o non dettagliano in parcella;
- che eccedono i valori medi (senza applicazione di eventuali maggiorazioni) dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e s.m.i.. In caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, **Vittoria** utilizza per il rimborso i valori medi dei parametri forensi relativi alle attività che il legale svolge;
- patti di quota lite conclusi tra l'**Assicurato** e l'avvocato e che stabiliscono compensi professionali;
- di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che deve uscire dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico che riceve;
- per gli onorari di ulteriori legali o consulenti tecnici di parte che intervengono nello stesso grado di giudizio. L'esclusione non vale nei casi indicati in modo esplicito nelle **garanzie** e che **Vittoria** autorizza;
- che devono pagare altri soggetti debitori, ma che deve pagare l'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà ⁽⁶⁾;
- che rimborsa la controparte. Se **Vittoria** anticipa queste spese, l'**Assicurato** deve restituirle entro 60 giorni da quando riceve il rimborso;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della **controversia**, se questa termina con una **transazione** non concordata con **Vittoria**;
- multe o ammende e oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. L'esclusione non vale per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati;
- di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
- per **procedimenti penali** promossi dall'**Assicurato**. Questa esclusione non vale per le spese per redigere e presentare una denuncia querela in caso di **procedimento penale** a carico del querelato, se l'**Assicurato** è parte civile;
- di costituzione di parte civile del danneggiato in un **procedimento penale** in cui l'**Assicurato** è l'imputato.

Le **garanzie** non operano per:

- attività professionali, d'impresa o attività che non riguardano la **vita privata**, L'esclusione non vale nei casi coperti con le seguenti **garanzie**, se ci sono in **polizza**:
 - "TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE";
 - "TUTELA LEGALE PER COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE";
- **controversie** o procedimenti in materia di diritto delle successioni e delle donazioni;
- **controversie** o procedimenti in materia di diritto di famiglia. L'esclusione non vale nei casi indicati in modo esplicito nelle **garanzie** che sono in **polizza**;
- attività di natura politica e sindacale;
- danni che l'**Assicurato** subisce per:
 - disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - fatti successivi a eventi naturali per i quali le Autorità di competenza riconoscono lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- **controversie** e procedimenti (di qualunque natura o tipo) che derivano dalla proprietà o utilizzo di mezzi che viaggiano su strada, nautici e aerei in genere;
- **procedimenti penali** connessi all'abuso di minori, reati di genere e reati di mafia;
- materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo quanto prevedono in maniera esplicita le **garanzie** che la **polizza** presenta;
- procedimenti oggetto della giurisdizione tributaria conclusi con:
 - ravvedimento operoso;
 - o respinta integrale della richiesta dell'**Assicurato**;
- adesione ad azioni di classe ("class action");
- **controversie** di natura contrattuale che derivano da contratti disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è richiesta da uno dei contraenti. L'esclusione non vale in caso di **polizza** emessa senza interruzione di copertura rispetto a una precedente polizza di tutela legale a garanzia del medesimo **rischio**;
- attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- ricorsi che rientrano nell'ambito della legge 104/92 e successive modifiche;
- in caso di uso illecito da parte dell'**Assicurato** del **web** o dei **social media network**.

Inoltre, le **garanzie** non operano se:

- il valore economico della **controversia**, del **procedimento** o della **sanzione amministrativa** è inferiore a 250 euro. L'esclusione non vale per la prestazione di consulenza legale telefonica;

- le imposte oggetto di contestazione nei contenziosi tributari hanno un valore inferiore a 1.000 euro. L'esclusione non vale per la prestazione di consulenza legale telefonica;
- l'Assicurato è indagato o imputato per **delitto doloso**. L'esclusione non vale se l'Assicurato:
 - è assolto o prosciolto nel merito con **sentenza definitiva**;
 - il **reato** è derubricato da **doloso** a colposo;
 - c'è archiviazione definitiva con provvedimento definitivo.

Sono esclusi i casi di estinzione del **reato** per qualsiasi altra causa. Se il giudizio si conclude con **sentenza definitiva** diversa da quelle suddette, l'Assicurato deve rimborsare tutte le spese anticipate da Vittoria.

In caso di vertenze tra te (il Contraente) e un altro Assicurato, l'assicurazione opera solo a tuo favore.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cos'è il "limite di indennizzo"?

È l'importo massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa.

Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere per sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non c'è un limite per anno; quindi Vittoria paga tutti i sinistri che accadono nel corso dell'anno assicurato(max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 5.000 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ciascun sinistro.

TABELLA 1

Applicazione dei Limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"TUTELA LEGALE CLASSIC" Atti di volontaria giurisdizione	€8.000 1 sinistro per anno solare
"TUTELA LEGALE CLASSIC" Secondo Consulente Tecnico Di Parte	€5.000
"TUTELA LEGALE CLASSIC" Legale Domiciliatario	€3.000
"TUTELA LEGALE ELITE" Atti di volontaria giurisdizione	€8.000 1 sinistro per anno solare

<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Controversie per l'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato	€8.000
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Secondo Consulente Tecnico Di Parte	€5.000
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati	2 sinistri per anno solare
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Contenziosi tributari relativi alla ristrutturazione, restauro, risanamento o manutenzione degli immobili assicurati.	valore minimo imposta contestata: €1.000
<i>"TUTELA LEGALE ELITE"</i> Legale Domiciliatario	€3.000
<i>"TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE"</i> Controversie individuali di lavoro davanti alla giustizia amministrativa	€5.000 per anno solare
<i>"TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE"</i> Contenziosi tributari per redditi da lavoro e redditi fondiari	valore minimo imposta contestata: €1.000
<i>"TUTELA LEGALE DEGLI IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI"</i>	Massimale per sinistro e per anno solare pari al massimale per sinistro indicato in polizza per la garanzia "TUTELA LEGALE ELITE" . Per le locazioni brevi ad uso turistico: max.2 sinistri per anno solare . A prescindere dal numero degli immobili assicurati
<i>"TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE"</i> Spese legali per la citazione in giudizio dell'Assicuratore di R.C. patrimoniale	€3.000
<i>"TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA CONTABILE"</i> Spese di assistenza legale dell'avvocato per la presentazione di deduzioni scritte	€3.000

Queste limitazioni non riguardano la prestazione di consulenza legale telefonica.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli che seguono illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

Vittoria gestisce i sinistri di tutela legale ⁽⁷⁾.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- denunciare il **sinistro** il prima possibile a **Vittoria**, tramite:
 - numero verde: 800.666.000 o il numero +39 0261290887 all'estero, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;
 - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.
- Se l'Assicurato denuncia il **sinistro** oltre 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, perde il diritto alle **garanzie** ⁽⁸⁾;
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari;
 - pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- inviare il prima possibile a **Vittoria** la copia di altri atti o documenti pervenuti dopo la denuncia di **sinistro** e tutte le notizie utili alla gestione del suo caso;
- aggiornare subito **Vittoria** sulle circostanze rilevanti per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** e avere la sua conferma a procedere, prima di:
 - incaricare un legale o un perito di fiducia;
 - sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
 - concordare con la controparte **transazioni** o accordi per definire la **controversia**, se ci sono a carico di **Vittoria** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo la verifica di effettiva urgenza e convenienza nel concludere l'operazione.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria** che:

- riceve dall'Assicurato la denuncia del **sinistro**;
- valuta la fondatezza del caso e l'operatività della **garanzia**;
- svolge ogni possibile tentativo per una **risoluzione amichevole della controversia**, in modo diretto o tramite professionisti che individua (**Vittoria**). Se **Vittoria** lo richiede, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della **controversia** o del procedimento.

Vittoria offre l'assistenza legale diretta da parte di suoi professionisti esperti per risolvere la questione senza iniziare l'iter giudiziale. Se l'Assicurato preferisce un proprio legale di fiducia per risolvere la questione senza iniziare l'iter giudiziale, l'assicurazione non rimborsa le relative spese.

Per risolvere la **controversia**, **Vittoria**:

- valuta se ricorrere o aderire a procedure di **risoluzione amichevole delle controversie**, ad esempio: mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- autorizza l'Assicurato a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se:
 - c'è una situazione di conflitto di interessi con **Vittoria**;
 - o se **Vittoria** non dispone di un avvocato da proporre per la gestione del caso.

In seguito, **Vittoria** autorizza l'azione in giudizio:

- se valuta necessaria la difesa dell'Assicurato in un **procedimento penale** o amministrativo o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;

- negli altri casi, se la **risoluzione amichevole** non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo, secondo il parere di **Vittoria**.

Se **Vittoria** ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio e l'**Assicurato** non condivide il parere di **Vittoria**, l'**Assicurato** può proseguire:

- con l'arbitrato, come indica l'articolo 5.4 "**DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**";
- o per proprio conto. Se vince la causa con **sentenza definitiva**, può chiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese che paga e che la controparte non rimborsa. **Vittoria** rimborsa entro il **massimale** che indica in **polizza**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti regole:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie **Vittoria**);
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale che sceglie;
 - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale per le attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non vale nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di **procedimento penale per delitto doloso**, **Vittoria** sospende l'assicurazione.

La riattiva in caso di:

- **sentenza definitiva** di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'**Assicurato**;
- archiviazione con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la **garanzia** opera a partire dalla derubricazione. **Vittoria** esclude le cause di estinzione del **reato**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per **controversie** o procedimenti promossi da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per **controversie** o procedimenti anche di natura diversa, dovuti allo stesso **sinistro** in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'**evento** che dà diritto alle prestazioni continua con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni, per mancanza di documenti adatti a sostenere le richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitti di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto:

- di comune accordo;
- o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità. Le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è favorevole a **Vittoria**, l'**Assicurato** può comunque procedere per proprio conto e rischio. Se poi l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese pagate e non rimborsate dalla controparte. **Vittoria** rimborsa nel limite del **massimale**.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, deve fare prima un tentativo di mediazione ⁽⁹⁾.

5.5 - RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'**Assicurato** deve restituire le somme anticipate da **Vittoria**:

- se la controparte o altro soggetto le ha rimborsate;
- se il giudizio penale per **delitti dolosi** termina con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella **garanzia**;
L'**Assicurato** deve trasmettere al più presto questi documenti a **Vittoria**.
- per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile, se quest'ultimo contesta il mancato pagamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;

- per la difesa avanti la Corte dei Conti, se la **sentenza definitiva** accerta nei suoi confronti elementi di responsabilità per **dolo**.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- valuta le spese pagate dall'**Assicurato**;
- ed entro 30 giorni:
 - paga l'**indennizzo**;
 - o comunica i motivi per cui non può pagare.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Cosa fare SUBITO	CONTATTI
<p>Informare il prima possibile Vittoria e inviare tutti gli atti e documenti necessari.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Denuncia telefonica a Vittoria:<ul style="list-style-type: none">– al numero Verde 800.666.000 attivo dal lunedì al venerdì e al numero +39 02 61290887 all'estero dalle ore 8:00 alle ore 18:00.• Denuncia scritta a Vittoria:<ul style="list-style-type: none">– E-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;– posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - Via - Ignazio Gardella 2 - 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) **Codice civile - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
- (2) Legge 29 maggio 2017, n.71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- (3) **Codice civile - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
- (4) Prendere come riferimento i valori minimi (senza l'applicazione di maggiorazioni) dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni.
- (5) Prendere come riferimento i valori minimi (senza l'applicazione di maggiorazioni) dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni.
- (6) **CODICE CIVILE – Articolo 1292.**
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di una libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
- (7) **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164**
L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
L'impresa può:
 - a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 - b) affidarla ad un'impresa distinta;
 - c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso Sezione "Tutela Legale" di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;

b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

(8) **CODICE CIVILE - Articolo 2952.**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questa proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

**Sezione
"TUTELA LEGALE IN"**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie che puoi acquistare. I paragrafi successivi spiegano nel dettaglio il contenuto delle singole garanzie.

Garanzia	Tipo di garanzia
TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE	Base
VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D	Opzionale a pagamento
PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE	Opzionale a pagamento

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: <ul style="list-style-type: none">• Contraente• Nucleo familiare
--------------------	---

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello che segue.

LE PARTI:

- **Contraente**
Persona giuridica che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A.. È la società di assicurazioni che sottoscrive la polizza e paga l'indennizzo.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data del rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Controversia**
Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti. Il **diritto civile** regola la materia.
- **Danno extracontrattuale**
Danno che deriva da **fatto illecito**, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno che una persona subisce in un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'**evento**.
- **Delitto doloso**
Reato che la legge punisce con l'ergastolo, la reclusione o la multa. Il colpevole lo commette con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Dolo**
Comportamento che ha la caratteristica della volontà e consapevolezza di infrangere la legge.
- **Evento**
Fatto dannoso che genera un **sinistro**.
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge e che provoca un danno a qualcuno.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Massimale**
Somma entro la quale **Vittoria** paga per **sinistro**. Gli eventuali sottolimiti previsti dalla **polizza** fanno parte del **massimale**.
- **Nucleo familiare**
Le seguenti persone:
 - iscritte nel tuo stato di famiglia (del **Contraente**);
 - il tuo coniuge, se risiede in Italia e non è separato in forma legale;
 - i tuoi figli di età inferiore a 25 anni, se risiedono in Italia e non sono coniugati.
- **Polizza**
Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**

Successione di atti che l'Autorità giudiziaria avvia nei confronti di una persona. Il procedimento:

- inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali;
- termina con l'eventuale giudizio.

L'Autorità giudiziaria notifica la contestazione alla persona tramite informazione di garanzia.

L'informazione di garanzia indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa).

- **Reato**

Azione o omissione che la legge penale vieta e sanziona con una pena. Può essere una contravvenzione o un delitto, a seconda del tipo di pena che la legge prevede.

- **Rischio**

Probabilità che accade un **evento** futuro e incerto che provoca un danno all'**Assicurato**.

- **Risoluzione amichevole della controversia**

Attività che le parti svolgono per trovare una soluzione bonaria a una **controversia**, prima dell'azione in giudizio (fase stragiudiziale). Comprende procedure quali: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.

- **Sanzione amministrativa**

Misura che l'Autorità giudiziaria o amministrativa adotta per punire un illecito amministrativo (diverso dal **reato**). Può essere:

- pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale;
- sospensione o decadenza da licenze o concessioni.

- **Sentenza definitiva**

È una decisione che le parti non possono più contestare con i mezzi ordinari di impugnazione, perché i termini sono scaduti o le parti hanno già fatto tutti i ricorsi possibili. In pratica, nessun Giudice può modificare quella sentenza.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.

- **Sinistro**

Evento dannoso che accade e che l'assicurazione copre in base alla **polizza**.

- **Soccombenza (spese di)**

Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.

- **Transazione**

Accordo tra le parti per risolvere una lite già iniziata o prevenirne altre, con reciproche concessioni

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione. Le **garanzie** sono valide solo se **Vittoria** le indica in polizza.

Puoi scegliere se assicurare solo te stesso (il **Contraente**) o il tuo **nucleo familiare**. **Vittoria** indica in polizza la tua scelta.

1.1 - TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE

L'**Assicurato** riceve tutela legale per **eventi**:

- relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli:
 - non soggetti all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile auto;
 - o conducibili con patente di categoria A o B;
- relativi alla proprietà e navigazione di scafi da diporto di lunghezza fino a 10 metri, compresi:
 - barche a remi, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela;
 - acquascooter e moto d'acqua.

La navigazione da diporto è quella svolta:

- in acque marittime o interne;
- a scopi sportivi o ricreativi;
- e senza fini di lucro.
- che coinvolgono l'**Assicurato** in qualità di:
 - pedone;
 - ciclista;
 - terzo trasportato.

La **garanzia** vale anche per i:

- conducenti che hanno l'autorizzazione per la guida dei suddetti veicoli a motore o natanti da diporto di proprietà dell'**Assicurato**;
- proprietari e trasportati sui suddetti veicoli a motore o natanti da diporto, con alla guida l'**Assicurato**.

Per gli **eventi** che riguardano la proprietà, la guida o la circolazione di veicoli elettrici, la **garanzia** comprende anche:

- **controversie** o **procedimenti penali** relativi all'installazione della colonnina di ricarica del veicolo:
 - presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
 - o all'interno del condominio dove è presente l'abitazione di proprietà;
- **controversie** con il fornitore di energia elettrica presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
- **controversie** con i fornitori del servizio di:
 - ricarica della batteria del veicolo elettrico, sia sulla rete stradale sia in luoghi aperti al pubblico;
 - noleggio delle batterie.

Per l'assicurazione, un veicolo elettrico ha le seguenti caratteristiche:

- si muove con un motore elettrico, anche se ha un motore a combustione;
- ha una batteria che può essere ricaricata con collegamento alla rete elettrica.

In caso di **sinistro**, **Vittoria**:

- offre assistenza legale;
- copre le spese peritali, legali, investigative e processuali necessarie per:
 - la **risoluzione amichevole delle controversie**;
 - l'azione in giudizio in ogni sua fase e grado. Rientrano nelle spese peritali quelle del perito che nomina il giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte);
 - anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o **procedimento penale**. Devi poi restituire l'anticipo entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione.

L'assicurazione copre l'intervento di un solo avvocato e di un solo consulente di parte per ogni grado di giudizio. **Vittoria** autorizza la nomina di un secondo consulente tecnico di parte in una materia diversa da quella del primo consulente incaricato, se le ragioni difensive giustificano la richiesta.

L'assicurazione copre anche le spese legali di assistenza di un legale iscritto in apposito albo (speciale), se ne hai bisogno.

Vittoria indennizza l'Assicurato entro il **massimale** che indica in **polizza**.

Ci sono esclusioni e limiti di **indennizzo**. Li trovi nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (sempre compresa)

La **polizza** comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le **garanzie** che sono in **polizza**.

L'Assicurato può chiamare **Vittoria** al numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o al numero +39.02.61290887 (dall'estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare in modo corretto una controversia o un procedimento;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte, per esempio: richieste di risarcimento o diffide;
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.

Per ottenere il servizio l'Assicurato deve fornire il numero di **polizza** e un recapito telefonico di contatto.

1.3 - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto indica l'articolo 2.2 "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*", l'assicurazione di tutela legale opera per i **sinistri** che accadono nell'**anno solare**.

Data di accadimento del sinistro

Vittoria determina la data in cui il **sinistro** accade in base ai seguenti casi:

- richiesta di risarcimento per **danni extracontrattuali**: la data di accadimento è quando accade il danno, anche presunto;
- opposizione a **sanzioni amministrative**: la data di accadimento è quando accade il primo atto che accerta la violazione;
- altri casi (diversi dai precedenti): la data di accadimento è quando accade la prima violazione di una norma di legge da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo. La violazione può essere anche presunta.

Nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo ⁽¹⁾, l'assicurazione opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia.

Se il comportamento contestato è continuato, **Vittoria** considera come data di accadimento la data della prima violazione, anche presunta

Carenza

in caso di **controversie** di natura contrattuale, l'assicurazione opera quando il **sinistro** accade almeno 90 (novanta) giorni dopo la data di decorrenza della **polizza**.

Vittoria non applica le suddette carenze se la **polizza**:

- sostituisce una precedente **polizza** di tutela legale per la copertura degli stessi rischi;
- e la precedente **polizza** ha durata almeno uguale alla carenza stessa.

Le **garanzie** della presente **polizza** operano per i **sinistri** che il precedente assicuratore rifiuta solo perché l'Assicurato li denuncia dopo il termine massimo dalla cessazione della polizza (precedente).

Vittoria indennizza in base alle condizioni della **polizza** di **Vittoria**.

1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione opera per gli **eventi** che accadono in tutto il mondo.

Il servizio di consulenza legale telefonica opera per **eventi** che accadono in Italia.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se inserisci in **polizza** una o più **garanzie** opzionali, con pagamento di un premio aggiuntivo. **Vittoria** indennizza entro il **massimale** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel Capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.1 - VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D

Questa **garanzia** estende la copertura della **garanzia** base *"TUTELA LEGALE - IN CIRCOLAZIONE"*

La **garanzia** base opera anche per gli **eventi** che riguardano la proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D.

2.2 - PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** delle perdite economiche che derivano dalla circolazione.

La **garanzia** comprende le seguenti prestazioni:

- Indennizzo per Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo;
- Rimborso spese per Recupero punti e riesame patente di guida;
- Rimborso spese per Traino;
- Diaria per sospensione illegittima della patente di guida;
- Diaria da fermo per sequestro del veicolo

Ti illustriamo di seguito in dettaglio come operano le singole prestazioni.

Indennizzo per Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo

Questa prestazione opera in caso di distruzione, smarrimento o sottrazione dei seguenti documenti del veicolo dell'**Assicurato**:

- targa;
- patente;
- carta di circolazione;
- certificato di proprietà.

Se l'**Assicurato** deve duplicare i predetti documenti, **Vittoria**:

- indennizza l'**Assicurato** con un importo forfettario di 100 euro;
- rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo.

La prestazione opera nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel capitolo 4 *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Rimborso spese per Recupero punti e riesame patente di guida

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida o della carta di qualificazione del conducente CQC per una o più violazioni del Codice della Strada.

L'**Assicurato** riceve un rimborso delle spese che paga per:

- partecipare a un corso di aggiornamento, a seguito di perdita parziale dei punti;
- sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, a seguito di perdita totale dei punti.

La prestazione opera nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

Vittoria indennizza con i limiti che trovi nel capitolo 4 *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Rimborso spese per Traino

Questa prestazione opera in caso di incidente stradale, se l'**Assicurato** deve provvedere al recupero o al traino del veicolo danneggiato.

L'**Assicurato** riceve un rimborso delle spese che paga per il recupero e traino del veicolo dal luogo di arresto fino a un'autofficina.

Se il **sinistro** è coperto da una **polizza** di assicurazione di assistenza e soccorso stradale, la **garanzia** *"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE"* rimborsa l'importo non coperto dalla polizza di assistenza e soccorso stradale.

La prestazione opera per **eventi** che avvengono in tutti gli Stati d'Europa.

Vittoria rimborsa con i limiti che trovi nel capitolo 4 *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Diaria per sospensione illegittima della patente di guida

Questa prestazione opera in caso di sospensione della patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità italiana, se l'Assicurato presenta ricorso e annulla il provvedimento di sospensione della patente.

In questo caso, l'Assicurato riceve da Vittoria una diaria di 25 euro per il periodo compreso tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente.

Vittoria paga con rate mensili posticipate, con i limiti che trovi nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La prestazione opera nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

Diaria da fermo per sequestro del veicolo

Questa prestazione opera in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, con successivo sequestro penale del veicolo dell'Assicurato.

Se l'Assicurato si rivolge a Vittoria per il dissequestro, riceve da Vittoria una diaria di 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo.

La prestazione opera nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi esclusi dalle coperture assicurative**.

Non sono assicurabili le persone giuridiche.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali la garanzia non vale;**
- **limiti e sottolimiti di indennizzo.**

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre le seguenti spese:

- non concordate con **Vittoria**, secondo le regole che indicano gli articoli 5.1 "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO" e 5.2 "GESTIONE DEL SINISTRO";
- per incarichi che l'Assicurato conferisce a professionisti diversi da quelli che **Vittoria** autorizza per la gestione di una **controversia**, prima dell'azione in giudizio;
- del legale e del consulente di parte, per attività che non svolgono o non dettagliano in parcella;
- che eccedono i valori medi (senza applicazione di eventuali maggiorazioni) dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e s.m.i.. In caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, **Vittoria** utilizza per il rimborso i valori medi dei parametri forensi relativi alle attività che il legale svolge;
- patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato e che stabiliscono compensi professionali;
- di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che deve uscire dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico che riceve;
- per gli onorari di ulteriori legali o consulenti tecnici di parte che intervengono nello stesso grado di giudizio. L'esclusione non vale nei casi indicati in modo esplicito nelle **garanzie** e che **Vittoria** autorizza;
- che devono pagare altri soggetti debitori, ma che deve pagare l'Assicurato secondo il principio di solidarietà ⁽²⁾;
- che rimborsa la controparte. Se **Vittoria** anticipa queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando riceve il rimborso;
- ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della **controversia**, se questa termina con una **transazione** non concordata con **Vittoria**;
- multe o ammende e oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. L'esclusione non vale per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati;
- di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
- per **procedimenti penali** promossi dall'Assicurato. Questa esclusione non vale per le spese per redigere e presentare una denuncia querela in caso di **procedimento penale** a carico del querelato, se l'Assicurato è parte civile;
- di costituzione di parte civile del danneggiato in un **procedimento penale** in cui l'Assicurato è l'imputato.

Le **garanzie** non operano nei seguenti casi:

- per danni che l'Assicurato subisce per:
 - disastro ecologico, atomico, radioattivo
 - guerra, atti di terrorismo, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali o stato di allarme;
- sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto ⁽³⁾, prima della formulazione dell'offerta di risarcimento. In caso di mancata offerta, prima della scadenza dei termini previsti dalle norme;
- per richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** causati dall'Assicurato a terzi;
- se l'Assicurato è indagato o imputato per:
 - **delitto doloso**;
 - fuga, omissione di soccorso;
 - guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti
 - o se vengono applicate le sanzioni previste dal Codice della strada ⁽⁴⁾; o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione.

L'esclusione non vale in caso di:

- assoluzione o proscioglimento nel merito con **sentenza definitiva**;
- **reato** è derubricato da **delitto doloso** a colposo;
- archiviazione definitiva con provvedimento definitivo.

L'esclusione vale in tutti gli altri casi di estinzione del **reato**. Se il giudizio si conclude con **sentenza definitiva** diversa da quelle elencate sopra, l'**Assicurato** deve rimborsare tutte le spese che **Vittoria** ha eventualmente anticipato;

- per **eventi** che riguardano:
 - la proprietà o la navigazione di scafi da diporto di lunghezza superiore a 10 metri o guida di aerei;
 - il traino di paracadute ascensionale o deltaplano, con qualsiasi unità da diporto;
- per **eventi** in materia fiscale, tributaria o amministrativa, salvo quanto previsto in maniera esplicita dalle **garanzie** presenti in **polizza**;
- per opposizione a **sanzioni amministrative** non correlate a incidente stradale. Esclusione non valida se l'opposizione è accolta, anche parzialmente;
- se l'**Assicurato** guida:
 - con patente non valida, irregolare, scaduta, o guida senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità. L'esclusione non vale se l'**Assicurato** ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal **sinistro**;
 - un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità dall'immatricolazione;
- se l'**Assicurato** naviga in modo non conforme alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione;
- se l'**Assicurato** utilizza l'unità da diporto per attività lavorativa, professionale o d'impresa;
- per corse, gare, competizioni sportive, relative prove e verifiche preliminari. Più in generale, sono escluse le **controversie** ed i procedimenti in materia di giustizia sportiva;
- in caso di adesione ad azioni di classe ("class action");
- per **controversie** di natura contrattuale che derivano da contratti disdettati o la cui rescissione, risoluzione o modifica è stata chiesta da uno dei contraenti. L'esclusione non vale in caso di **polizza** emessa senza interruzione di copertura rispetto ad una precedente polizza di tutela legale a copertura del medesimo **rischio**.
- se il valore economico oggetto della **controversia**, del procedimento o della **sanzione amministrativa** è inferiore a 250 euro. L'esclusione non vale per la prestazione di consulenza legale telefonica.

In caso di vertenze tra te (il **Contraente**) e un altro **Assicurato**, l'assicurazione opera solo a tuo favore.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cos'è il "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale **Vittoria** offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di **Vittoria** in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere per sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: **Vittoria** paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, **Vittoria** paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: **Vittoria** paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: **Vittoria** paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni sinistro.

TABELLA 1
Applicazione dei Limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
<i>"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE"</i>	<ul style="list-style-type: none"> • € 300.000 in caso di procedimento penale per omicidio stradale⁽⁵⁾ o lesioni personali stradali⁽⁶⁾; • € 100.000 negli altri casi
<i>"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE"</i> Legale domiciliatario	€ 3.000
<i>"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE"</i> Secondo Consulente tecnico di parte	€ 5.000
<i>"TUTELA LEGALE IN CIRCOLAZIONE"</i> Redazione e presentazione di denuncia-querela	€ 500
<i>"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE"</i> Recupero punti e riesame patente di guida	€ 2.000
<i>"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE"</i> Traino	€ 200 oppure integrazione di quanto liquidato da altra Compagnia
<i>"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE"</i> Diaria per sospensione illegittima patente	€ 25 al giorno Max 180 giorni
<i>"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE"</i> Diaria da fermo per sequestro del veicolo	€ 15 al giorno Max 30 giorni
<i>"PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE"</i> Re-immatricolazione del veicolo	€ 400

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

Vittoria gestisce i sinistri di tutela legale ⁽⁷⁾.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- denunciare il **sinistro** il prima possibile a **Vittoria**:
 - numero verde: 800.666.000 o il numero +39 0261290887 (dall'estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;
 - posta ordinaria a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari;
- pagare l'imposta di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

In caso di **procedimento penale**, l'Assicurato deve denunciare il **sinistro** quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di **evento**;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero che identifica la pratica.

Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- inviare il prima possibile a **Vittoria** la copia di altri atti o documenti pervenuti dopo la denuncia di **sinistro** e tutte le notizie utili alla gestione del suo caso;
- aggiornare subito **Vittoria** sulle circostanze rilevanti per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** e avere la sua conferma a procedere, prima di:
 - incaricare un legale o un perito di fiducia;
 - sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
 - concordare con la controparte **transazioni** o accordi per definire la **controversia**, se ci sono a carico di **Vittoria** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo la verifica di effettiva urgenza e convenienza nel concludere l'operazione.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria** che:

- riceve dall'Assicurato la denuncia del **sinistro**;
- valuta la fondatezza del caso e l'operatività della **garanzia**;
- svolge ogni possibile tentativo per una **risoluzione amichevole della controversia**, in modo diretto o tramite professionisti che individua (**Vittoria**). Se **Vittoria** lo richiede, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della **controversia** o del procedimento.

Vittoria offre l'assistenza legale diretta da parte di suoi professionisti esperti per risolvere la questione senza iniziare l'iter giudiziale. Se l'Assicurato preferisce un proprio legale di fiducia per risolvere la questione senza iniziare l'iter giudiziale, l'assicurazione non rimborsa le relative spese.

Per risolvere la **controversia**, **Vittoria**:

- valuta se ricorrere o aderire a procedure di **risoluzione amichevole delle controversie**, ad esempio: mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- autorizza l'Assicurato a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se:
 - c'è una situazione di conflitto di interessi con **Vittoria**;
 - o se **Vittoria** non dispone di un avvocato da proporre per la gestione del caso.

In seguito, **Vittoria** autorizza l'azione in giudizio:

- se valuta necessaria la difesa dell'Assicurato in un **procedimento penale** o amministrativo o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la **risoluzione amichevole** non riesce e l'Assicurato ha possibilità di successo, secondo il parere di **Vittoria**.

Se **Vittoria** ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio e l'**Assicurato** non condivide il parere di **Vittoria**, l'**Assicurato** può proseguire:

- con l'arbitrato, come indica l'articolo 5.4 "DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO";
- o per proprio conto. Se vince la causa con **sentenza definitiva**, può chiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese che paga e che la controparte non rimborsa. **Vittoria** rimborsa entro il **massimale** che indica in **polizza**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti regole:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie **Vittoria**);
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale che sceglie;
 - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale per le attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non vale nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di **procedimento penale per delitto doloso**, **Vittoria** sospende l'assicurazione.

La riattiva in caso di:

- **sentenza definitiva** di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'**Assicurato**;
- archiviazione con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la **garanzia** opera a partire dalla derubricazione. **Vittoria** esclude le cause di estinzione del **reato**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per **controversie** o procedimenti promossi da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per **controversie** o procedimenti anche di natura diversa, dovuti allo stesso sinistro in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'**evento** che dà diritto alle prestazioni continua con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni, per mancanza di documenti adatti a sostenere le richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitti di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto:

- di comune accordo;
- o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità. Le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è favorevole a **Vittoria**, l'**Assicurato** può comunque procedere per proprio conto e rischio. Se poi l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese pagate e non rimborsate dalla controparte. **Vittoria** rimborsa nel limite del **massimale**.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, deve fare prima un tentativo di mediazione ⁽⁸⁾.

5.5 - RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'**Assicurato** deve restituire le somme anticipate da **Vittoria**:

- se la controparte o altro soggetto le ha rimborsate;
- se il giudizio penale per **delitti dolosi** termina con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella **garanzia**;

L'**Assicurato** deve trasmettere al più presto questi documenti a **Vittoria**.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- valuta le spese pagate dall'**Assicurato**;

- ed entro 30 giorni:
 - paga l'**indennizzo**;
 - o comunica i motivi per cui non può pagare.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Informare il prima possibile **Vittoria** e inviare tutti gli atti e documenti necessari.

CONTATTI

- Denuncia telefonica a **Vittoria**:
 - al numero Verde 800.666.000 attivo dal lunedì al venerdì e al numero +39 02 61290887 all'estero dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
- Denuncia scritta a **Vittoria**:
 - E-mail
a:sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;
 - Posta a:
VITTORIA ASSICURAZIONI
Spa – Via - Ignazio Gardella 2
– 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **Codice di procedura penale - Articoli 374-376**

Articolo 374 - Presentazione spontanea

Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

Articolo 375 - Invito a presentarsi

Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

L'invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132

l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis].

L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(2) **CODICE CIVILE – Articolo 1292 – Nozione della solidarietà**

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno, libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

(3) **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE- Articolo 149 – Procedura di risarcimento diretto.**

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Codice Della Strada – Articoli 187 e 189.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie e pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di

campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis de presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Articolo 189 - Comportamento in caso di incidente

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 303 a euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345.

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

(4) **Codice Della Strada - Articoli 187 e 189.**

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate, fatto salvo

quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie e pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la

quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Articolo 189 - Comportamento in caso di incidente

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 303 a euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando

dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345.

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

(5) **CODICE PENALE - Arti 589-bis**

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

(6) **CODICE PENALE- Art 590-bis**

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

(7) **Codice Delle Assicurazioni Private – art. 164- Modalità per la gestione dei sinistri**

L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

L'impresa può:

- a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
- b) affidarla ad un'impresa distinta;
- c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) se l'impresa è multi-ramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
- b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multi-ramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri.

Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

(8) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

Sezione

“MICRO-MOBILITÀ”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

Garanzie	Tipo di garanzia
ASSISTENZA MICRO-MOBILITA'	Base
INDENNIZZO PER INFORTUNI MICRO-MOBILITA'	Opzionale a pagamento
RISARCIMENTO PER R.C. MICRO-MOBILITÀ	Opzionale a pagamento
TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ	Opzionale a pagamento

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Assistenza stragiudiziale**
Attività di assistenza per tentare di risolvere una **controversia** senza ricorrere al giudice. Comprende le procedure di:
 - mediazione civile;
 - negoziazione assistita;
 - conciliazione paritetica.
- **Bicicletta**
Veicolo con due o più ruote che funziona a pedali, compresa la pedalata assistita. Le caratteristiche tecniche sono quelle che prevede il Codice della Strada per i velocipedi⁽¹⁾.
- **Controversia**
Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti. Il **diritto civile** regola la materia.
- **Danno extracontrattuale**
Danno che deriva da **fatto illecito**, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno che una persona subisce in un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale, o l'eventuale rapporto contrattuale non ha relazione con l'evento dannoso.
- **Delitto doloso**
Reato punito con l'ergastolo, la reclusione o la multa. Il colpevole lo commette con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Dispositivo a motore elettrico**
Mezzi di trasporto personale a propulsione per lo più elettrica:
 - Hoverboard;
 - monopattino elettrico;
 - monowheel⁽²⁾.
- **Dolo**
Comportamento che ha la caratteristica della volontà e consapevolezza di infrangere la legge.
- **Domicilio**
Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**. Il certificato anagrafico lo riporta.
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norme di legge e che provoca un danno a qualcuno.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Guasto**
Danno al **veicolo** durante l'uso o circolazione, a causa di:
 - usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti meccaniche, **con esclusione della batteria**;

– foratura, scoppio, squarcio della gomma.

Il danno accade durante la circolazione e l'impiego del **veicolo** da parte dell'**Assicurato**.

A causa del danno, l'**Assicurato** non può usare il **veicolo** in condizioni normali.

- **Incidente**

Danno al **veicolo** durante l'uso o circolazione, a causa di:

- imperizia, negligenza, inosservanza non intenzionale di norme e regolamenti da parte dell'**Assicurato**;
- o caso fortuito (accidentale, casuale).

A causa del danno, l'**Assicurato** non può utilizzare il **veicolo** in condizioni normali.

- **Indennizzo**

Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.

- **Infortunio**

Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.

- **Istituto di cura**

Ospedale, clinica, casa di cura autorizzate al ricovero dei malati, **esclusi**:

- stabilimenti termali;
- cliniche dietologiche, estetiche e simili;
- case di riposo, di convalescenza e di soggiorno.

- **Massimale**

Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese.

Un singolo **rischio** può avere un sottolimito di **risarcimento**.

Il sottolimito è una parte del **massimale** (non si aggiunge al **massimale**). Rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese per quel **rischio**.

Le spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento** nella misura che prevede il Codice civile⁽³⁾.

- **Nucleo familiare**

Le persone che al momento del **sinistro** risultano iscritte nel tuo stato di famiglia.

- **Polizza**

Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Procedimento penale**

Successione di atti che l'Autorità giudiziaria avvia nei confronti di una persona. Il procedimento:

- inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali;
- termina con l'eventuale giudizio.

L'Autorità giudiziaria notifica la contestazione alla persona tramite informazione di garanzia. L'informazione di garanzia indica la violazione della norma e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa).

- **Reato**

Azione o omissione che la legge penale vieta e sanziona con una pena. Può essere una contravvenzione o un delitto, a seconda del tipo di pena che la legge prevede.

- **Risarcimento**

Somma che **Vittoria** deve pagare per danni a terzi in caso di **sinistro**.

- **Rischio**

Probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all'**Assicurato**.

- **Risoluzione amichevole della controversia**

Attività che le parti svolgono per trovare una soluzione bonaria a una **controversia**, prima dell'azione in giudizio (fase stragiudiziale). Comprende procedure quali: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.

- **Sanzione amministrativa**

Misura che l'Autorità giudiziaria o amministrativa adotta per punire un illecito amministrativo (diverso dal **reato**). Può essere:

- pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale;
- sospensione o decadenza da licenze o concessioni.

- **Segway**

Mezzo di trasporto individuale a propulsione elettrica, costituito da una pedana e due ruote orientabili con il manubrio⁽⁴⁾.

- **Sentenza definitiva**

È una decisione che le parti non possono più contestare con i mezzi ordinari di impugnazione, perché i termini sono scaduti o le parti hanno già fatto tutti i ricorsi possibili. In pratica, nessun Giudice può modificare quella sentenza.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.

- **Sinistro**

Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'**assicurazione**.

- **Soccombenza (spese di)**

Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.

- **Struttura organizzativa (o S.O.)**

Struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da:

- responsabili;
- personale (medici, tecnici, operatori);
- attrezzature e presidi.

La struttura è convenzionata con **Vittoria**. Su incarico di **Vittoria** contatta l'**Assicurato**, organizza ed eroga le prestazioni. **Vittoria** paga i relativi costi.

- **Transazione**

Accordo tra le parti per risolvere una lite già iniziata o prevenirne altre, con reciproche concessioni.

- **Veicolo**

I seguenti tipi di veicolo:

- **bicicletta**;
- **segway**;
- **dispositivo a motore elettrico**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione. Le **garanzie** valgono solo se **Vittoria** le indica in polizza.

L'Assicurato sei tu (il Contraente) e le altre persone del tuo **nucleo familiare**, come risultano dallo stato di famiglia.

1.1 - ASSISTENZA MICRO-MOBILITA'

L'Assicurato riceve da **Vittoria** un aiuto (assistenza) in caso di **guasto** o **incidente** durante la circolazione o l'uso di un **veicolo**.

Vittoria fornisce le seguenti prestazioni tramite a **struttura organizzativa (S.O.)**.

Prestazioni al veicolo.

- Soccorso (solo per bicicletta o segway);
- Servizio taxi;
- Rientro o proseguimento del viaggio (solo per bicicletta).

Prestazioni alla persona

- Consulenza medica telefonica;
- Informazioni sanitarie;
- Invio di un collaboratore familiare (in Italia);
- Invio di medicinali urgenti;
- Invio di un medico generico a domicilio o di un'ambulanza;
- Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso;
- Viaggio di un familiare e spese di soggiorno (in Italia);
- Assistenza infermieristica presso l'istituto di cura;
- Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche (in Italia);
- Invio di baby-sitter per minori (in Italia);
- Invio di un collaboratore familiare (in Italia);
- Invio di un fisioterapista (in Italia);
- Invio di un infermiere (in Italia);
- Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato e rientro.

Ti illustriamo nel dettaglio come operano le singole prestazioni.

Soccorso (solo per bicicletta o segway)

Questa prestazione opera in caso di **sinistro** a **bicicletta** o **segway**.

La **S.O.** invia sul posto un mezzo di soccorso per trasportare l'Assicurato, la **bicicletta** o il **segway** in un luogo che indica l'Assicurato, entro **100 km** dal luogo del **sinistro**.

Se i mezzi di soccorso non possono passare nel luogo del **sinistro**, allora vanno in strade adiacenti su rete stradale pubblica.

Vittoria paga i costi.

Su autorizzazione della **S.O.**, l'Assicurato può spedire in autonomia la **bicicletta** o il **segway** alla destinazione prescelta. In questo caso, l'Assicurato:

- anticipa la spesa per il trasporto;
- fornisce poi alla **S.O.** i documenti che giustificano la spesa.

Vittoria rimborsa la spesa, con i limiti che trovi all'articolo **4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO"**.

Prima di inviare un mezzo di soccorso, la **S.O.** comunica all'Assicurato l'eventuale eccedenza di costi a suo carico.

Esclusioni specifiche.

La prestazione esclude:

- soccorso fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti, per esempio: percorsi fuori strada.
- intervento di mezzi eccezionali per il recupero della **bicicletta** o del **segway**.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente sezione. Le trovi all'articolo **4.1 "ESCLUSIONI"**.

Servizio taxi

Questa prestazione opera in caso di **sinistro** a:

- **bicicletta** o **segway**, se l'**Assicurato** attiva la prestazione "Soccorso";
- **dispositivo a motore elettrico**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di tornare al proprio **domicilio**, la **S.O.** gli mette a disposizione un taxi che lo porta dal luogo del **sinistro** al **domicilio** (o altra destinazione a scelta dell'**Assicurato**).

Vittoria paga il costo del taxi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "LIMITE DI INDENNIZZO".

Esclusioni specifiche.

La prestazione esclude:

- un percorso di taxi diverso da quello che indica la **S.O.**;
- il frazionamento della somma indicata come limite di **indennizzo**.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Rientro o proseguimento del viaggio (solo per bicicletta)

Questa prestazione opera insieme a quella di "Soccorso".

Opera in caso di **sinistro** con la **bicicletta**, che accade oltre 50 km dal comune di residenza dell'**Assicurato**.

Opera se l'**Assicurato**:

- deve lasciare la **bicicletta** in riparazione al centro specializzato, e il centro non la può riparare in giornata;
- o deve spedire la **bicicletta** al proprio **domicilio**;
- e ha bisogno di proseguire il suo viaggio fino alla destinazione iniziale o di tornare al proprio **domicilio**.

In tali casi, la **S.O.** fornisce all'**Assicurato** un biglietto:

- ferroviario in prima classe;
- aereo in classe economica, per viaggi oltre 6 ore;
- per altro mezzo di trasporto idoneo.

Vittoria paga il costo del biglietto, con il limite che trovi al capitolo 4.2 "LIMITE DI INDENNIZZO".

Consulenza medica telefonica

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'**Assicurato**, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una consulenza medica generica, la **S.O.** mette a disposizione dell'**Assicurato** un consulto telefonico con un medico.

Il consulto:

- non è una diagnosi;
- è basato sulle informazioni e dichiarazioni che l'**Assicurato** fornisce a distanza.

Vittoria paga il costo del consulto telefonico.

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Informazioni sanitarie

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'**Assicurato**, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni sanitarie, la **S.O.** fornisce le seguenti informazioni :

- sede di uffici ASL e di istituti di cura;
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
- consigli su come sbrigare le pratiche e relativi uffici di competenza;

La **S.O.** fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga i costi.

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Invio di un collaboratore familiare (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'Assicurato, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'Assicurato non può svolgere i lavori domestici perché:

- ha bisogno di un ricovero per più di 5 giorni;
- o dopo il ricovero è inabile per un periodo temporaneo;

la S.O. individua un collaboratore familiare che può andare al **domicilio** dell'Assicurato, solo se disponibile in zona.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi al capitolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Invio di medicinali urgenti

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'Assicurato, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se il medico curante accerta che l'Assicurato ha bisogno di un medicinale registrato in Italia e non lo può trovare nel luogo del **sinistro**, la S.O. invia all'Assicurato il medicinale.

L'Assicurato deve specificare:

- nome del medicinale;
- la casa farmaceutica;
- la modalità di somministrazione (se pillole, fiale, etc.).

La S.O. invia il medicinale con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme locali sul trasporto di medicinali.

Vittoria paga il costo del trasporto.

L'Assicurato paga il costo dei medicinali.

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Invio di un medico generico a domicilio o di un'ambulanza

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'Assicurato, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'Assicurato ha bisogno di una visita medica urgente a **domicilio** e non riesce a trovare il proprio medico curante, la S.O. invia presso il **domicilio** dell'Assicurato un proprio medico convenzionato.

Se il medico convenzionato non può intervenire di persona, la S.O. organizza il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato nel centro medico adatto più vicino.

La S.O. fornisce la prestazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi al capitolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'Assicurato, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'Assicurato ha bisogno di raggiungere il proprio **domicilio** dopo il ricovero di primo soccorso, la S.O. gli invia un'ambulanza per il trasporto al **domicilio**.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi al capitolo 4.2 "LIMITI DI INDENNIZZO".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Viaggio di un familiare e spese di soggiorno (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'Assicurato, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'Assicurato ha bisogno di un ricovero in Italia per più di 10 giorni, la S.O. fornisce a un familiare residente in Italia un biglietto di andata e ritorno per raggiungere l'Assicurato. Il biglietto è ferroviario di prima classe o aereo di classe economica.

Se l'**Assicurato** ha anche bisogno di assistenza personale, la **S.O.** fornisce al familiare anche l'alloggio in albergo per il pernottamento e la prima colazione.

Vittoria paga le spese, con il limite che trovi al capitolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Per le seguenti prestazioni, la **S.O.** ha bisogno di definire in anticipo le modalità di erogazione del servizio di assistenza.

L'**Assicurato** deve quindi richiedere la prestazione con almeno 48 ore di anticipo, per consentire alla **S.O.** di organizzare il servizio stesso.

Assistenza infermieristica presso l'istituto di cura

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'**Assicurato**, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di assistenza infermieristica nel periodo di ricovero in **istituto di cura**, la **S.O.** trova e mette a disposizione dell'**Assicurato** un infermiere professionista.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi al capitolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di:

- **infortunio** dell'**Assicurato** a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**;
- con intervento di ambulanza o ingresso al pronto soccorso, come risulta dalla documentazione medica.

Nelle sei settimane successive al **sinistro**, se l'**Assicurato** ha bisogno di:

- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico;

la **S.O.** fornisce le attrezzature, in comodato d'uso per il periodo necessario.

Vittoria paga i costi, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Invio di baby-sitter per minori (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'**Assicurato**, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'**Assicurato** non può accudire i figli minori di 15 anni, perché:

- ha bisogno di un ricovero per più di 5 giorni;
- o dopo il ricovero è inabile per un periodo temporaneo;

la **S.O.** individua un baby-sitter che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**, solo se disponibile in zona.

Vittoria paga il costo, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Invio di un collaboratore familiare (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di **infortunio** dell'**Assicurato**, a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**.

Se l'**Assicurato** non può svolgere i principali lavori domestici, perché:

- ha bisogno di ricovero per più di 5 giorni;
- o è inabile in modo temporaneo dopo un ricovero;

la **S.O.** individua un collaboratore familiare che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**, **solo se disponibile in zona**.

Vittoria paga il costo, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Invio di un fisioterapista (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di:

- **infortunio** dell'**Assicurato** a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**;
- con intervento di ambulanza o ingresso al pronto soccorso, come risulta dalla documentazione medica.

Nelle sei settimane successive al **sinistro**, se l'**Assicurato** ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista, la **S.O.** individua un fisioterapista che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**, **solo se disponibile in zona**.

Vittoria paga il costo, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Invio di un infermiere (in Italia)

Questa prestazione opera in caso di:

- **infortunio** dell'**Assicurato** a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**;
- con intervento di ambulanza o ingresso al pronto soccorso, come risulta dalla documentazione medica.

Nelle sei settimane successive al **sinistro**, se l'**Assicurato** ha bisogno dell'assistenza di un infermiere, la **S.O.** individua un infermiere che può andare al **domicilio** dell'**Assicurato**, **solo se disponibile in zona**.

Vittoria paga il costo, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato e rientro

Questa prestazione opera:

- in caso di **infortunio** dell'**Assicurato** a seguito di **guasto** o **incidente al veicolo**;
- se l'**Assicurato** risulta avere una patologia non curabile (in modo obiettivo) negli ospedali della provincia di residenza.

La **S.O.** in accordo con il medico curante e in base a valutazioni cliniche:

- individua e prenota l'**istituto di cura** meglio attrezzato per l'**Assicurato**, in base alla disponibilità;
- organizza il trasporto dell'**Assicurato** all'**istituto di cura**, con il mezzo più adatto alle sue condizioni tra:
 - aereo sanitario (solo per trasferimento in paesi europei);
 - aereo di linea con eventuale barella, in classe economica;
 - treno con eventuale vagone letto, in prima classe;
 - ambulanza (senza limiti di chilometraggio);
- se necessario, raccoglie e traduce la documentazione clinica e diagnostica per permettere ai medici dell'**istituto di cura** di destinazione di avere le informazioni utili per prendere in carico la patologia diagnosticata.

Vittoria paga i costi, comprese le spese di un medico o di un infermiere per accompagnare l'**Assicurato** durante i trasferimenti, se l'**Assicurato** ha bisogno della loro assistenza.

Vittoria paga il costo, con il limite che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Ci sono le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

La **garanzia "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"** opera sul territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano) e nei Paesi dell'Unione Europea, salvo quanto indicato in modo esplicito per le singole prestazioni.

Esclusioni specifiche

La **garanzia "ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"** non opera se l'**Assicurato** non contatta la **S.O.** in caso di **sinistro** e la **S.O.** non organizza e autorizza l'intervento.

Questa esclusione non vale in caso di dimostrata e oggettiva forza maggiore.

Inoltre, la **garanzia** non opera in caso di:

- malattie insorte prima di sottoscrivere la **polizza** e note all'**Assicurato**;
- rinuncia o ritardo dell'**Assicurato** ad accettare le prestazioni che la **S.O.** propone;
- dimissioni volontarie dell'**Assicurato** dall'**istituto di cura** che ospita il ricovero, contro il parere dei sanitari;
- circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle Autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e al trasporto aereo;

Vittoria:

- fornisce le prestazioni solo in conformità e nei limiti che le leggi, le disposizioni amministrative nazionali e internazionali fissano;
- non fornisce le prestazioni negli Stati che al momento del **sinistro**:
 - sono in guerra (dichiarata o di fatto);
 - o che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o il sito web "www.viaggiasesicuri.it" sconsigliano;
- non indennizza e non fornisce prestazioni alternative per compensare l'**Assicurato** che non utilizza le prestazioni della **polizza**;
- non è responsabile per i danni che derivano da un suo mancato o ritardato intervento a causa di:
 - intervento delle Autorità del paese in cui presta l'assicurazione;
 - altra circostanza fortuita, imprevedibile o di forza maggiore;
- non può sostituire gli organismi locali o nazionali di soccorso o di emergenza. Non risponde quindi delle spese per il loro intervento.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se inserisci in **polizza** una o più **garanzie** opzionali, per le quali paghi un premio aggiuntivo. Le **garanzie** valgono entro la **somma assicurata** che **Vittoria** indica in **polizza**. Ci sono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo**, che **Vittoria** indica al Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

2.1 - INDENNIZZO PER INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** in caso frattura ossea a seguito di **infortunio** quando è il conducente del **veicolo**.

L'assicurazione indennizza le seguenti fratture, in base al tipo (classe).

Fratture di classe A

- Frattura alla colonna vertebrale, con lesione midollare;
- Frattura cranica con lesione neurologica;
- Frattura bacino e anche;
- Frattura diafisi femorale.

Fratture di classe B

- Frattura della colonna vertebrale senza lesione midollare;
- Frattura ginocchio;
- Frattura tibia e/o perone;
- Frattura caviglia, astragalo, calcagno;
- Frattura spalla, diafisi omero;
- Frattura gomito, diafisi radio e/o ulna;
- Frattura polso;

- Frattura semplice del cranio;
- Frattura colonna vertebrale, senza lesione neurologica;
- Frattura mandibola (osso mandibolare);
- Fratture con osteosintesi (escluse mano, piede, ossa nasali, ossa facciali).

Fratture di classe C

- Frattura clavicola;
- Frattura isolata del perone;
- Fratture costali superiori a due.

In caso di **sinistro**, l'**indennizzo** è pari a uno solo dei seguenti importi:

- 5.000 euro: in caso di una o più fratture di classe A (con o senza fratture di classe B e C);
- 2.000 euro: in caso di una o più fratture di classe B e nessuna di classe A (con o senza fratture di classe C);
- 500 euro: in caso di una o più fratture di classe C e nessuna di classe A o B.

Vittoria paga, con i limiti che trovi all'articolo 4.2 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

Esempi

1. incidente in bicicletta con fratture del polso (classe B), bacino e anche (classe A).
indennizzo (almeno una frattura di classe A) = 5.000 euro;
2. incidente in bicicletta con fratture clavicola (classe C) e costali (classe C).
indennizzo (una o più fratture di classe C) = 500 euro.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude gli **infortuni** a causa di:

- detenzione che deriva da una condanna dell'**Assicurato**;
- partecipazione a imprese temerarie. L'esclusione non vale se l'**Assicurato** compie l'atto per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'Ordine.

La **garanzia** esclude le fratture dentarie.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

2.2 - RISARCIMENTO PER R.C. MICRO-MOBILITÀ

L'**Assicurato** riceve il **risarcimento** di quanto deve pagare a terzi per la responsabilità che deriva dalla proprietà e uso dei **veicoli** non soggetti all'obbligo dell'assicurazione r.c. auto.

L'assicurazione copre i danni per morte e lesioni personali causati dall'**Assicurato** in modo accidentale (casuale, senza intenzione).

Vittoria risarcisce gli importi che l'**Assicurato** deve a terzi per capitale, interessi e spese.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**"

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non assicura i monopattini elettrici.

La **garanzia** non considera terzi:

- tutti quelli la cui responsabilità è coperta dalla **garanzia**;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**;
- altri parenti o affini che convivono con l'**Assicurato**;

La **garanzia** esclude i danni:

- a cose di terzi;
- a eventuali persone o cose trasportate (a qualsiasi titolo);
- a cose e persone causati da traino;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni o impoverimento di: falde acquifere; giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi all'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

2.3 - TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ

L'**Assicurato** riceve tutela legale in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale del **veicolo**.

L'assicurazione opera per:

- assistenza legale per **danni extracontrattuali** subiti dall'**Assicurato** per **fatto illecito** di terzi;
- difesa in **procedimenti penali** per delitto colposo (involontario) o per contravvenzione, compresi i **reati** di omicidio stradale e lesioni personali stradali⁽⁵⁾;
- difesa in **procedimenti penali** dopo l'imputazione per guida in stato di ebbrezza⁽⁶⁾ con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l.

Nei seguenti casi l'assicurazione è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento dell'**Assicurato**, con decisione passata in giudicato:

- imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
- o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽⁷⁾;
- o quando l'**Assicurato** subisce le sanzioni di legge per questi casi;
- o nei casi di inosservanza agli obblighi di soccorso⁽⁸⁾;
- difesa da richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** avanzate da terzi, a causa di un presunto **fatto illecito** dell'**Assicurato**. La prestazione opera solo in caso di **sinistro** relativo alla **garanzia "R.C. MICRO-MOBILITÀ"**, per spese di resistenza e di **soccombenza** e dopo l'esaurimento del **massimale** della **garanzia "R.C. MICROMOBILITÀ"**;
- istanza per ottenere il dissequestro del **veicolo** coinvolto in un **incidente** stradale con terzi;
- ricorso contrario alla **sanzione amministrativa** accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, se la sanzione è irrogata in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connessa allo stesso;
- opposizione a una **sanzione amministrativa** pecuniaria davanti all'Autorità di competenza, se è conseguenza diretta di un incidente stradale;
- **controversie** civili di natura contrattuale che derivano da contratti che riguardano il **veicolo**, se il valore in lite supera 250 euro. L'assicurazione copre anche le **controversie** relative alla vendita del **veicolo** e all'acquisto di un nuovo **veicolo**.

In caso di **sinistro, Vittoria**:

- offre assistenza legale;
- paga le spese peritali, legali, investigative e processuali necessarie per:
 - la **risoluzione amichevole delle controversie**;
 - l'azione in giudizio in ogni sua fase e grado. Rientrano nelle spese peritali quelle del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

Vittoria paga anche le spese per indagini difensive preventive (legali e tecniche), svolte secondo le previsioni dell'art 391 novies c.p.p. e dell'art. 121 c.p.p. e successive modifiche;

- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o **procedimento penale**. Devi poi restituire l'anticipo entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione;
- anticipa le spese necessarie per un **procedimento penale per delitto doloso**, in attesa della definizione del giudizio. **Vittoria** anticipa le spese solo in presenza di adeguate garanzie finanziarie. Devi restituire l'anticipo se:

- il procedimento termina con una sentenza;
- o se dalla notifica del provvedimento risulta che l'assicurazione non opera.

In tali casi devi restituire l'anticipo entro 60 giorni. Tu e l'Assicurato siete obbligati in solido.

L'assicurazione copre l'intervento di un solo avvocato e di un solo consulente di parte per ogni grado di giudizio. Vittoria autorizza la nomina di un secondo consulente tecnico di parte in una materia diversa da quella del primo consulente incaricato, se le ragioni difensive giustificano la richiesta

L'assicurazione copre anche le spese legali di assistenza di un legale iscritto in apposito albo (speciale), se ne hai bisogno.

In caso di sinistro, Vittoria indennizza entro la somma assicurata che indica in polizza.

Operatività dell'assicurazione

Fermo quanto indica l'articolo 2.2 "DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO" del documento "Il contratto dalla A alla Z", l'assicurazione di tutela legale opera per i sinistri che accadono nell'anno solare.

Vittoria determina la data di accadimento del sinistro in base ai seguenti casi:

- richiesta di risarcimento per **danni extracontrattuali**: la data di accadimento è quando accade il danno, anche presunto;
- opposizione a **sanzioni amministrative**: la data di accadimento è quando accade il primo atto che accerta la violazione;
- **controversia** di natura contrattuale: la data di accadimento è quando accade la prima violazione della norma contrattuale. La violazione può essere anche presunta;
- altri casi (diversi dai precedenti): la data di accadimento è quando accade la prima violazione di una norma di legge da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo. La violazione può essere anche presunta.

Nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo ⁽⁹⁾, l'assicurazione opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia.

Se il comportamento contestato è continuato, Vittoria considera come data di accadimento la data della prima violazione, anche presunta.

L'assicurazione copre i sinistri che accadono:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza, in caso di **controversie** relative a:
 - risarcimento di **danni extracontrattuali**;
 - **procedimento penale**;
- dopo 90 giorni dalla stipulazione della polizza, in caso di **controversie di diritto civile** di natura contrattuale.

Validità territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono e vanno trattati negli uffici giudiziari:

- degli Stati d'Europa, in caso di **danni extracontrattuali** e di **procedimenti penali**;
- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, Svizzera e Regno Unito, in caso di **controversie** contrattuali;
- nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Vaticano), in caso di opposizione a sanzioni amministrative.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non copre multe, ammende e oneri fiscali sorti nel corso o alla fine della vertenza **contrattuale**. L'esclusione non vale per il contributo unificato e l'IVA che le fatture dei professionisti incaricati espongono (avvocati e periti).

L'assicurazione non opera per:

- **danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo**;
- **materia fiscale, tributaria e materia amministrativa**. L'esclusione non vale nei casi che la **garanzia** copre in modo esplicitato.

L'assicurazione non copre le seguenti spese:

- **non concordate** (anche se preventivate) con Vittoria, secondo le regole che indica il Capitolo 5 "Gestione del sinistro"
- gestione di una **controversia** prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Vittoria;
- spese del legale per attività non svolte o non dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e soggiorno dell'avvocato che deve andare fuori dal proprio domicilio professionale

- per svolgere l'incarico ricevuto;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. L'esclusione non vale per le spese relative al legale domiciliatario, entro il limite di 3.000 euro;
- dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- rimborsate dalla controparte. Se Vittoria ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando riceve il rimborso;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se la controversia termina con una transazione non concordata con Vittoria.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le garanzie della presente sezione. Le trovi all'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Consulenza legale telefonica

La garanzia comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano la copertura di tutela legale.

L'Assicurato può chiamare Vittoria al numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o al numero +39.02.61290887 (dall'estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare in modo corretto una controversia o un procedimento;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte, ad esempio: richieste di risarcimento o diffide;
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative in vigore.

Per ottenere il servizio, l'Assicurato deve fornire il numero di polizza e un recapito telefonico di contatto.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio i rischi che la copertura assicurativa esclude.

Non sono assicurati i veicoli:

- diversi da biciclette, segway e dispositivi a motore elettrico;
- o con caratteristiche meccaniche e prestazionali diverse da quelle che la legge prevede;

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- eventi per i quali la garanzia non vale;
- limiti e sottolimiti di indennizzo.

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per sinistri:

- che derivano dall'uso professionale del veicolo;
- se la circolazione del veicolo avviene con modalità non conformi a quanto previsto nel decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nelle disposizioni comunali emanate in materia;
- causati o che dipendono da:
 - guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
 - scioperi, saccheggi, atti di terrorismo, vandalismo;
 - terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- che accadono per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci e comunque dolo dell'assicurato;
- che derivano da:
 - azioni dolose che compie o tenta l'Assicurato,
 - suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'Assicurato;
- che avvengono:
 - durante la partecipazione a gare o competizioni, relative prove o allenamenti, compresi i sinistri che avvengono in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - durante la pratica di handbike, sport estremi, esempio down-hill, sport acrobatici, esempio BMX acrobatico;
 - durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati.

Inoltre, l'Assicurazione non opera in caso di uso del veicolo:

- all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici e automobilistici;
- da parte di persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti è stata riconosciuta la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- da parte di persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti è stata riconosciuta la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cos'è il limite di indennizzo?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere per sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata prestazione:

- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni sinistro.

TABELLA 1

Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA / Prestazione	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"	Ogni Assicurato non può ricevere più di 3 volte la stessa prestazione
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Soccorso (solo bicicletta e segway)	In caso di spedizione della bicicletta o del segway: € 200 per sinistro
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Servizio Taxi	<ul style="list-style-type: none">• € 50 per sinistro per bicicletta e segway;• € 25 per sinistro per dispositivi a motore elettrico.
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Invio di un baby-sitter per minori	€ 100 al giorno, max 5 giorni per sinistro (entro 6 settimane dal sinistro)
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ" Invio di un collaboratore familiare	€ 100 al giorno, max 5 giorni per sinistro (entro 6 settimane dal sinistro)
"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"	€ 300 (entro 6 settimane dal sinistro)

Invio di un fisioterapista	
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Invio di un infermiere a domicilio	€ 500 (entro 6 settimane dal sinistro)
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Rientro o proseguimento del viaggio	€ 250 per sinistro
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Invio di un medico generico a domicilio o di un'autoambulanza	<ul style="list-style-type: none"> • Costo di invio del medico, per sinistro; • 300 km (a/r) per ambulanza, per sinistro.
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Trasporto in autoambulanza in Italia dopo ricovero di primo soccorso	300 km (a/r) per ambulanza, per sinistro
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Viaggio di un familiare e spese di soggiorno (in Italia)	<ul style="list-style-type: none"> • Costo viaggio del familiare, per sinistro; • Eventuale albergo: € 100 per notte, max 3 notti per sinistro.
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Assistenza infermieristica presso l'istituto di cura	€ 500
<i>"ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ"</i> Fornitura di attrezzature medico chirurgiche	€ 500 per sinistro e per anno solare (entro 6 settimane dal sinistro)
<i>"INDENNIZZO PER INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"</i>	<ul style="list-style-type: none"> • massimo 2 sinistri per anno solare • massimo € 5.000 complessivo con 1 o 2 sinistri per anno solare
<i>"TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"</i> Spese relative al legale domiciliatario	€ 3.000 per sinistro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - GESTIONE DEL SINISTRO

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per la **garanzia "ASSISTENZA MICROMOBILITÀ"**
L'**Assicurato** deve richiedere l'intervento alla **S.O.**.

Può telefonare ai seguenti numeri, 24 ore su 24:

- al numero verde: 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al numero: +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

Se non può telefonare, deve scrivere a MAPFRE ASISTENCIA con:

- e-mail: assistenza@mawdy.com;
- fax al numero: +39 015 255 96 04;
- telegramma: MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).

L'**Assicurato** deve comunicare:

- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- prestazione richiesta;
- indirizzo del luogo in cui è;
- recapito telefonico (dove la **S.O.** può richiamarlo).

Questa procedura assolve all'obbligo di avviso (denuncia) di **sinistro**.

La **S.O.** può:

- intervenire in modo diretto o autorizzare altri a effettuare il servizio;
- richiedere all'**Assicurato** i documenti necessari alla conclusione dell'assistenza. In questo caso, l'**Assicurato** deve inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

I limiti di **indennizzo** di ogni prestazione sono al lordo di imposta o altro onere che stabilisce la legge.

Se l'**Assicurato** sottoscrive con altre compagnie polizze con **prestazioni** analoghe a quelle della **polizza** con **Vittoria** (anche in forma di semplice rimborso spese) deve avvisare entro 3 giorni dal **sinistro** anche le altre compagnie. Se non lo fa, perde il diritto alla prestazione⁽¹⁰⁾.

Se l'**Assicurato** attiva un'altra compagnia, le prestazioni della **polizza** con **Vittoria** operano solo come rimborso di eventuali maggiori costi che l'altra compagnia addebita all'**Assicurato**.

Vittoria rimborsa nei limiti ed alle condizioni della **polizza** con **Vittoria**.

L'**Assicurato** libera dal segreto professionale i medici che lo visitano o curano (sia prima che dopo il **sinistro**), nei confronti della **S.O.** e di eventuali magistrati che esaminano il **sinistro**.

Per quanto questo documento non disciplina, valgono le disposizioni di legge.

Per la **garanzia "INFORTUNI MICROMOBILITÀ"**

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve inviare una denuncia a **Vittoria** o all'Agenzia che gestisce la **polizza**, entro 5 giorni da quando ne ha conoscenza.

Nella denuncia deve indicare:

- descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi
- generalità degli eventuali testimoni;

Alla denuncia deve allegare copia di:

- referto di pronto soccorso o in alternativa il referto degli accertamenti diagnostici strumentali eseguiti (radiografia/TAC/RNM);
- eventuale referto operatorio o lettera di dimissione in caso di ricovero.

Per la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. MICRO-MOBILITÀ"**

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve inviare una denuncia a **Vittoria** o all'Agenzia che gestisce la

polizza, entro 5 giorni da quando ne ha conoscenza ⁽¹¹⁾.

Nella denuncia deve indicare:

- data dell'evento
- descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia deve allegare copia di:

- richiesta di risarcimento del terzo danneggiato;
- qualsiasi atto giudiziario notificato.

Senza il consenso di **Vittoria**, l'**Assicurato** non deve transare o riconoscere in modo formale la propria responsabilità.

Per la **garanzia "TUTELA LEGALE MICROMOBILITÀ"**

Vittoria gestisce i **sinistri** di tutela legale ⁽¹²⁾.

L'**Assicurato** deve:

- denunciare il **sinistro** il prima possibile a **Vittoria**, tramite:
 - numero verde: 800.666.000 o il numero +39 0261290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it;
 - posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

In caso di **procedimento penale**, l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di **evento**;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni, l'**Assicurato** deve:

- inviare il prima possibile a **Vittoria** copia degli altri atti o documenti pervenuti dopo la denuncia di **sinistro** e tutte le notizie utili alla gestione del suo caso;
- aggiornare subito **Vittoria** sulle circostanze rilevanti per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** e avere la sua conferma a procedere, prima di
 - incaricare un legale o un perito di fiducia;
 - sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato;
 - concordare con la controparte **transazioni** o accordi per definire la **controversia**, se ci sono a carico di **Vittoria** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria** che:

- riceve dall'**Assicurato** la denuncia del **sinistro**;
- valuta la fondatezza del caso e l'operatività della **garanzia**;
- svolge ogni possibile tentativo per una **risoluzione amichevole della controversia**, in modo diretto o tramite professionisti che individua (**Vittoria**). Se **Vittoria** lo richiede, l'**Assicurato** deve rilasciare apposita procura per la gestione della **controversia** o del procedimento.

Vittoria offre l'assistenza legale diretta da parte di suoi professionisti esperti per risolvere la questione senza iniziare l'iter giudiziale. Se l'**Assicurato** preferisce un proprio legale di fiducia per risolvere la questione senza iniziare l'iter giudiziale, l'assicurazione non rimborsa le relative spese.

Per risolvere la **controversia**, **Vittoria**:

- valuta se ricorrere o aderire a procedure di **risoluzione amichevole delle controversie**, per esempio: mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- autorizza l'**Assicurato** a scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se:
 - c'è una situazione di conflitto di interessi con **Vittoria**;
 - o se **Vittoria** non dispone di un avvocato da proporre per la gestione del caso.

In seguito, **Vittoria** autorizza l'azione in giudizio:

- se valuta necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un **procedimento penale** o amministrativo o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la **risoluzione amichevole** non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo,

secondo il parere di **Vittoria**.

Se **Vittoria** ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio e l'**Assicurato** non condivide il parere di **Vittoria**, l'**Assicurato** può proseguire:

- con l'arbitrato, come indica l'articolo 5.4 "DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO";
- o per proprio conto. Se vince la causa con **sentenza definitiva**, può chiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese che paga e che la controparte non rimborsa. **Vittoria** rimborsa entro il **massimale** che indica in **polizza**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti regole:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia (altrimenti lo sceglie **Vittoria**);
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale che sceglie;
 - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale per le attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non vale nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di **procedimento penale per delitto doloso**, **Vittoria** sospende l'assicurazione.

La riattiva in caso di:

- **sentenza definitiva** di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'**Assicurato**;
- archiviazione con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la **garanzia** opera a partire dalla derubricazione. **Vittoria** esclude le cause di estinzione del **reato**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per **controversie** o procedimenti promossi da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per **controversie** o procedimenti anche di natura diversa, dovuti allo stesso **sinistro** in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni continua con più violazioni successive della stessa natura.

Esonero di responsabilità

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni, per mancanza di documenti adatti a sostenere le richieste dell'**Assicurato**.

Restituzione delle spese anticipate

L'**Assicurato** deve restituire le somme anticipate da **Vittoria**:

- se la controparte o altro soggetto le ha rimborsate;
- se il giudizio penale per **delitti dolosi** termina con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella **garanzia**;

L'**Assicurato** deve trasmettere al più presto questi documenti a **Vittoria**.

- per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile, se quest'ultimo contesta il mancato pagamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- per la difesa avanti la Corte dei Conti, se la **sentenza definitiva** accerta nei suoi confronti elementi di responsabilità per **dolo**.

5.2 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per la garanzia "INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ"

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve la necessaria documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** stabilito di comune accordo entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato**.

Per la garanzia "TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITÀ"

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- valuta le spese pagate dall'**Assicurato**;
- ed entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- o comunica i motivi per cui non può pagare.

5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Per la **garanzia "R.C. MICRO-MOBILITÀ"**:

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- accerta la legittimazione del danneggiato (o di chi per lui);
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- riceve dall'**Assicurato** l'atto firmato;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione) ripartiscono il **rischio** relativo alla **polizza**, ciascuna impresa paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota che la **polizza** indica. **Vittoria** esclude la responsabilità solidale .

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA INTERESSATA	COSA FARE SUBITO	CONTATTI
ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ	<p>Comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tipo di assistenza necessaria; • i propri dati anagrafici; • il numero di polizza; • l'indirizzo del luogo del sinistro; • il numero telefonico su cui ricevere la chiamata. <p>Fornire ogni altro documento utile per erogare le prestazioni di assistenza.</p>	<p>Denuncia telefonica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – numero verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia; – numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero. <p>Mapfre Asistencia S.A. per richieste scritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fax: +39 015 255.96.04 – e-mail: assistenza@mawdy.com.
INFORTUNI MICRO-MOBILITÀ	<p>Riportare nella denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data del sinistro; • la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze; • la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni. <p>Alla denuncia va allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il referto di pronto soccorso o, in alternativa, il referto degli accertamenti diagnostici strumentali eseguiti (radiografia/TAC/RNM); • presentare l'eventuale referto operatorio o lettera di dimissione in caso di ricovero. 	<p>Avisare del sinistro Vittoria o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p>
RISARCIMENTO PER R.C. MICRO-MOBILITÀ	<p>Riportare nella denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data del sinistro; • la descrizione: <ul style="list-style-type: none"> – dei fatti, – delle cause – delle conseguenze; • la generalità di chi subisce il danno e di eventuali testimoni. <p>Allegare alla denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia della richiesta di risarcimento fatta dal terzo danneggiato. • qualunque atto giudiziario soggetto ai notificazioni. 	<p>Avisare del sinistro Vittoria o l'Agenzia che gestisce la polizza.</p>
TUTELA LEGALE MICROMOBILITÀ	<p>Denunciare il sinistro a Vittoria.</p> <p>Allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti necessari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denuncia telefonica al: numero verde 800.666.000, o al numero +39 02 61290887 all'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. • Denuncia scritta: <ul style="list-style-type: none"> – e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it; – posta a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - Via - Ignazio Gardella 2 - 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE DELLA STRADA -Art.50-Velocipedi**

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico \times larghezza del piano di carico \leq 0,3 \times lunghezza del veicolo \times larghezza massima del veicolo.

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione ((amministrativa del pagamento di una somma)) da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.

(2) **DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI N°229 DEL 4/6/2019 - Art.2.**

Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:

- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.

3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.

5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.

7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(4) **DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI N°229 DEL 4/6/2019 - Art.2.** Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

(5) **CODICE CIVILE – Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589 bis / 590 bis del Codice Penale)

Articolo 589 bis- Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Articolo 590 bis- Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a

cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

(6) **CODICE DELLA STRADA- Art. 186-186bis-** Guida sotto l'influenza dell'alcool e Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.

2 -bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione

monocratica.

2 -quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2 -quinqües. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2 -septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2 -octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9 -bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e

pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(7) CODICE DELLA STRADA- Art. 187- Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186 bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.

1 -bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1 -quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2 -bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche

antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5 -bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.](1)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8 -bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e

revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(8) CODICE DELLA STRADA- Art. 189- Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 302 a € 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8 -bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

9- bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

(9) **CODICE DI PROCEDURA PENALE - Articoli 374-376**

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

- (10) **CODICE CIVILE - Art. 1913** - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(12) **Codice Delle Assicurazioni Private - art. 164**

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
 - a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 - b) affidarla ad un'impresa distinta;
 - c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
 - b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA

Sezione

“MUTUI”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle **garanzie** che puoi acquistare.
I paragrafi successivi spiegano in dettaglio il contenuto delle singole **garanzie**.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
RISARCIMENTO PER R.C. DA INCENDIO (RICORSO TERZI)	Base	
INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBA D'ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia INDENNIZZO PER TERREMOTO
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA
RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA	Opzionale a pagamento	attivabile insieme a entrambe: <ul style="list-style-type: none"> • ACQUA CONDOTTA • RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

ALTRE OPZIONI

È una rappresentazione sintetica delle altre opzioni. Il contenuto è spiegato nei successivi paragrafi del documento.

Forma di copertura (tra loro alternative)	Puoi scegliere: <ul style="list-style-type: none">• Valore intero• Primo rischio assoluto a capitale residuo• Primo rischio assoluto a capitale costante
--	--

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello che segue.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di effetto della polizza o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al **rischio** ed è coperto con la **polizza**.
- **Dipendenze**
Locali dell'immobile che integrano la funzione di quelli principali e non sono necessari (in senso stretto). Hanno un'autonomia di utilizzo che deriva dalla particolare collocazione nell'immobile. Sono i locali:
 - sottotetto, interrati, seminterrati;
 - che formano immobili a sé stanti, nell'area di pertinenza del **fabbricato**.Per esempio: cantine; ripostiglio; **solaio**; garage; legnaia.
- **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione che si autopropaga con elevata velocità. Deriva da una reazione chimica.
- **Fabbricato**
L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**, comprese:
 - recinzioni e **dipendenze** costruite negli spazi adiacenti di pertinenza;
 - pannelli termici solari, impianti fotovoltaici, box similifissati in modo stabile al **tetto** o al suolo;
 - **fissi, infissi**;
 - opere di fondazione o interrate, comprese le piscine;
 - impianti fissi: idrici, igienici, elettrici;
 - impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica;
 - ascensori, montacarichi, scale mobili;
 - antenne radiotelevisive;
 - altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non hanno valore artistico.Se assicuri singole porzioni di **fabbricato** in condominio o in abitazione plurifamigliare, l'assicurazione copre anche le parti di **fabbricato** di proprietà comune.
- **Fissi**
Beni ancorati alle strutture murarie in modo stabile, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o protezione
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni sinistro. È un valore espresso in euro.
- **Furto**
Reato che commette chi porta via e prende possesso di beni di proprietà di altri per ottenere un ingiusto profitto. Il Codice Penale regola la materia ⁽¹⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Implosione**
Eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. La combustione può autoestendersi e propagarsi.

- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Infissi**
Telai di qualunque materiale, collegati in modo rigido alle murature dell'edificio. Servono per applicare i **serramenti**.
- **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese.
Un singolo **rischio** può avere un sottolimito di **risarcimento**.
Il sottolimito è una parte del **massimale** (non si aggiunge al **massimale**). Rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese per quel **rischio**.
Le spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento** nella misura che prevede il Codice civile ⁽²⁾.
- **Polizza**
Il contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all' **Assicurato**.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È un valore espresso in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna di fluidi, **che non deriva da:**
 - **esplosione;**
 - **gelo;**
 - **urto violento in una condotta, provocato da immissione di acqua o sua interruzione (cosiddetto "colpo d'ariete").**
- **Serramenti**
Strutture mobili che servono a chiudere una apertura praticata in:
 - parete (esterna o interna);
 - pavimento;
 - **tetto.**Per esempio: finestre; porte; sportelli.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione in base alla **polizza**.
- **Solaio**
Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, **esclusi:**
 - **soppalchi (comunque costruiti) che occupano fino a 1/4 della superficie dei vani in cui sono;**
 - **pavimentazioni e soffittature.**
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Tetto**
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Valore a nuovo**
Spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del **fabbricato**. Non comprende il valore dell'area.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**. Le **garanzie** sono valide solo se **Vittoria** le indica in **polizza**.

L'**Assicurato** è il proprietario dell'immobile identificato in **polizza**, su cui è iscritta una **ipoteca** a garanzia di un **mutuo**.

L'immobile è ad uso **abitazione civile, ufficio o studio professionale**, anche se ancora vuoto o in corso di costruzione o ristrutturazione.

L'**Assicurato** riceve:

- un **indennizzo** in caso di **incendio** e altri eventi che danneggiano il **fabbricato**;
- il **risarcimento** di quanto deve pagare a terzi per alcuni tipi di danno di cui è responsabile in relazione al **fabbricato**.

Vittoria paga (indennizza) entro le **somme assicurate** che indica in **polizza**.

Ci sono esclusioni, **franchigie, scoperti** e limiti di **indennizzo**. Li trovi nel Capitolo 4 "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - FORMA DI COPERTURA

Puoi scegliere tra le seguenti "Forme di copertura" assicurativa. **Vittoria** indica in **polizza** la tua scelta.

- Valore Intero

L'assicurazione copre tutto il valore del **fabbricato**. La **somma assicurata** è quella indicata in **polizza** e rimane fissa per tutta la durata della **polizza**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** valuta il valore che il **fabbricato** ha al momento del **sinistro** (valore accertato) e lo confronta con la **somma assicurata** (valore assicurato).

Se il valore assicurato è inferiore a quello accertato, **Vittoria** riduce l'**indennizzo** in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello accertato (regola proporzionale). Il Codice Civile regola la materia ⁽³⁾.

- Primo Rischio Assoluto a capitale costante

La **somma assicurata** è indicata in **polizza** e rimane fissa per tutta la durata della **polizza**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** non applica la regola proporzionale ⁽⁴⁾.

- Primo Rischio Assoluto a capitale residuo

La **somma assicurata** è quella indicata in **polizza** e corrisponde al capitale iniziale erogato.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** non applica la regola proporzionale ⁽⁵⁾.

Il limite dell'**indennizzo** è pari all'importo del debito residuo (capitale residuo) al momento del **sinistro**. Il debito residuo è quello previsto dal piano di ammortamento del mutuo.

In caso di mancato pagamento di una o più rate del mutuo, l'**indennizzo** comprende anche questi importi.

1.2 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

L'**Assicurato** riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- **incendio**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio** o **esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- **implosione**;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali, che non sono di uso o di proprietà dell'**Assicurato**;
- caduta di ascensori e di montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto degli impianti per la produzione di calore che fanno parte del **fabbricato**. In questo caso, l'assicurazione opera se gli impianti sono collegati con adeguate

condutture ad appropriati camini. L'assicurazione non copre i guasti causati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;

- **furto di fissi e infissi** di proprietà comune o che costituiscono accesso ai singoli appartamenti, compresi i guasti che i ladri provocano a questi beni. In caso di **fabbricato** adibito a dimora unifamiliare, l'assicurazione copre i danni solo per i beni a protezione degli accessi esterni.

Se i suddetti eventi colpiscono il **fabbricato** o altri beni in un raggio di 20 metri dal **fabbricato**, l'assicurazione indennizza anche i:

- danni al **fabbricato**, a causa di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, causata a sua volta da mancato o anomalo funzionamento di: impianti o apparecchiature elettroniche; impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- guasti al **fabbricato** a seguito di azioni:
 - che ordinano le Autorità;
 - o che l'**Assicurato** o terzi eseguono per impedire o arrestare l'**incendio**.

L'assicurazione rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella discarica più vicina i residui del **sinistro**, con i limiti che indica nel capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

Vittoria indennizza con i limiti che indica al capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INCENDIO (RICORSO TERZI)

L'**Assicurato** riceve il **risarcimento** di quanto deve pagare a terzi se è responsabile per danni materiali e diretti a cose di terzi, a causa dei seguenti eventi che colpiscono l'immobile indicato in **polizza**:

- **incendio;**
- **implosione;**
- **esplosione;**
- **scoppio.**

L'assicurazione copre anche:

- il caso di colpa grave dell'**Assicurato**;
- i danni causati da interruzione o sospensione (totale o parziale) di:
 - utilizzo di beni;
 - attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Esclusioni specifiche

Se l'**Assicurato** è una persona giuridica, la **garanzia** non considera terzi le società qualificabili controllanti, controllate o collegate (rispetto all'**Assicurato**) e i relativi amministratori.

La **garanzia** esclude i danni:

- a cose che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. L'esclusione non vale per:
 - veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato**;
 - mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione di tali operazioni, e delle cose trasportate sugli stessi;
- da inquinamento di acqua, aria e suolo.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi negli articoli 3 "*Cosa NON è assicurato?*" e 4.1 "*ESCLUSIONI*".

Vittoria risarcisce con i limiti che indica nel capitolo 4 "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "*INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO*".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa aggiungendo una o più delle seguenti **garanzie** opzionali con il pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** o il **massimale** indicati e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** o di **risarcimento** previsti nei successivi articoli.

2.1 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali al **fabbricato**, causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua.

L'assicurazione opera se la fuoriuscita di acqua deriva da rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento presenti nel **fabbricato**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia**:

- esclude i danni che derivano da rottura di tubature interrate;
- non indennizza le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione;

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

2.2 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali al **fabbricato**, causati in modo diretto da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento forte e cose da esso trasportate;
- trombe d'aria;
- grandine.

L'assicurazione opera se la violenza degli eventi danneggia molti beni (assicurati o non assicurati).

La copertura comprende anche i danni materiali da bagnamento all'interno del **fabbricato**:

- se derivano in modo diretto da caduta di pioggia o grandine;
- attraverso rotture, breccie o lesioni che la violenza dei suddetti eventi provoca a **tetto**, pareti o **serramenti**.

L'assicurazione rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni a:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- installazioni esterne, per esempio: recinti, cancelli, pannelli termici solari e impianti fotovoltaici, cavi aerei, camini, insegne o antenne radiotelevisive in genere, anche centralizzate;
- beni all'aperto, compresi serbatoi o impianti in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei **serramenti**, anche se per temporanee esigenze di ripristino (conseguenti o non a **sinistro**);
- capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- zanzariere, tende e simili, installazioni esterne e relativi sostegni;
- **serramenti**, vetrate e lucernari in genere. L'esclusione non vale se questi danni derivano da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

2.3 - INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali al **fabbricato**, causati in modo diretto da:

- **incendio, esplosione, scoppio**, in conseguenza di:
 - scioperi;
 - tumulti popolari, sommosse;
 - atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio e quelli in forma individuale o in associazione.

Nei suddetti casi, l'assicurazione copre anche i danni provocati da ordigni esplosivi.

Se i suddetti eventi colpiscono il **fabbricato** o altri beni in un raggio di 20 metri dal **fabbricato**, l'assicurazione indennizza anche i danni al **fabbricato**, a causa di sviluppo di fumi, gas e vapori;

L'assicurazione rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **sinistro**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni causati da:

- interruzione di processi di lavorazione;
- alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- omissione di controllo o manovra;
- mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato o anomalo funzionamento di:
 - apparecchiature elettroniche;
 - di impianti di riscaldamento e condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

L'esclusione vale anche se i suddetti eventi derivano da **incendio, esplosione, scoppio**.

Inoltre, la **garanzia** esclude i seguenti danni:

- causati da imbrattamento dei muri
- per distruzioni, guasti o danneggiamenti che avvengono durante una occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trova il **fabbricato**, se l'occupazione dura più di 5 (cinque) giorni consecutivi.;
- da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente sezione. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella che la **polizza** indica per la **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

2.4 - INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali al **fabbricato**, causati in modo diretto da:

- correnti;
- scariche e altri fenomeni elettrici.

L'assicurazione copre anche i danni a macchine e impianti elettrici ed elettronici al servizio del **fabbricato**, anche se posti su recinzioni o cancelli che fanno parte del **fabbricato**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni:

- da usura, manomissione, difetti di manutenzione;
- a lampadine elettriche, valvole termoioniche, tubi catodici e resistenze elettriche scoperte;
- a impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella a primo rischio assoluto: in caso di **sinistro**, l'assicurazione non applica la regola proporzionale⁽⁷⁾.

2.5 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- alluvione o inondazione, anche se tali eventi a loro volta derivano da terremoto;
- formazione occasionale di ruscelli, a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (bomba d'acqua);
- **incendio, esplosione e scoppio**, se questi eventi a loro volta derivano da alluvione, inondazione o bomba d'acqua.

L'assicurazione copre anche le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del **sinistro**.

Esclusioni specifiche

La **garanzia** non copre i danni:

- a causa di:
 - mareggiata, marea, maremoto;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.L'esclusione non vale se queste circostanze sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sui **beni assicurati**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- di **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a beni mobili all'aperto;
- a cose che per loro natura non devono poggiare a terra o la cui base è posta a meno di 12 cm dal pavimento.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è a "valore intero": in caso di **sinistro**, **Vittoria** può applicare la regola proporzionale ..

2.6 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

L'Assicurato riceve un **indennizzo** per i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- terremoto;
- **incendio, esplosione, scoppio**, a seguito di terremoto.

Il terremoto è un movimento brusco e repentino della crosta terrestre per cause interne (endogene).

L'assicurazione considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che origina un **sinistro**. Quindi, l'assicurazione attribuisce a un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.

L'assicurazione copre anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Decorrenza della copertura - periodo di carenza

Il periodo di carenza è un periodo di tempo successivo alla data di decorrenza della **polizza**, durante il quale l'assicurazione non opera.

La **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"** ha un periodo di carenza di 15 giorni.

L'assicurazione opera quindi:

- dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di decorrenza che la **polizza** indica, se in quel momento il **premio** o la prima rata di **premio** risulta pagato;
- altrimenti dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze che la **polizza** indica.

Se la presente **polizza** sostituisce un'altra polizza di **Vittoria** per il medesimo **rischio** (polizza "originaria") e senza interruzione di copertura, il periodo di carenza della **polizza** inizia dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza "originaria".

Esclusioni specifiche

La **garanzia** esclude i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. L'esclusione non vale se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del terremoto sui **beni assicurati**;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio o imputabili ad ammanchi;
- indiretti, quali:
 - cambiamenti di costruzione;
 - mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro;
 - danni che non riguardano la materialità dei **beni assicurati**;
- a fabbricati e tettoie:
 - non conformi alle norme tecniche di legge e di disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
 - in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** a normative entrate in vigore dopo la sua costruzione.

Ci sono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**. Le trovi nell'articolo 4.1 "ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è a "valore intero": in caso di **sinistro**, **Vittoria** può applicare la regola proporzionale ..

2.7 - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

L'**Assicurato** riceve un ulteriore **indennizzo** in caso di **sinistro** indennizzabile con la **garanzia** "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA".

L'assicurazione rimborsa le spese che l'**Assicurato** paga per:

- la ricerca e riparazione della rottura;
- la sostituzione delle tubature danneggiate;
- il ripristino delle parti di **fabbricato** danneggiate, se le tubature danneggiate sono installate nel **fabbricato**.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

La forma di copertura è quella indicata in **polizza** per la **garanzia** base "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO".

2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per gli eventi relativi alla proprietà del **fabbricato** indicato in **polizza**.

L'**Assicurato** riceve il **risarcimento** di quanto deve pagare a terzi se è responsabile dei seguenti danni, causati in modo accidentale (casuale, senza intenzione):

- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose.

Vittoria risarcisce gli importi che l'**Assicurato** deve a terzi per capitale, interessi e spese.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** che indica in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?"

Se il **fabbricato** è parte di un condominio, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità per i danni dei quali l'**Assicurato** deve rispondere in proprio;
- la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere che deriva da (eventuali) obbligazioni solidali nei confronti di altri condòmini.

L'assicurazione opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria. In caso di lavori di manutenzione straordinaria, opera solo per il rischio della committenza⁽⁸⁾.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti che indica nel capitolo 4 *“Ci sono limiti di copertura?”*.

2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA

Questa **garanzia** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, a seguito di rottura accidentale di:

- pluviali,
- grondaie,
- impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel **fabbricato**.

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi all'interno di locali interrati o seminterrati, adibiti a attività industriali, commerciali, agricole o di servizi (anche se i locali sono un deposito per tali attività).

L'assicurazione esclude i costi di demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, eseguiti per la ricerca, l'eliminazione o riparazione della rottura che ha causato lo spargimento d'acqua.

Vittoria indennizza con i limiti che indica nel capitolo 4 *“Ci sono limiti di copertura?”*.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio i **rischi** che le coperture assicurative escludono.

Non sono assicurati **fabbricati**:

- costruiti con materiali diversi da:
 - cemento armato, laterizi, pietra;
 - metallo;
 - elementi prefabbricati cementizi;
 - vetro cemento;
 - conglomerati artificiali incombustibili. Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- L'esclusione non vale per: **solai**; strutture portanti del **tetto**; rivestimenti e coibentazioni;
- adibiti ad abitazioni civili, uffici, studi professionali per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani. I cantinati e seminterrati equivalgono a piano se la loro superficie supera 1/4 dell'area coperta dal **fabbricato**;
- che non sono sul Territorio della Repubblica Italiana;
- sui quali non è iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo.

L'assicurazione non considera terzi le seguenti persone:

- se l'**Assicurato** è una persona fisica: il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** e qualsiasi altro parente o affine che convive con lui convivente;
- se l'**Assicurato** è una persona giuridica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti sopra indicati;
- persone e dipendenti occasionali dell'**Assicurato**, che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene e illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali la garanzia non vale**;
- **franchigie e scoperti**;
- **limiti e sottolimiti di indennizzo**.

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione esclude i seguenti danni al **fabbricato**:

- causati da:
 - alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia “INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE, BOMBA D'ACQUA”**;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua;
 - trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine. L'esclusione

- non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"**, se c'è in **polizza**;
- terremoti. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"**;
- eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina;
- slavine e valanghe;
- cedimenti o franamenti del terreno, anche a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- **esplosione** o emanazioni di calore o di radiazioni che provengono da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- atti di guerra, guerra civile, occupazione militare e invasione;
- insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se c'è in **polizza**;
- atti vandalici o dolosi. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se c'è in **polizza**;
- atti di terrorismo o sabotaggio. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se c'è in **polizza**;
- confisca, requisizione, o sequestro dei **beni assicurati**, che avvengono per ordine di qualsiasi Autorità o in occasione di serrate;
- neve e gelo;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- traboccamento o rigurgito di fognature;
- occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel **fabbricato**;
- intasamento di grondaie e pluviali di pertinenza del **fabbricato**;
- acqua condotta. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "ACQUA CONDOTTA"**, se c'è in **polizza**;
- ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- ad apparecchi o impianti nei quali avviene uno **scoppio** dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
- ad affreschi e statue che hanno valore artistico;
- danni indiretti: mancato godimento o uso del **fabbricato**; perdita dei profitti sperati; altri eventuali pregiudizi. Sono danni che non riguardano la materialità del **fabbricato**;
- da fenomeno elettrico, anche se a seguito di fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "FENOMENI ELETTRICI"**, se c'è in **polizza**;
- da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- da smarrimento o da **furto** delle cose assicurate;
- conseguenti a fatti che l'**Assicurato** commette o agevola con dolo;

L'assicurazione esclude il **furto** di **fissi** e **infissi** che danno accesso a cantine, soffitte, box e **dipendenze** e i guasti che i ladri causano a questi beni.

L'assicurazione non rimborsa le spese di ricerca e riparazione di guasti da:

- acqua condotta. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**, se c'è in **polizza**;
- dispersione di gas.

L'assicurazione esclude la responsabilità civile dell'**Assicurato** che deriva da:

- proprietà di **fabbricati**. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO"**, se c'è in **polizza**;
 - **furto**;
 - esercizio di attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o altra attività retribuita esercitata nel **fabbricato**, per esempio: casa-vacanza, affittacamere, bed & breakfast;
 - attività personali dell'**Assicurato**, degli inquilini e condomini o loro familiari;
 - amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto che contiene amianto in qualunque forma o misura;
 - spargimento d'acqua, a seguito di rottura di tubazioni o condutture. L'esclusione non vale nei casi in cui opera la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA SPARGIMENTO D'ACQUA"**, se c'è in **polizza**;
- cose ed animali che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia (a qualsiasi titolo o destinazione).

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia:

- Franchigia = € 200;
- Danno = € 750;
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200;
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e degli scoperti

GARANZIA / Prestazione	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"	€ 5.000	
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 100	
"INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI"	€ 100	
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"		indicato in polizza
"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"	€ 150	
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	importo indicato in polizza	
"RIMBORSO DELLE SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 100	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO

Le **garanzie** che coprono la Responsabilità Civile verso terzi dell'Assicurato sono prestate nel limite dei **massimali** che indica la **polizza** per ogni **sinistro**.

Tale limite vale anche se nel **sinistro** sono coinvolti più **Assicurati**. In questo caso, il **massimale** è utilizzato:

- in via prioritaria, per coprire la tua Responsabilità Civile verso terzi;

- e per la parte restante, per coprire la Responsabilità Civile degli altri Assicurati.

Se sei assicurato anche con altre **polizze**, la copertura assicurativa di questa **polizza** vale per la parte di danno che eccede quanto dovuto dalle altre polizze.

Cos'è il "limite di indennizzo"?

È l'importo entro il quale Vittoria paga la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo o di risarcimento per una determinata garanzia:

- 1) limite di indennizzo € 3.000 per sinistro: Vittoria paga massimo € 3.000 per ciascun sinistro. Non è fissato un limite per anno. Quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante l'anno solare (max € 3.000 ciascuno).
- 2) limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e per anno solare: Vittoria paga massimo € 3.000 durante l'anno solare (es. 2 sinistri da € 1.500 ciascuno o 1 sinistro da € 3.000).
- 3) limite di indennizzo € 3.000 per sinistro e € 5.000 per anno solare: Vittoria paga massimo € 5.000 durante l'anno solare, ma mai più di € 3.000 per ogni singolo sinistro.

Vittoria non indennizza (non paga) una somma maggiore di quella assicurata in **polizza**, a eccezione di:

- casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio⁽¹⁰⁾,
- caso in cui l'eccesso di **indennizzo** (rispetto alla **somma assicurata**) è dovuto alle spese per demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro**.

TABELLA

Applicazione dei Limiti di indennizzo o di risarcimento

GARANZIA / Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" "EVENTI ATMOSFERICI" "EVENTI SOCIOPOLITICI" Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro	10% dell' indennizzo liquidabile, con il limite di € 35.000
"INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA"	per uno o più sinistri : € 100.000
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"	la somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"INDENNIZZO PER DANNI DA FENOMENI ELETTRICI"	la somma assicurata indicata in polizza
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"	importo indicato in polizza

<p><i>"INDENNIZZO PER TERREMOTO"</i></p>	<p>per uno o più sinistri: 80% della somma assicurata della garanzia <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"</i></p>
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA INCENDIO (RICORSO TERZI)"</i></p>	<p>€ 100.000</p>
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA INCENDIO (RICORSO TERZI)"</i> Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole o di servizi</p>	<p>10% del massimale</p>

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli che seguono contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di danni al fabbricato

Devi fare il possibile per evitare o diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese. Ti rimborsa anche le spese per i guasti che tu o terzi causate alle cose assicurate per impedire o arrestare l'incendio⁽¹¹⁾.

Entro 5 giorni dal **sinistro** o da quando ne hai conoscenza devi:

- avvisare **Vittoria** o l'Agenzia che gestisce la **polizza**;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso **rischio**;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia gli eventi di sospetta origine dolosa. Nella denuncia devi indicare, in particolare:
 - il momento di inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta del **sinistro**;
 - l'entità approssimativa del danno.

Devi poi inviare a **Vittoria** una copia della denuncia.

Se non rispetti questi obblighi, potresti perdere il diritto all'**indennizzo**⁽¹²⁾; (in tutto o in parte).

Devi inoltre:

- conservare le tracce e i residui del **sinistro** fino alla:
 - liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto a qualunque indennità);
 - o rilevazione del danno, se **Vittoria** ti dà il benestare;
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti in cui indichi: qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate.

Se **Vittoria** te lo chiede, devi anche:

- fornire i particolari delle altre cose assicurate che esistono al momento del **sinistro** e devi indicare il loro valore.
- mettere a disposizione di **Vittoria** i documenti contabili di magazzino e ogni altro documento in tuo possesso relativo al costo delle merci danneggiate.

Se non rispetti gli obblighi in elenco puoi perdere il diritto all'**indennizzo**, in tutto o in parte⁽¹³⁾.

In caso di danni a terzi

Devi inviare una denuncia a **Vittoria** o all'Agenzia che gestisce la **polizza**, entro 5 giorni da quando ne hai conoscenza.

Nella denuncia devi indicare:

- data dell'evento;
- descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi;
- generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devi allegare copia di:

- richiesta di risarcimento del terzo danneggiato;
- qualsiasi atto giudiziario notificato.

Senza il consenso di **Vittoria**, non devi transare o riconoscere in modo formale la propria responsabilità.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri in modo doloso l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;

- alteri in modo doloso le tracce e i residui del **sinistro**;
- faciliti l'aggravamento (progresso) del danno.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO

Le **Parti** possono concordare in modo diretto il valore del danno, senza l'intervento di periti.

Oppure le **Parti** affidano a due periti la valutazione del danno, se una delle **Parti** lo richiede. In questo caso, ciascuna **Parte** nomina con apposito atto formale il proprio perito. I due periti ne nominano un terzo se sono in disaccordo o su richiesta di uno di loro. I periti decidono a maggioranza. Altre persone possono aiutare i periti e partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per decidere. Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione avviene il **sinistro** provvede a nominare i periti su richiesta di una delle due **Parti** se:

- l'altra **Parte** non nomina il proprio perito;
- o i periti non concordano sulla nomina del terzo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificano la correttezza delle descrizioni e dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- referiscono se al momento del **sinistro** esistono circostanze che aggravano il **rischio** e che il **Contraente** non ha comunicato a **Vittoria**;
- verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi indicati nell'articolo 5.1 "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
- verificano l'esistenza, la qualità e la quantità dei **beni assicurati**;
- determinano il valore che i **beni assicurati** hanno al momento del **sinistro**, in base ai criteri di valutazione indicati nell'articolo 5.5 "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
- stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I periti non hanno l'obbligo di seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

I periti riportano in un verbale i risultati delle operazioni peritali e allegano le stime nel dettaglio. Ciascuna **Parte** riceve dai periti una copia del verbale.

La perizia collegiale vale anche se uno dei tre periti non la firma. In questo caso, gli altri due periti devono riportare nel verbale tale fatto.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti f) e g) sono validi per le entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano ad ogni impugnativa, ad eccezione dei casi di: dolo; errore; violenza; violazione dei patti contrattuali.

Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

5.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Se la "*Forma di copertura*" è Valore Intero

Vittoria determina il valore che i beni assicurati (illesi, danneggiati o distrutti) hanno al momento del **sinistro**, tramite la stima del loro **valore a nuovo**.

Se la "*Forma di copertura*" è a Primo Rischio Assoluto (a capitale costante o a capitale residuo)

Vittoria determina il valore che i beni assicurati (illesi, danneggiati o distrutti) hanno al momento del **sinistro**, tramite la stima del loro **valore a nuovo**.

Al valore così stimato **Vittoria** applica un deprezzamento, in relazione a:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione;
- uso
- altre circostanze concomitanti.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Se la "Forma di copertura" è Valore Intero

Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:

- si stima la spesa necessaria per:
 - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
 - riparare le parti solo danneggiate.
- da tale stima sottrae il valore dei residui.

L'**Assicurato** ha diritto all'intero **indennizzo** se entro 12 mesi dalla data del **sinistro**:

- ricostruisce o ripara il **fabbricato**:
 - nello stesso luogo;
 - o in un'altra località, se non c'è aggravio per **Vittoria**.

Se ciò non avviene, l'**indennizzo** è limitato al "valore d'uso" delle cose al momento del **sinistro**.

Il valore d'uso è dato dal **valore a nuovo**, diminuito del deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione;
- uso;
- altre circostanze concomitanti.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del **sinistro** sono separate dalle stime di cui sopra.

L'**indennizzo** non può superare il doppio del valore d'uso del **fabbricato** al momento del **sinistro** (**valore a nuovo** al netto del deprezzamento).

Se il **fabbricato** è su area di proprietà altrui e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**, **Vittoria** considera il **fabbricato** come in condizione di demolizione. In questo caso, **Vittoria** indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

Se la "Forma di copertura" è a Primo Rischio Assoluto (a capitale costante o a capitale residuo)

Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:

- stima la spesa necessaria per:
 - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
 - riparare le parti solo danneggiate;
- da tale stima sottrae il valore dei residui;
- al risultato applica il deprezzamento per:
 - grado di vetustà;
 - stato di conservazione;
 - modo di costruzione;
 - ubicazione;
 - destinazione;
 - uso;
 - altre circostanze concomitanti.

Se il **fabbricato** è su area di proprietà altrui e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**, **Vittoria** considera il **fabbricato** come in condizione di demolizione. In questo caso, **Vittoria** indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

Vittoria determina l'ammontare del danno come segue:

- si stima la spesa necessaria per:
 - ricostruire a nuovo le parti distrutte;
 - riparare le parti solo danneggiate.

Da tale stima si sottrae il valore dei residui.

L'**Assicurato** ha diritto all'intero **indennizzo** se, entro 12 mesi dalla data del **sinistro**:

- ricostruisce o ripara il **fabbricato**:
 - nello stesso luogo
 - o altra località (se non comporta un aggravio per **Vittoria**).

Se ciò non avviene, l'**indennizzo** è limitato al valore d'uso delle cose al momento del **sinistro**.

Il valore d'uso è dato dal **valore a nuovo**, diminuito del deprezzamento per:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;

- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione.
- uso
- e ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro sono separate dalle stime di cui sopra.

L'**indennizzo** non può superare il doppio del valore d'uso del **fabbricato** al momento del sinistro (**valore a nuovo** al netto del deprezzamento).

Se il **fabbricato**:

- è realizzato su area di altrui proprietà;
- e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**;

Vittoria:

- considera il **fabbricato** come in condizione di demolizione;
- e indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Questo articolo vale per la forma di copertura a **valore intero**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** confronta i seguenti valori:

- **somma assicurata** per la **garanzia** "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO";
- **valore a nuovo** al momento del **sinistro**.

Se la **somma assicurata** è inferiore di oltre il 10% rispetto al valore al momento del sinistro, **Vittoria** applica la regola proporzionale ⁽¹⁴⁾.

Esempio di applicazione della "regola proporzionale" in presenza della forma di assicurazione a Valore Intero

- Somma assicurata per il fabbricato (indicata in polizza) = € 200.000;
 - Danno subito dal fabbricato = € 10.000;
 - Valore del fabbricato al momento del sinistro (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000;
 - il valore effettivo del fabbricato supera di oltre il 10% la somma assicurata
- Quindi il danno viene liquidato applicando la regola proporzionale, cioè in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore effettivo;
- Danno liquidato = $(€ 200.000 / € 250.000) \times € 10.000 = € 8.000$.

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- riceve dall'**Assicurato** l'atto firmato;
- paga l'**indennizzo** entro 15 giorni.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo**:
 - presso la sede di **Vittoria** o dell'intermediario alla quale è assegnata la **polizza**;
 - entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**Assicurato**.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Vittoria paga l'**indennizzo** all'Ente Mutuante fino ad un importo pari al suo credito, salvo diversa disposizione scritta dell'Ente Mutuante.

5.9 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO A TERZI

Vittoria:

- verifica l'operatività della **garanzia**;
- accerta la legittimazione del danneggiato (o di chi per lui);
- riceve dall'**Assicurato** la documentazione;
- quantifica e concorda il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- riceve dall'**Assicurato** l'atto firmato;
- paga il **risarcimento** entro 15 giorni.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se il **rischio** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

5.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

In caso di vertenze, **Vittoria**:

- assume la gestione delle stesse a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse;
- nomina legali e tecnici, se lo ritiene necessario;
- si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'**Assicurato**.

Vittoria paga le spese per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite del 25% del **massimale** che indica in **polizza** per il tipo di danno oggetto di richiesta.

Se l'importo dovuto ai danneggiati supera il **massimale**, **Vittoria** ripartisce le spese in proporzione al rispettivo interesse (di **Vittoria** e dell'**Assicurato**).

Vittoria non indennizza:

- le spese che l'**Assicurato** paga per legali e tecnici che **Vittoria** non ha nominato;
- multe, ammende, spese di giustizia penale.

5.11 - BUONA FEDE

Se il **Contraente** o l'**Assicurato** in buona fede non comunicano a **Vittoria** circostanze che aggravano il **rischio**, questo fatto non comporta la decadenza del diritto all'**indennizzo** o la riduzione dello stesso.

Vittoria ha il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza è avvenuta.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
<p>In caso di danni materiali fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none">• fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;• conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.	<p>Avvisare del sinistro l'Agenzia che gestisce polizza, o Vittoria.</p> <p>Se pensi che il sinistro è doloso, devi:</p> <ul style="list-style-type: none">• denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.• trasmettere a Vittoria copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia. <p>In caso di danno a terzi, inviare denuncia di sinistro a Vittoria:</p> <ul style="list-style-type: none">• data del sinistro;• descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze;• generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.	<p>Elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto uno stato particolareggiato delle altre cose che esistono al momento del sinistro.</p> <p>Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che si può richiedere ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p> <p>In caso di danno a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia della richiesta di risarcimento fatta dal terzo danneggiato• qualunque atto giudiziario che sia stato notificato.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE PENALE - Art.li 624 e 624 bis**

Articolo 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(5) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(7) **CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del

sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

- (8) D.Lgs n° 81/2008, così come modificato dal D.Lgs n°106/2009.
- (9) **CODICE CIVILE - Art. 2359 - Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
- (10) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (11) **CODICE CIVILE - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
- (12) **CODICE CIVILE - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- (13) **CODICE CIVILE - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese

o concorrere in proporzione del valore assicurato.

CODICE CIVILE - Art.1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Vittoria con te

**Casa
& Famiglia**

CASA & FAMIGLIA
IL CONTRATTO
DALLA "A" ALLA "Z"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

In questo documento trovi alcune parole scritte in "grassetto minuscolo". Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI

- **Contraente**
Persona, società o ente che sottoscrive (firma) la **polizza** e paga il **premio**.
È il Cliente. Lo consideriamo come il lettore di questo documento e gli diamo del "tu", come negli altri documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo)
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A.. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga l'**indennizzo**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è esposto al rischio ed è coperto con la polizza.
- **Consumatore**
Persona fisica che agisce per scopi non relativi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale che svolge. Sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Fabbricato**
L'intera costruzione edile che la **polizza** indica.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma che **Vittoria** deve all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Mese di riferimento**
Ultima mensilità di **polizza** pagata e conclusa nel tempo (definita).
- **Polizza**
Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per avere la copertura assicurativa.
- **Rischio**
Probabilità che un evento futuro e incerto accade e provoca un danno all'**Assicurato**.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio**.
- **Sinistro**
Evento dannoso per il quale **Vittoria** presta l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento trovi le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Valgono inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa trovi i testi completi delle norme di legge che questo documento richiama in maniera esplicita.

2 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa è il "rischio"?

Come riporta il glossario, in ambito assicurativo il rischio è la probabilità che un evento futuro e incerto accada e provoca un danno.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un incendio della propria abitazione a causa di un fulmine.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare e inserisce le tue dichiarazioni nella **polizza**.

Quindi devi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- potresti perdere l'**indennizzo**, in tutto o in parte.

Il Codice Civile ⁽¹⁾regolamenta la materia.

2.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che dai quando sottoscrivi la **polizza** possono cambiare nel tempo. Quando accade, devi subito comunicarlo a **Vittoria** perché il cambiamento potrebbe essere una variazione del **rischio**.

L'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI" indica le modalità di comunicazione.

Se il **rischio** diminuisce, **Vittoria** può scegliere se:

- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** che hai pagato e non hai goduto;
- o mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire dalla prima rata successiva alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se non comunichi a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, potresti perdere l'**indennizzo** in tutto o in parte.

Il Codice Civile ⁽²⁾regolamenta la materia.

Esempio di diminuzione del rischio

Assicuri il tuo immobile contro l'incendio. L'immobile è locato a terzi e nel corso della polizza cessa la locazione. In questo caso c'è una diminuzione del rischio.

Esempio di aggravamento del rischio.

Assicuri il tuo immobile contro l'incendio. Nell'immobile abiti con la tua famiglia. Utilizzi una parte dell'immobile come laboratorio artigianale. In polizza dichiari che almeno i due terzi della superficie dell'immobile li utilizzi come abitazione.

Nel corso della polizza ingrandisci il laboratorio e la superficie utilizzata come abitazione scende sotto i due terzi.

In questo caso il rischio di incendio del tuo immobile diventa maggiore. Devi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dalla polizza o proporti di modificarla.

2.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della polizza con Vittoria, devi comunicarlo a Vittoria. Se con dolo non lo comunichi a Vittoria, perdi il diritto all'indennizzo.

L'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI" indica le modalità di comunicazione.

Entro 30 giorni dalla tua comunicazione, Vittoria può recedere dalla polizza, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, Vittoria ti restituisce la parte di premio che hai pagato e non hai utilizzato.

In caso di sinistro devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Il Codice Civile ⁽³⁾ regola la materia.

2.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il Contraente è diverso dall'Assicurato:

- gli obblighi della polizza spettano al Contraente (tranne quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'Assicurato).
- i diritti della polizza spettano all'Assicurato. Il Contraente può nel caso farli valere solo con il consenso esplicito dell'Assicurato.

Il Codice civile ⁽⁴⁾ regola la materia.

Esempi di obbligo:

- il Contraente deve firmare la polizza e pagare il premio;

Esempi di diritti:

- Il Contraente richiede di modificare il contratto;
- l'Assicurato riscuote l'indennizzo.

2.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con **Vittoria** devi inviare lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia assegnataria della **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
 - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

2.6 - DOLO E COLPA GRAVE

Vittoria risponde dei danni indennizzabili o risarcibili a termini di **polizza**, anche determinati da:

- colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) deve rispondere a norma di legge, comprese:
 - le persone addette alla manutenzione del **fabbricato** assicurato;
 - il personale domestico, ad esempio colf e badanti.

3 - Come mi assicuro?

*In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative con le quali **Vittoria** presta le **garanzie** previste dalla **polizza**.*

3.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare la prima rata di **premio** (o l'eventuale **premio** unico) alla consegna della **polizza**.

Le rate successive devi pagarle alle scadenze che la **polizza** prevede.

Puoi scegliere di pagare il **premio**:

- presso l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- presso la sede di **Vittoria**.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**;

- con addebito su conto corrente o carta di credito. In questo caso per le modalità di pagamento delle rate devi fare riferimento ai seguenti allegati alla **polizza**:
 - Addebito su Conto Corrente: allegato "SEPA Direct Debit";
 - Addebito su Carta di Credito: allegato "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito.

3.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

Per la sezione "Mutui":

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo. Altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

Se non paghi i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza, **Vittoria** sospende l'assicurazione e riprende dalle ore 24 del giorno in cui paghi il premio.

Il Codice Civile regola la materia.

Per le altre sezioni:

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la **polizza** e paghi il **premio** (o altra data successiva indicata in **polizza**).

Se non paghi i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza, **Vittoria** sospende l'assicurazione e riprende dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

Il Codice Civile regola la materia.

Per le **polizze** che durano più di un anno (poliennali), **Vittoria** può:

- prevedere frazionamenti del **premio** diversi da quello mensile, per esempio annuale;
- cambiare, alla fine di ogni **anno solare**, il frazionamento del **premio** scelto all'inizio.

In questo caso:

- **Vittoria** ti comunica la modifica almeno 60 giorni prima della fine dell'**anno solare**;
- e tu puoi recedere dalla **polizza**. Devi comunicarlo a **Vittoria** almeno 15 giorni prima della fine dell'**anno solare**.

3.3 - DURATA E CONTINUAZIONE DELLA POLIZZA

La **polizza** può avere durata annuale o poliennale, a tua scelta.

In caso di durata poliennale:

- hai diritto a una riduzione del **premio** annuale ;
- e puoi comunque recedere ogni anno, con preavviso a **Vittoria** di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.

Se hai pagato il **premio** nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** che non hai utilizzato.

Quando la **polizza** giunge alla sua naturale scadenza e nessuna delle **Parti** comunica la disdetta, la **polizza** prosegue per un altro anno (per ciascuna proroga).

Le **Parti** devono comunicare la disdetta:

- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
- almeno 60 giorni prima della scadenza, se non sei un **Consumatore**;

L'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI" indica le modalità di comunicazione.

Per la sezione Mutui

La **polizza** cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del mutuo che risulta dai documenti in possesso dell'Ente mutuante che ha erogato il mutuo.

In caso di preammortamento, **Vittoria** proroga la copertura assicurativa fino a un massimo di 6 mesi e comunque non oltre la data di scadenza del mutuo.

3.4 - ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ DEL MUTUO, RINEGOZIAZIONE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO

Nei seguenti casi, devi subito informare **Vittoria**.

- Estinzione anticipata totale del mutuo

È l'operazione con cui chiudi il mutuo in anticipo. Restituisci alla banca l'intero debito residuo prima della scadenza.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

- Portabilità del mutuo

È l'operazione con cui trasferisci il mutuo a un'altra banca.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza** a favore della nuova banca.

- Estinzione anticipata parziale del mutuo

È l'operazione con cui restituisci alla banca una somma che viene scalata dal debito residuo.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria

Se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza**.

- Rinegoziazione del periodo di ammortamento

È l'operazione con cui modifichi la durata dell'ammortamento.

In questo caso:

- la **polizza** cessa dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'operazione;
- **Vittoria** ti restituisce la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. I

Se preferisci, **Vittoria** presta la copertura assicurativa fino alla scadenza di **polizza**.

Nella successiva tabella trovi le formule di calcolo del rimborso del **premio**, a seconda dei possibili casi.

Nelle formule indichiamo con:

- PPU = il **premio** al netto dei caricamenti e delle imposte (premio puro);
- N = la durata contrattuale in mesi della **polizza**;

- K = i mesi goduti dalla data di decorrenza della **polizza** alla data di perfezionamento dell'operazione (es. data di estinzione anticipata totale) che ha interessato il mutuo.
Se l'operazione avviene nei primi quindici giorni del mese, questo mese è escluso dal conteggio dei mesi goduti.
- CAR = i caricamenti. Sono i costi espressi in percentuale del **premio** imponibile. **Vittoria** li indica in polizza alle voci "Costi" e "Provvigioni a favore dell'intermediario";
- CE = il capitale estinto;
- CR = il capitale assicurato al momento dell'estinzione.

Forma di copertura	Rimborso in caso di estinzione anticipata parziale	Altri casi di rimborso
Valore intero	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$
Primo rischio assoluto a capitale costante	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K)}{N} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$
Primo rischio assoluto a capitale residuo	$\left\{ \frac{PPU \times (N-K) \times (N-K+1)}{N \times (N+1)} + \frac{CAR \times (N-K)}{N} \right\} \times \frac{CE}{CR}$	$\frac{PPU \times (N-K) \times (N-K+1)}{N \times (N+1)} + \frac{CAR \times (N-K)}{N}$

Esempio: caso di estinzione anticipata parziale

Forma di copertura "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO A CAPITALE RESIDUO"

Durata polizza (N): 240 mesi

Estinzione anticipata parziale del mutuo: dopo 7 anni

Mesi goduti (K): 84 mesi

capitale estinto (CE): € 15.000

capitale assicurato al momento dell'estinzione (CR): € 50.000

premio imponibile: € 278

caricamenti (CAR): € 78,12 di cui:

€ 16,96 costi (pari al 6,1% del premio imponibile)

€ 61,16 provvigioni (pari al 22% del premio imponibile)

$$\text{Premio da rimborsare: € 40,63} = \frac{(278-78,12) \times (240-84)}{240} + \frac{78,12 \times (240-84)}{240}$$

3.5 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

Questo articolo non vale per la sezione "Mutui".

In caso di trasloco delle cose assicurate:

- devi avvisare **Vittoria** e indicare:
 - la località di destinazione;
 - la data di inizio del trasloco;
- l'assicurazione vale in entrambe le località (di origine e di nuova destinazione) per un periodo

massimo di 20 giorni dalla data del trasloco. Alla fine di tale periodo l'assicurazione vale solo per la nuova località;

- restano valide:
 - le disposizioni dell'art. 1898 del Codice civile, se il trasloco comporta aggravamento del **rischio**;
 - le esclusioni previste nelle singole **sezioni**.

3.6 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Quando sottoscrivi la **polizza** puoi scegliere di attivare il meccanismo che ogni anno adegua all'inflazione i seguenti valori:

- **somme assicurate**;
- **massimali**;
- limiti di **indennizzo** espressi in euro;
- **premi**.

Per adeguare i suddetti valori, **Vittoria** utilizza l'indice ISTAT dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale".

Vittoria indica in **polizza** il valore dell'indice ISTAT del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla prima scadenza annuale (primo rinnovo), **Vittoria**:

- calcola la variazione percentuale tra i seguenti valori:
 - indice ISTAT di giugno del primo anno che precede quello del rinnovo;
 - indice ISTAT di giugno indicato in **polizza**;
- applica tale variazione (in più o in meno) agli importi da adeguare.

Alle scadenze annuali successive (rinnovi successivi al primo), **Vittoria**:

- calcola la variazione percentuale tra i seguenti valori:
 - indice ISTAT di giugno del primo anno che precede il rinnovo;
 - indice ISTAT di giugno del secondo anno che precede il rinnovo;
- applica tale variazione (in più o in meno) agli importi da adeguare.

Ad ogni scadenza annuale, **Vittoria** ti rilascia una quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Ad esempio:

Data di effetto della polizza: 1/10/2026

Data scadenza polizza: 1/10/2027

Indice ISTAT rilevato a giugno 2025: 100 (è indicato in polizza)

Indice ISTAT rilevato a giugno 2026: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2025 e giugno 2026: +2%

	1/10/2026	1/10/2027
SOMMA ASSICURATA	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

Se gli importi adeguati superano il doppio degli importi originari (quelli in **polizza**), le **Parti** possono rinunciare ad adeguarli. In tal caso, gli importi restano quelli in corso (quelli adeguati nell'annualità precedente).

La **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte** con le modalità che trovi all'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Se l'ISTAT non pubblica più l'indice o lo pubblica in ritardo, **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento

calcolato con altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Tu puoi rinunciare a tale aggiornamento se comunichi l'intenzione a **Vittoria**. In tal caso, **Vittoria** somma l'adeguamento a quello della successiva scadenza anniversaria.

Non c'è indicizzazione per le seguenti sezioni:

- "Pet";
- "Tutela legale";
- "Assistenza";
- "Mutui".

3.7 - DURATA E CONTINUAZIONE DELLA POLIZZA

La **polizza** può avere durata annuale o poliennale, a tua scelta.

In caso di durata poliennale:

- hai diritto a una riduzione del **premio** annuale ⁽¹²⁾;
- e puoi comunque recedere ogni anno, con preavviso a **Vittoria** di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.
Se hai pagato il **premio** nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** che non hai utilizzato.

Quando la **polizza** giunge alla sua naturale scadenza e nessuna delle **Parti** comunica la disdetta, la polizza prosegue per un altro anno (per ciascuna proroga).

Le **Parti** devono comunicare la disdetta:

- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
- almeno 60 giorni prima della scadenza, se non sei un **Consumatore**;

L'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI" indica le modalità di comunicazione.

Vittoria indica in **polizza** il valore dell'indice ISTAT del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla prima scadenza annuale (primo rinnovo), **Vittoria**:

- calcola la variazione percentuale tra i seguenti valori:
 - indice ISTAT di giugno del primo anno che precede quello del rinnovo;
 - indice ISTAT di giugno indicato in **polizza**;
- applica tale variazione (in più o in meno) agli importi da adeguare.

Alle scadenze annuali successive (rinnovi successivi al primo), **Vittoria**:

- calcola la variazione percentuale tra i seguenti valori:
 - indice ISTAT di giugno del primo anno che precede il rinnovo;
 - indice ISTAT di giugno del secondo anno che precede il rinnovo;
- applica tale variazione (in più o in meno) agli importi da adeguare.

Ad ogni scadenza annuale, **Vittoria** ti rilascia una quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Ad esempio:

Data di effetto della polizza: 1/10/2026

Data scadenza polizza: 1/10/2027

Indice ISTAT rilevato a giugno 2025: 100 (è indicato in polizza)

Indice ISTAT rilevato a giugno 2026: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2025 e giugno 2026: +2%

	1/10/2026	1/10/2027
SOMMA ASSICURATA	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

Se gli importi adeguati superano il doppio degli importi originari (quelli in **polizza**), le **Parti** possono rinunciare ad adeguarli. In tal caso, gli importi restano quelli in corso (quelli adeguati nell'annualità precedente).

La **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte** con le modalità che trovi all'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Se l'ISTAT non pubblica più l'indice o lo pubblica in ritardo, **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento calcolato con altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Tu puoi rinunciare a tale aggiornamento se comunichi l'intenzione a **Vittoria**. In tal caso, **Vittoria** somma l'adeguamento a quello della successiva scadenza anniversaria.

3.8 - POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Vittoria può modificare il **premio** a ogni scadenza annuale della **polizza**, in aggiunta all'eventuale indicizzazione.

La quietanza che **Vittoria** ti consegna evidenzia la variazione del **premio** (aggiuntiva).

In questo caso, puoi:

- accettare il rinnovo alle nuove condizioni di **premio** e pagare il nuovo premio richiesto;
- non accettare il rinnovo e non pagare il nuovo **premio** richiesto.

Se non accetti il rinnovo (quindi non paghi il **premio**), l'assicurazione cessa in modo automatico dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza, senza alcuna formalità.

3.9 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO

Dopo ogni pagamento di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento, le **Parti** possono recedere dalla **polizza** o dalla singola **garanzia** con preavviso di 30 giorni.

Chi vuole recedere deve comunicarlo con le modalità che indica l'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Vittoria** ti rimborsa la parte di **premio** che non utilizzi, al netto dell'imposta.

Se chi vuole recedere invia la comunicazione meno di 30 giorni prima di una scadenza di **premio**, l'assicurazione cessa alla data della scadenza del **premio** e non devi pagarlo. Se lo paghi, **Vittoria** ti rimborsa la parte di **premio** che non utilizzi, al netto dell'imposta.

3.10 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Se sei **Consumatore** e sottoscrivi la **polizza** con **Vittoria** tramite tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del **premio**.

In questo caso:

- devi inviare una richiesta a **Vittoria** (con le modalità previste all'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI");

- **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

Cos'è la "tecnica di comunicazione a distanza"?

Qualunque tecnica di contatto con la clientela utilizzata per vendere a distanza contratti assicurativi, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono)

3.11 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Questo articolo vale solo per la **sezione "Mutui"**.

Puoi recedere dalla **polizza** entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione⁽¹³⁾.

Per farlo, devi inviare una richiesta a **Vittoria** (con le modalità previste all'articolo 1.5 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI").

Vittoria ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

3.12 - IMPOSTE E TASSE

Il **premio** comprende imposte e oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

3.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quello che la **polizza** non regola in maniera esplicita, valgono le norme di legge.

3.14 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie alla **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso).

3.15 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se le **Parti** non trovano una soluzione amichevole devono tentare una mediazione⁽¹⁴⁾ prima di iniziare un'azione giudiziale (ed avviare un processo).

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'organismo di mediazione presso cui svolgere il tentativo di mediazione, anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati che identificano l'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **sinistro**, numero della **polizza**);
- comunica all'organismo di mediazione l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'organismo di mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Il **Contraente** può consultare le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura all'indirizzo internet dell'organismo di mediazione scelto.

L'organismo di mediazione è l'ente (pubblico o privato) iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, presso il quale svolgere il procedimento di mediazione.

3.16 - PRESCRIZIONE

La prescrizione è la perdita di un diritto che avviene se tale diritto non viene esercitato entro il periodo di tempo che la legge indica.

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ⁽¹⁵⁾.

Per le **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione ⁽¹⁶⁾.

Cosa si intende per "prescrizione"?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo che accade un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'Assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio: un incendio provoca danni all'abitazione assicurata.

Se denunci il fatto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando accade l'evento: hai diritto alle prestazioni previste dalla polizza;
- oltre 2 anni da quando accade l'evento: non hai diritto alle prestazioni previste in polizza.

3.17 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Per sostituire o modificare la **polizza**, le Parti devono pattuire in forma scritta e sottoscrivere la modifica.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) **CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

(2) **CODICE CIVILE - Art.1897 - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

CODICE CIVILE - Art.1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(3) **CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) **CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

CODICE CIVILE - Art.1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

CODICE CIVILE - Art.1899 - Durata dell'assicurazione, così come modificato dall'art. 21, comma 3, della LEGGE 23 luglio 2009, N° 99

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(13) **Articolo 28 del Decreto Legislativo n. 24 del 2012 - Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale

3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".

3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.

(14) In base al disposto dell'Art.5 del DECRETO LEGISLATIVO n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;

- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(15) **CODICE CIVILE - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(16) **CODICE CIVILE - Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 68.297.833 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte delGruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.

1921